



**Tribunale Ordinario di Ivrea  
SEZIONE MONOCRATICA**

**Giudice  
DOTT.SSA ELENA STOPPINI**

**Pubblico Ministero  
DOTT.SSA M. BEDOGNE'**

**Cancelliere  
SIG.RA A. BENVENUTI**

**Ausiliario tecnico  
SIG.NA V. LUCARIELLO**

**VERBALE DI UDIENZA REDATTO DA FONOREGISTRAZIONE**

**PAGINE VERBALE: n. 153**

**PROCEDIMENTO PENALE N. R.G: 852/15 - R.G.N.R. 1422/12**

**A CARICO DI: ALZATI RENZO + 17**

**UDIENZA DEL 27/06/2016**

**Esito: Rinvio al 01/07/2016**

---

## INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

AVV.DIFESA MUCCIARELLI.....	6
AVV.DIFESA ZACCONE.....	8
AVV.DIFESA MUSSA.....	11
AVV.DIFESA BORTOLOTTI.....	29
AVV.DIFESA BORGIA.....	35
AVV.DIFESA ZACCONE.....	40
AVV.DIFESA MALERBA.....	56
AVV.DIFESA ZACCONE.....	74
AVV.DIFESA MALERBA.....	83
AVV.DIFESA RUBINI.....	86
AVV.DIFESA PISAPIA.....	122

**Tribunale Ordinario di Ivrea - SEZIONE MONOCRATICA**

**Procedimento penale n. R.G. 852/15 - R.G.N.R. 1422/12**

**Imputato ALZATIRENZO + 17**

**Udienza del 27/06/2016**

Giudice

DOTT.SSA ELENA STOPPINI

Pubblico Ministero

DOTT.SSA M. BEDOGNE'

Cancelliere

SIG.RA A. BENVENUTI

Ausiliario tecnico

SIG.NA V. LUCARIELLO

**PROCEDIMENTO A CARICO DI – ALZATIRENZO + 17 -**

Si dà atto che:

- L'imputato Alzati Renzo è libero già assente, 420 bis, Avvocato Claudio D'Alessandro, sostituito dall'Avvocato Chiantore;
- L'imputato Bono Onofrio è libero presente, Avvocato Carlo Mussa, presente;
- L'imputato Calogero Giuseppe è libero già assente, Avvocati Bruno e Maria Teresa Del Duomo, sostituiti ex articolo 102 dall'Avvocato Achiluzzi;
- L'imputato Colaninno Roberto è libero già assente, 420 bis, Avvocati Cesare Zaccone e Francesco Mucciarelli, presenti;
- L'imputato De Benedetti Carlo è libero già assente, Avvocati Tommaso Pisapia, anche in sostituzione dell'Avvocato Elisabetta Rubini;

- L'imputato De Benedetti Franco è libero già assente, Avvocato Mittone, assente, sostituito dall'Avvocato Nicola Gianaria;
- L'imputato Demonte Barbera Filippo è libero presente, Avvocato Chiantore anche in sostituzione dell'Avvocato D'Alessandro;
- L'imputato Frattini Roberto è libero già assente, Avvocati Gebbia e Bortolotto;

AVV. DIFESA - (Fuori microfono) (inc.).

- L'imputato Gandi Luigi è difeso dall'Avvocato Giorgia Andreis e Antonio Fumara, entrambi presenti;
- L'imputato Marini Manlio è libero già presente, Avvocati David Fracchia e Luca Achiluzzi, quest'ultimo anche in sostituzione dell'Avvocato Fracchia;
- L'imputato Olivetti Camillo è libero già assente, Avvocato Nicola Menardo, anche in sostituzione dell'Avvocato Guglielmo Giordanengo;
- L'imputato Parziale Anacleto è libero assente, Avvocato Maria Rosa Marelli di fiducia del Foro di Como, sostituita dall'Avvocato Andreis;
- L'imputato Passera Corrado è libero già assente, Avvocato Guido Carlo Alleva del foro di Milano, sostituito dall'Avvocato Elisa Surbone;
- L'imputato Pistelli Luigi è libero presente, Avvocato Fiore Luca, presente;
- L'imputato Preve Silvio è libero già presente, Avvocato Fiore Luca, presente;
- L'imputato Smirne Paolo è libero assente, Avvocato Zaccone e Avvocato Malerba, presenti;
- L'imputato Tarizzo Pierangelo è già assente, Avvocato

Chiantore, presente.

GIUDICE - Comune di Ivrea, Avvocato Calosso sostituito dall'Avvocato Castelnuovo; Città metropolitana di Torino, Avvocato Peagno sostituito dall'Avvocato Castelnuovo; Inail, Avvocato Clerico, presente; Afeva, Avvocato Clerico in sostituzione dell'Avvocato D'Amico, per tutte le parti, quindi per Fiom, CGIL, poi c'è la Federazione lavoratori metalmeccanici uniti, Avvocato Vallese sostituito dall'Avvocato Caramellino; Fim, Cisl, Avvocato Lamacchia, sostituito dall'Avvocato Castelnuovo; Joly Lidia, Cesare Nicolin Mauro, Cesare Nicolin Claudia, Avvocato D'Amico sostituita dall'Avvocato Clerico; Nicoletto Alma Teresina, Viniuta Michele, Viniuta Vittorio, Avvocato D'Amico sostituita dall'Avvocato Clerico; Unione comunità collinare piccolo anfiteatro morenico canavesano, Avvocato Castelnuovo, presente.

AVV. DIFESA CASTELNUOVO - Alle 11:30 mi sostituirà l'Avvocato Bonfitto.

GIUDICE - Va bene, prendiamo già nota, Avvocato Bonfitto dalle ore 11:30, mi ha detto Avvocato?

AVV. DIFESA CASTELNUOVO - Sì, grazie.

GIUDICE - Associazione mutilati invalidi sul lavoro, Avvocato Bulgheroni e Avvocato Guarini.

AVV. DIFESA - Oggi sostituiti per delega orale dall'Avvocato (fuori microfono) (inc.).

GIUDICE - Va bene. Telecom, Responsabile civile, Avvocato Bell in sostituzione dell'Avvocato Santamaria. Chi tocca? Prego. È arrivato l'Avvocato Peagno. Prego.

**AVV.DIFESA MUCCIARELLI**

AVV. DIFESA MUCCIARELLI - Grazie Presidente, buongiorno, buongiorno signori Pubblici Ministeri. Parlo per l'imputato Colaninno, il mio intervento sarà particolarmente breve, non solo e non tanto perché abbiamo una piccola memoria, nella quale sono riassunti gli argomenti, ma anche perché prendo le mosse dalla richiesta di assoluzione dell'ufficio del Pubblico Ministero alla quale, ovviamente, mi associo e non sto neanche a illustrare l'argomento, peraltro secondo me solidissimo, indicato dal Pubblico Ministero, seppure in maniera sintetica, cioè sul tempo di latenza rispetto al periodo in cui il Dottore Colaninno ebbe incarichi in Olivetti come amministratore delegato. Dicevo signor Presidente che ci sono anche degli altri argomenti che sono sintetizzati nella breve memoria che attengono al nesso di causalità e al problema della posizione di garanzia delle deleghe, ma mi permetterei di sottoporre alla sua attenzione, signor Presidente, un ulteriore argomento legato a una questione temporale che funziona (inc.) così.

GIUDICE - La interrompo un attimo perché persone in piedi non possono stare, quindi qui c'è una sedia, dopodiché chiudiamo e non entra più nessuno perché oggi siamo un po' in condizioni... Avvocato trovi un posto che già siamo stretti, se poi stiamo in piedi... grazie, mi perdoni. Prego.

AVV. DIFESA MUCCIARELLI - Vi dicevo, un ulteriore argomento che è legato anche qui a un dato temporale che è facilmente riassumibile. Il Dottor Colaninno diventa

amministratore delegato di Olivetti il 18 settembre del 1996, la signora Perello che, signor Giudice, lei ricorderà perfettamente, è l'unica posizione tra le persone offese, collegata in capo... in tesi d'accusa alla posizione di Colaninno, è dipendente della Olivetti dal 1969 al 1999, al gennaio del 1999, quindi il periodo di sovrapposizione, se mi posso permettere questo termine un po' brutto, ma sintetico, fra l'attività lavorativa della signora Perello in Olivetti e il ruolo di Colaninno in Olivetti è dal settembre del 1996 al gennaio 1999 che fa due anni e tre mesi, il periodo di esposizione secondo l'accusa della signora Perello, va dal 1971 al 1999 perché sono circa 28 anni. Ora, oltre l'argomento che ha già correttamente speso l'ufficio del Pubblico Ministero sulla latenza, la mia è una domanda sostanzialmente retorica, voglio dire alla quale si risponde affermativamente anche avendo presente un criterio apparentemente causale che è quello seguito dalla Cassazione civile quando dice "si può scegliere secondo il criterio del è più probabile che non" bene, prendiamo pure questo criterio che, ripeto, non è un criterio di imputazione causale, direi che c'è un'evidenza logica non superabile, sicuramente è infinitamente più probabile, pressoché certo che il periodo rilevante non sono quei due anni e tre mesi su un arco di 28, direi che siamo ben oltre in senso favorevole alla posizione di Colaninno e peraltro c'è già la richiesta del Pubblico Ministero, ma proprio ci è venuto in mente questo argomento per dire qualche cosa che non fosse la ripetizione, si va ben oltre il

canone fissato dalla sentenza Franzese di cui lei conosce meglio di me e che le verrà millanta volte revocata in questo procedimento. La sentenza Franzese, mi riferisco, ovviamente, alla nota sentenza delle Sezioni Unite in tema di causalità, parla di un alto grado di probabilità razionale perché venga affermata la sussistenza del nesso di causalità e la responsabilità penale. Quindi direi che c'è l'evidenza dell'incontrario e io con questo signor Presidente ho finito il mio intervento, chiedendole l'accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero di assoluzione per il Dottor Roberto Colaninno e per le ragioni che adesso ho modestamente illustrato e quelle che sono indicate nella memoria che io ho firmato, ma che ha scritto l'Avvocato Zaccone per la realtà. Grazie Presidente.

GIUDICE - Grazie a lei.

### AVV.DIFESA ZACCONE

AVV. DIFESA ZACCONE - Posso concludere anche io così chiudiamo la posizione del Colaninno, signor Presidente. Noi abbiamo pensato, signor Presidente che esistono altre due motivazioni assolutamente robuste per giustificare una richiesta assolutoria del Dottor Colaninno e sono due motivazioni legate la prima alla prova, se vi è prova di una esposizione alla mensa nel periodo che ci interessa, quello che poco fa ha ricordato l'amico Mucciarelli e l'altra è un problema giuridico che è il problema dell'affidamento. Sul primo

tema, signor Giudice, lo dirò più espressamente, difendendo l'altra posizione, ma mi serve dire che già dal 1987 venivano fatti i monitoraggi e veniva controllato lo stato ambientale della mensa, l'unico luogo in cui la signora Perello sarebbe rimasta esposta, secondo la tesi accusatoria e abbiamo sempre avuto dal 1987 in poi dei risultati assolutamente rassicuranti, i Pubblici Ministeri li definiscono molto confortanti, ma assolutamente precisi, nel senso che sono dei numeri che indicano che siamo sempre molto al di sotto delle soglie che all'epoca venivano prese come punto di riferimento. Il punto di riferimento sono quelle soglie che oramai lei conosce perfettamente per non ripetermi ne parlerò dopo a proposito dell'indicazione che da il Dottor Silvestri e sulla quale i Pubblici Ministeri hanno costruito tutto il loro castello perché non c'è dubbio che quello che dice Silvestri non è un punto di riferimento per valutare se i risultati di quei monitoraggi fossero o no sotto la soglia e quindi non fossero sostanzialmente pericolosi. A tutte quelle operazioni nel 1987 se ne sono aggiunte altre, nel 1991, 1992 e successivamente, io ricordo solo, per essere molto sintetico come l'Avvocato Francesco ha fatto, che ci sono, per esempio, un documento Fornero, è il nostro documento numero 18 e un altro documento sempre Fornero che è il nostro numero 20 che dicono che nel 1991, 13 agosto 1991 e 20 agosto 1992, la situazione era perfettamente sotto controllo e che era erano stati fatti anche nel 1992 dei lavori di stuccatura che avevano portato a assolutamente evitare

qualsiasi dispersione di fibre. Voglio dire, detto questo, mi pare che ho già risposto alla contestazione, mi sembra assolutamente ovvio che le contestazioni che fanno riferimento alla violazione di regole contravvenzionali, la somministrazione dei sistemi di protezione o la formazione, non possono certamente far capo al Dottor Colaninno al vertice di una struttura di quella importanza e di quelle dimensioni e soprattutto di quella organizzazione della quale lei ha evidenza anche negli organigrammi.

Questo introduce il secondo argomento che è un argomento giuridico, sul quale oramai io credo, sulla scorta di quanto scriveva il nostro comune amico, cioè Giorgio Marinucci che noi ricordiamo con grande affetto, la Cassazione oramai ha sposato questa tesi dell'affidamento, cioè bisogna fare affidamento sul comportamento altrui, quando costoro hanno dei compiti ben definiti e soprattutto sono scelti accuratamente come persona che sono... che è nelle condizioni di svolgere quel lavoro. Allora, lei comprende signor Presidente, che per uno che viene prelevato dall'esterno, perché questa è la cosa straordinariamente importante, nel suo libro che ha scritto su questa cosa, Colaninno ricorda il messaggero che gli fu inviato alla società dove lui operava per chiedergli di assumere la direzione di Olivetti nel 1997. Allora, arriva in una struttura che è una grande struttura, lei conosce perfettamente attraverso gli organigrammi come era bene organizzata e come si può pensare che un vertice di quella importanza e

soprattutto in quel momento storico della società che non va mai dimenticato perché la società era sull'orlo del fallimento, come scrivevano tutti i giornali dell'epoca, io ne sono stato testimone, quindi sono io che ho accompagnato Colaninno in Mediobanca per cercare di risolvere il problema di Olivetti, beh, come si può pensare che questo personaggio possa occuparsi della dispersione delle fibre nella mensa quando evidentemente esiste una struttura così bene organizzata e in questo senso lei la conosce, ci sono due sentenze che io le ho citato nella nostra breve memoria che dicono che non si può ravvisare colpa quando è ragionevole affidarsi a una struttura che ha tutte le caratteristiche per assicurare sullo svolgimento dei compiti che le sono affidati. Queste due altre osservazioni mi sembra consentano di confermare la bontà della richiesta del Pubblico Ministero, quindi dire che l'imputato non ha commesso il fatto e in questo senso noi concludiamo.

GIUDICE - Grazie Avvocato.

AVV. DIFESA ZACCONE - Abbiamo questa breve memoria che le manderemo naturalmente.

GIUDICE - Grazie.

### AVV.DIFESA MUSSA

AVV. DIFESA MUSSA - Buongiorno Presidente. Avvocato Mussa. Presidente io comincio a depositarle nota udienza così se vuole mi può spiegare in quella che è una descrizione sintetica di quelle che sono le note più

approfondite.

GIUDICE - Grazie Avvocato.

AVV. DIFESA MUSSA - Ecco, il discorso per l'ingegnere Bono è un discorso che apparentemente potrebbe essere risolto da quelle che sono le conclusioni del Pubblico Ministero, ma le conclusioni del Pubblico Ministero rappresentano soltanto una parte di quelle che sono le note difensive riguardanti la posizione dell'ingegnere Bono perché ci sono altre situazioni al di là di quelle del nesso di causalità che mi pare valga la pena che vengono trattate. La prima di queste situazioni è il fatto che l'ingegnere Bono non è un dirigente, l'ingegnere Bono è un quadro, noi le abbiamo prodotto una documentazione consistente nella busta paga dell'ingegnere Bono, laddove nella parte più alta, subito sotto la scritta "foglio di retribuzione" c'è "qualifica Q" che significa quadro e questo è un discorso che mi sembra estremamente importante per quanto riguarda l'esistenza o meno di una posizione di garanzia, è un quadro, non ha deleghe, non ha potere decisionali in materia di spese, né in materia di intervento, situazione che si va ad avvicinare, si va ad unire a quelle della sua qualifica di RSSP. RSSP, badiamo bene, nel 1996 e nel 1998, siamo nel periodo immediatamente successivo al 1994, al momento in cui viene instaurata la posizione del RSSP, è in quel periodo che prima della sentenza della Corte di giustizia europea rappresentava l'RSSP come un soggetto con una funzione esclusivamente consultiva, senza poteri, senza la possibilità addirittura di essere

sottoposto a sanzioni penali. Soltanto successivamente, poi, con la sentenza della Corte di giustizia del 2001, successivamente nel 2003 col decreto legislativo viene instaurata, viene valutata in modo decisamente punitivo per la prima volta, la posizione dell'RSPP. Io le ho estrapolato una serie di sentenze, la più importante delle quali prima del 2001 non c'è niente, c'è una sentenza del Tribunale di Milano coerente con quello che le ho detto, la sentenza più importante è quella della Cassazione sezione quarta del 2008, la 6277 che io le ho riportato in gran parte, a pagina 66, ma della quale la parte più interessante è questa "il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è in altri termini, una sorta di consulente del datore di lavoro, i risultati dei suoi studi e delle sue elaborazioni, come pacificamente avviene in qualsiasi altro settore dell'amministrazione dell'azienda, vengono fatti propri dal datore di lavoro che l'ha scelto, con la conseguenza che quest'ultimo delle eventuali negligenze del primo è chiamato a rispondere. Orbene" e questa è la parte più importante "secondo lo schema del decreto il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è figura che non si trova in posizione di garanzia e non risponde delle proprie negligenze, in quanto la responsabilità fa capo al datore di lavoro".

Direi che questo è tutto quanto si può dire, è tutto quanto... è tutto quello in cui si può ricomprendere la posizione dell'ingegnere Bono per quei due brevissimi anni in cui è stato posto in questa posizione con

quelle caratteristiche, abbiamo detto, di mancanza di qualifiche dirigenziali, di mancanza di delega e di mancanza di potere dispositivo. E questo è un discorso pregiudiziale tutto il resto, direi, più che pregiudiziale ancora del discorso sul nesso di causalità. Ma vi è un altro discorso, se lei signor Presidente non dovesse accogliere questa valutazione della posizione dell'RSPP negli anni 1996 - 1998, a questo punto si imporrebbe una indagine approfondita su quella che è la possibilità che la signora Perello sia stata contaminata da fibre di amianto in maniera causale rispetto all'insorgenza del mesotelioma nel periodo in cui l'ingegnere Bono ha ricoperto questa qualifica dal 1996 al 1998. Ho fatto una disamina particolareggiata e lei troverà... questo è il contributo che abbiamo cercato di darle per ogni citazione che facciamo, il faldone in riferimento alle note che sono quelle a cui lei può accedere. Allora, la signora Perello lavora dal 1969 al 1970 a Scarmagno, successivamente Palazzo uffici di Ivrea dall'agosto 1971 al maggio 1977, poi a Scarmagno dal 1977 al 1988, alla Nuova Ico al 1989 al 1994, al centro studio Olivetti dal 1995 al 1999. Esaminiamo brevemente in queste situazioni quali contatti può avere avuto con l'amianto, quali contatti da un certo punto di vista strutturale, ovviamente, e non contatti inquinanti perché questo è un discorso che affronterà lei signor Presidente e i colleghi che difendono gli altri imputati, ma soltanto come presenza nelle strutture in cui aveva lavorato. Allora, Scarmagno, settembre 1969,

novembre 1970, la signora Perello lavora quale addetta al centralino del capannone A e in questo periodo non rientra fra quelli contestati nel capo H, il Dottor Silvestri consulente della Procura classifica l'esposizione come ignota, classe 8, la persona offesa ha affermato "il capannone è un lungo capannone, gli uffici erano ricavati lungo le finestre e sul dietro avevano fatto delle transenne" ma non ha saputo riferire nulla circa la presenza di amianto.

Palazzo uffici Ivrea agosto 1971 - Maggio 1977, nel capo di imputazione che "veniva esposta all'inalazione di fibre di amianto di cui era composta la controsoffittatura e dei locali mensa situati al piano primo sotterraneo corpo B e C del Palazzo uffici". Il fattore rischio secondo la Procura consisterebbe nelle fibre di amianto da cui era composta la controsoffittatura dei locali mensa, sarebbe un'esposizione passiva, ambientale, il Dottor Silvestri l'ha classificata come probabile, qui c'è la presenza di amianto nelle strutture. Ho elencato una serie di documenti con il riferimento faldone 1, produzione dibattimento Pubblico Ministero, eccetera, eccetera, che riportano questa situazione ambientale di cui ho detto, ho riportato anche i testimoni che negli esami dibattimentali... indicando poi le pagine in cui sono stati... da cui risulta la loro audizione, a sostegno di questa situazione, ripeto.

Lavora poi la signora Perello a Scarmagno dal maggio 1977 al dicembre 1988 e svolge mansioni amministrative presso l'ufficio controllo gestione nei capannoni B e D che non è ricompreso anche questa nella contestazione di

cui al capo H. Il Dottore Silvestri classifica l'esposizione come ignota e quindi classe 8, non è dato sapere se la signora frequentasse reparti di produzione, è quindi negativa. Alla nuova Ico officine H, la signora Perello lavora agli uffici piano terra dal 1989, 01 gennaio 1989 al dicembre 1994 come impiegata amministrativa. Secondo la contestazione, il fattore di rischio sarebbe consistito nelle fibre di amianto disperse dall'intonaco costituito da amianto in matrice friabile, cosiddetto floccato e secondo il Dottor Silvestri sarebbe una esposizione certa, di classe 1. Anche qui ho fatto l'elenco dei documenti con le rispettive indicazioni per la ricerca e l'elenco dei testimoni che nel caso specifico è il teste Sblendorio. Arriviamo al 1995 - 1999, periodo che ci interessa, continua a svolgere la signora Perello mansioni amministrative, ma nel centro studi non risulta vi fosse la presenza di amianto. E infine, capitolo terzo, mensa Ico dal 1989 al 1999, secondo il capo di imputazione, come impiegata amministrativa dal 1989 al 1994 presso le officine H e dal 1995 al 1999 presso la Sixtel. È interessante, importante notare che nel capo di imputazione si parla di rivestimento del soffitto e delle pareti del locale mensa e questa è la parte di imputazione che riguarda l'ingegnere Bono. Lavora quale impiegata e il fattore rischio sarebbe evidenziato nelle fibre di amianto disperse dall'intonaco costituito da amianto in matrice friabile, cosiddetto floccato, secondo l'Accusa, utilizzato per il rivestimento di soffitto e pareti del locale mensa.

Ecco, quello che io vorrei riuscire a dimostrare attraverso i riferimenti documentali e testimoniali, è che nella mensa non vi è mai stata la presenza di amianto aerodisperso. Un discorso generale che non è il discorso pregnante ancora, è che quella mensa di cui su internet, ma io voglio... ho allegato alle fotografie, vi era... erano esposte le fotografie, era un po' il fiore all'occhiello e non solo... ed è giusto perché non era solo una situazione da esibire all'esterno, ma era anche una situazione nella quale transitava il mondo e cioè transitavano gli operai, transitavano i tecnici, transitavano i dirigenti, transitavano i bambini delle scuole, transitavano tutto e questo lo dico perché questa affermazione è coerente, è confermata dalla quantità numerosissima di controlli e di valutazioni che erano fatte. A parte la valutazione visiva che era quella *ictu oculi* che passava sotto gli occhi di tutti quotidianamente, per cui 30 - 35 minuti come dice la signora Perello, nella quale passava il suo tempo alla mensa. I documenti che sostengono questa tesi della mancanza di amianto aerodisperso nel locale mensa, sono il... l'ho cominciata fin dall'inizio per mostrare che non è stata... non c'è stata una variazione, ma c'è stata un'attenzione continua. Il 13 febbraio del 1987 c'è una indagine sul materiale di rivestimento contenente amianto. Viene effettuata in occasione della promulgazione della circolare del Ministero della Sanità, la 45 del 1986 e presa in considerazione la zona della mensa Ico, il materiale definito è intonaco soffitto con superficie gommosa e

rugosa contenente amianto. Un mese dopo il Dottor Marini da una situazione dell'amianto e afferma in queste aree, tra cui mensa Ico l'intonaco del soffitto è del tipo mastice, pastoso che non da luogo al rilascio di particelle, quindi specificamente quello che è stato oggetto delle consulenze e di parecchie testimonianze, cioè sulla natura dell'amianto e sul modo, sulla formula col quale l'amianto si trovava in quella situazione.

Quello stesso anno, a maggio, ci sono le prime indagini su una situazione dell'amianto tra gli anni 1986 - 1987, punto di prelievo mensa Ico, concentrazione fibre amianto inferiore a 0,0039 fibre per centimetro cubo. Si precisa ancora e specificamente riguarda quella differenza fra soffitto e pareti, si precisa che si tratta di soffittature con intonaco costituito di agglomerato di consistenza gommosa con inglobate fibre di amianto. Il 10 aprile del 1988, l'anno dopo, una comunicazione della Fornero a Smirne con allegati i risultati dell'indagine ambientale effettuati presso la mensa Ico, zone (inc.) caffè, il giorno 09 aprile 1988, alcuni giorni dopo l'incarico manutentivo del servizio impianti che si era svolto il 26 marzo del 1988, i valori vengono definiti molto bassi, ai limiti ACGHI anche se superiori a quelli del 1987, aggiunge specificamente "a parte l'incertezza analitica quando i valori sono così bassi e sono relativi a fibre che potrebbero anche non essere di amianto" perché qui l'indagine è MOCF "bisogna tenere conto che le zone mensa erano diverse e comunque il valore più alto

rilevato è comunque inferiore ad altri valori che erano già stati segnalati al Sindacato, tipo Nuova Ico, piano terra, zona torni ed altri". Per la manutenzione la Fornero segnala "si sono effettuati i seguenti interventi, è stato asportato interamente anche lo strato di intonaco normale in modo da escludere presenza di amianto sulle putrelle ora a vista, su tutto il perimetro dell'area interessata all'asportazione è stata dotata della scagliola in modo da fissare lo strato di amianto confinante" è nella zona di confine fra la mancanza di amianto e l'amianto "ad ulteriori garanzie su tutta la superficie è stato infine applicato uno strato di collante silicato di sodio". Quindi contrariamente a quanto è stato affermato nella memoria della Procura, del Pubblico Ministero, dopo la requisitoria, non vi è stato quella particolarità di appesantimento del soffitto per l'applicazione del collante perché prima dell'applicazione del collante è stato asportato l'intonaco normale sulle putrelle.

L'anno dopo, il 09 aprile del 1988 ci sono i rapporti di prova, prelievi presso la mensa Ico, relativi all'indagine ambientale precedente e i risultati delle analisi sono da 0,0096 a 0,0136 fibre per centimetro cubo. Sono effettuati dopo un intervento manutentivo, ma sono al di sotto dello 0,02 fibre per centimetro cubo che sarebbe stato successivamente introdotto dal decreto ministeriale del 1994, il 06 settembre 1994. Ed ancora, la tabella riassuntiva delle valutazioni ambientali dei rischi a cura del Sesl che contiene la

valutazione delle attività interessata all'esposizione ambientale, in questo caso il dato interessante di questo non è una quantificazione che non c'è, ma il fatto che si evidenzia la consultazione preventiva delle organizzazioni sindacali effettuata dal personale di stabilimento di ciascuna sede, oltre al fatto che le organizzazioni sindacali non hanno presenziato ai prelievi. Il 13 agosto del 1991 c'è la verifica situazione ambientale nell'area della mensa Ico, Fornero, che dice "si tratta del controllo previsto dopo interventi di carattere impiantistico superfici contenenti amianto, ritinteggiatura del soffitto del piano terra lato sud della mensa, si allega il rapporto che è individuato come 65F Ico dell'01 agosto 1991, da cui risultano i valori 0,0025, 0,0039, 0,0028 all'esterno le fibre risultano 0,0028 fibre per centimetro cubo" cioè come il peggiore delle valutazioni all'interno. La Fornero dice "le fibre di amianto nel locale sono presenti concentrazioni molto basse dell'ordine di grandezza di quelle rilevate all'esterno" i valori tornano a essere quelli analoghi del maggio 1987 più bassi del 1988 e inferiori comunque ai TLV allo 0,1 che sarebbe stato fissato dal decreto legislativo 277 del 1991 e allo 0,002 introdotto nel 1994.

Ci avviciniamo al periodo dell'ingegnere Bono, il 09 marzo del 1999 c'è la valutazione dei rischi di amianto col decreto legge del 1991, il 277, sono importanti le misurazioni, ma è importante nuovamente il fatto che c'è la consultazione preventiva dei rappresentanti e

dei lavoratori che viene definita in questo modo. "La consultazione preventiva dei rappresentanti dei lavoratori è stata fatta dalla direzione del personale della sede, le organizzazioni sindacali, data anche la notorietà della situazione specifica derivante dai controlli periodici, non hanno segnalato situazioni particolari". A pagina 167 della valutazione si ribadisce "le aree teoricamente interessate, indicate in allegato non sono legate ad attività di lavorazione dell'amianto, ma esclusivamente alla presenza di quest'ultimo in manufatti tipo intonaco, in soffittatura e pannelli di controsoffitto. L'intonaco si presenta nuovamente..." e si ripete "in stato poroso, gommoso, nel quale sono annegate le fibre di amianto". In merito ai prelievi del Sesl "il numero delle fibre di amianto rilevate, livelli abbondantemente al di sotto di un decimo del limite, articolo 24 comma 3, i valori sono confrontabili con quelli dell'ambiente esterno". I risultati dei mimonitoraggi del 24 febbraio 1992 parlano per la mensa di 0,008 fibre per centimetro cubo. Il 09 marzo c'è la missiva di Abelli, quella famosa dell'intervento carbonaro, a Tarizzo sui prelievi "ho ricevuto dal Politecnico il risultato dei prelievi, i lavori fatti peraltro in modo carbonaro per l'installazione hanno lasciato uno strascico" la parte positiva, sto parlando di un periodo che interessa ancora l'ingegnere Bono, la parte positiva di tutta questa situazione è l'attenzione con cui il Sesl procedeva ai controlli, forniva indicazioni agli uffici.

Il 20 agosto del 1992 e cioè cinque mesi dopo, c'è la verifica della situazione ambientale nell'area della mensa Ico da parte della Fornero e cioè "controllo previsto dagli interventi di carattere impiantistico su superfici contenenti amianto, in questo caso l'intervento riguardava la ritinteggiatura del soffitto e del piano terra lato nord mensa. Le fibre di amianto del locale sono presenti in concentrazione molto bassa e dell'ordine di grandezza di quella rilevata all'esterno". I valori riscontrati sono tra, 0,0040 e 0,031 per centimetro cubo, ampiamente inferiori nuovamente ai limiti di legge e analoghi all'esterno che in quel momento dava 0,0036 fibre per centimetro cubo. Il 27 giugno del 1996, Presidente, l'ingegnere Bono viene nominato RSPP, la prima cosa che troviamo nella sua... nel periodo della sua nomina è il piano di rilievi ambientali dell'amianto per il 1997 che vengono previsti per il 17 e il 21 febbraio del 1997 e presso la mensa Ico sono indicati tre punti di prelievo e infatti il 05 maggio del 1997 c'è la comunicazione inerente la valutazione ambientale dell'amianto aerodisperso, in Ivrea, San Lorenzo e San Bernardo e la Arras del Sesl che scrive a Tarizzo e specifica che i valori emersi sono inferiori ai limiti di 0,1 fibre per centimetro cubo di cui al 277 del 1991. La valutazione ambientale per la mensa nei mesi successivi ottobre 1996 e marzo 1997 da dei risultati di 0,014 e 0,015 fibre centimetro cubo al primo piano e 0,018 e 0,014 al secondo piano. Sono inferiori, non solo al limite di riferimento di 0,1, ma anche a valori di 20 fibre litro

0,02 del decreto ministeriale. I valori però sono un po' più alti rispetto a quelli del 1992 e questo innalzamento dei valori non corrisponde a un effettivo aumento delle fibre di amianto aerodisperso e ce lo dice successivamente poi la valutazione del problema tecnico di cui si occuperà successivamente proprio la Arras. Nella tabella riassuntiva dei rilievi ambientali di amianto aerodisperso, a pagina 2 si dice, nota bene "le membrane utilizzate per i prelievi sono (inc.) cellulosa di diametro 25 millimetri (inc.) 0,8 micron, dal 1990 al 1992 sono state utilizzate membrane della ditta Sartorius senza reticolo, nel 1996 è stato utilizzato in parte un lotto sempre della stessa ditta con reticolo, successivamente abbandonato in quanto da una valutazione dell'RBE del laboratorio di analisi è risultato contaminato da fibre di tipo asbestiformi, successivamente è stato utilizzato in altro lotto privo di reticolo, valutato visivamente al microscopio idoneo ai prelievi".

Presidente c'è un'attenzione minuziosa sia nella periodicità, sia nel posizionamento, sia nella valutazione degli stessi strumenti che danno origine alle valutazioni, la mensa Ico è sotto controllo costante e accurato da parte di tecnici che non sono l'ingegnere Bono, ma dirigenti come la Dottoressa Arras, di chimici e di persone qualificate in materia. Il 07 aprile del 1998 sempre in periodo dell'ingegnere Bono, c'è la valutazione ambientale dell'amianto aerodisperso presso l'area occupata dalla (inc.) secondo piano di Ico. I dati del monitoraggio sono estremamente bassi, 0,0004

fibre centimetro cubo, cioè un cinquantesimo del limite del decreto ministeriale del 1998 ed infine tabella prelievi ambientali del 1988 con la ricapitolazione dei prelievi effettuati nel 1998 e la parte più interessante sono quelli effettuati al primo piano della mensa Ico dove i valori riscontrati sono di 0,00184 e 0,0151. Il 14 luglio del 1998 l'ingegnere Bono rassegna le proprie dimissioni e il 15 novembre del 1998 le dimissioni diventano effettive, non per questo viene dimenticata la mensa Ico che sarà oggetto di indagine ambientale nel 1999, agosto 2000, piano di lavoro Sadi divisione ambiente rimozione amianto, indagine ambientale nel 2001, indagine ambientale 2002, indagine ambientale 2003, non c'è uno solo di questi passaggi nei quali vi siano delle fibre che possono essere considerate pericolose o al di sopra dei limiti di legge.

Questa situazione documentale e che comunque dovrebbe essere esaustiva, è confermata dalle testimonianze. La signora Perello durante l'esame dibattimentale "quando mi hanno spostato all'ufficio H andavamo alla mensa della Nuova Ico, l'ambiente della mensa non era polveroso contrariamente a quello dell'ufficio in officina H e la pausa era di 35 minuti". Cacciola "il soffitto era verniciato, era un soffitto normale, non c'era controsoffittatura, era verniciato mi pare ci fossero i termini lunghi, lunghi vetri bassi". D'altronde le fotografie della mensa Ico, Presidente, sono esaustive al di là dei testimoni o delle documentazioni, non ci sono pareti, è tutta vetri perché è totalmente vetrata,

proprio per un effetto di luminosità, è quasi un effetto speciale, diciamo. Teste Cerbone, all'udienza del 15 febbraio "sulla mensa Ico ho fatto solo un campionamento una volta sola ed eravamo tranquilli, per 30 anni ho mangiato 30 anni alla mensa Ico, sempre siamo stati... tutti eravamo informati che la mensa Ico era di amianto l'avevo vista nel sussidiario alle scuole elementari". E ancora il teste Arras al 15 febbraio del 2016 "certo, ci stavamo tutti i giorni in mensa, quindi ce la guardavamo tutti i giorni, era sotto controllo, nel 2001 è stata bonificata secondo piano". Boltri all'udienza del 07 marzo. Nel 1986 Boltri entra nella direzione servizi centrali, cioè ufficio tecnico, si occupa dell'esecuzione degli interventi che venivano programmati dall'azienda per la riqualificazione delle aree e lui dice "era nel periodo in cui si trasformavano le fabbriche da produzione e servizio uffici "e per la mensa Olivetti è estremamente specifico "la mensa Olivetti è stata costruita sul finire degli anni '50, aveva una copertura isolata con intonaco termoisolante che era a base d'amianto, non è praticamente mai stato toccato, si sapeva che era un elemento di cui fare attenzione, non ha mai creato problemi, per cui non si è mai dovuto intervenire se non per un caso molto isolato, sotto alla produzione della macchina del caffè" cioè l'intervento manutentivo di cui ho parlato, a marzo 1988 "perché il vapore aveva reso instabile e c'era stato un piccolo distacco, si era intervenuti durante un weekend facendo una modifica localizzata, ma era un materiale direi molto solido,

non ha mai dato problemi" "che tipo di modifiche avete fatto?" Chiede l'Avvocato D'Alessandro "la modifica è stata l'allontanamento del pezzo di amianto che era caduto a terra, l'aspirazione delle fibre, il rappezzo con amianto e ripresa con colla". A domanda della difesa risponde dicendo che abitualmente mangiava alla mensa Ico e poi segue una lunga deposizione del teste Boltri che non fa che confermare che non hanno mai avuto dati preoccupanti, che mangiavano tutti in mensa, andavano i bambini delle scuole eccetera, eccetera. E questo direi che conclude il secondo argomento, secondo per la difesa, terzo, se calcoliamo quello del Pubblico Ministero, per quanto riguarda l'ingegnere Bono. Nel periodo in cui la signora Perello ha mangiato alla mensa Ico e per tutto il periodo in cui si è mangiato alla mensa Ico, in nessun momento vi è stata questa situazione di inquinamento ambientale e non è che non ci sia la prova, che ci fosse, ma c'è la prova che non c'era, che non nessuno ha mai potuto dimostrare il contrario, per cui manca l'elemento causativo della possibile responsabilità, se si volesse non aderire alla prima tesi per quanto riguarda l'RSPP.

Ultimo discorso, il discorso sul nesso di causalità. È stato velocemente concluso dai Pubblici Ministeri, dicendo, niente 15 anni, periodo di induzione, periodo di latenza, il discorso non è sufficiente il periodo in cui è stato... il periodo del momento dell'induzione non è stato sufficiente per potere attribuire una responsabilità all'ingegnere Bono. È vero, questa situazione è quella che sostenuta proprio da parte

dell'Accusa, dal Professore Magnani, il quale afferma, rifacendosi allo studio di (inc.) sul Journal Occupational Medicine, a pagina 39 scrive "lo studio include tutte le pubblicazioni con informazioni sulla latenza in gruppi di soggetti che hanno sviluppato mesotelioma doppia esposizione lavorativa ad amianto" in particolare sono stati revisionati 21 articoli che presentavano la durata del periodo di latenza per il mesotelioma maligno per un totale di 1690 casi. Questo particolare che può essere così di routine, secondo me è uno dei particolari più impressionanti di questa situazione. Quando la medicina e la scienza non riesce ad approfondire il discorso su una malattia contro la quale sta lottando, l'unico sistema, vale per il mesotelioma, vale per le leucemie, vale per i linfomi, l'unico sistema è quello statistico e in questo senso attualmente la possibilità di scambio di dati fra una parte e l'altra del mondo, è estremamente d'aiuto e cioè si fa una raccolta nel maggior numero possibile di casi, nel maggior numero di situazioni ambientali e personali possibili, dopodiché si cerca di trarre delle costanti attraverso questa valutazione in modo da capire se c'è un soggetto, ad esempio, che resiste come particolarmente, per fortuna, la signora Perello, alla malattia, o se c'è una tipologia di soggetti, di età di luogo di dimora che hanno delle caratteristiche particolari, si cerca di estrapolare da questa situazione, cioè si osserva, non si incide ancora perché non si può incidere, si osserva e la stessa cosa fa il Dottor Magnani, il quale dice "tra questi, per un

totale di 1690 casi, ne sono stati selezionati 1105 che soddisfacevano gli stessi criteri adottati. Di tali casi di mesotelioma, il 99 per cento presentava una latenza superiore a 15 anni, il 96 aveva latenza superiore a 20 anni, la probabilità di osservare un caso nel primo decennio dall'esposizione era zero, la mediana del periodo di latenza era di almeno 32 anni dall'inizio dell'esposizione" e la conclusione di tutto questo è quella che ha portato alla richiesta di assoluzione, è necessario che siano trascorsi più di 15 anni dalla prima esposizione per attribuire il mesotelioma all'esposizione all'amianto e quindi quell'esposizione avvenuta nei 15 anni antecedenti alla manifestazione clinica della malattia sono prive di rilevanza. I sintomi della povera signora Perello sono del 2011, l'ingegnere Bono lavora dal 1996 al 1998 e la conclusione è questa, è quella ovvia, da parte del Pubblico Ministero. Ci tenevo soltanto, da un minimo di costruito tecnico a questo, in modo da potere sostenere quella tesi che è stata sposata dai Pubblici Ministeri. Spero che le possa servire più che un discorso di certo scientifico innovativo che non pretendo di aver portato, i riferimenti che abbiamo (inc.) nella lunga quantità di lavoro e con il quale le sarà facile confermare e constatare quelle che sono le nostre conclusioni. Quindi le conclusioni in linea sono che l'ingegnere Bono venga assolto per non aver commesso il fatto in relazione alla posizione di RSPP, che venga assolto perché il fatto non costituisce reato per quanto riguarda la posizione relativa al nesso di

causalità.

GIUDICE - Grazie Avvocato. Bene, proseguiamo con? Prego Avvocato.

### AVV.DIFESA BORTOLOTTO

AVV. DIFESA BORTOLOTTO - Buongiorno Giudice, Avvocato Bortolotto per la difesa Frattini. All'ingegnere Frattini è contestata la morte del dipendente Ganiomego Emilio che è morto nel 2012, un dipendente che ha dedicato la sua vita professionale all'interno della Olivetti prima dal 1958 fino al 1981 nel comprensorio di San Bernardo, ma alle dipendenze della Olivetti SpA e poi dal 1981 fino al 1989 alle dipendenze della Ope, all'interno...

GIUDICE - Mi perdoni, vicino alla porta, nessuno, per motivi di sicurezza, là in fondo c'è una sedia, non fatemi più intervenire, davanti alla porta non rimane nessuno. Prego Avvocato.

AVV. DIFESA BORTOLOTTO - La posizione dell'ingegnere Frattini è rilevante in questa vicenda per un anno e due mesi perché da settembre del 1984 fino a novembre del 1985 assume la qualifica di amministratore delegato e di direttore generale dell'Ope. Allora, noi abbiamo fatto una memoria, ci richiamiamo ai temi di queste memorie, ci permettiamo brevemente di riassumere i punti più salienti, anche perché le tematiche che oggi affrontiamo, sono tematiche che sono state ampiamente affrontate nell'ambito di questa istruttoria dibattimentale, tematiche principali qui sono due, uno

è, ovviamente, quella della posizione di garanzia in relazione al rischio specifico che il garante aveva l'obbligo e il dovere giuridico di tutelare e l'altro è quello, per quanto riguarda la nostra posizione, della rilevanza dell'accelerazione del nesso di causa, tematiche che sono state affrontate dai nostri colleghi molto meglio di quanto possiamo affrontarle noi, sono tematiche che sono state lungamente ribattute e approfondite dai consulenti nel corso dell'istruttoria dibattimentale. La prima considerazione che noi vogliamo farle è quale struttura aveva l'Ope all'interno del gruppo Olivetti perché l'Ope in realtà, lei vedrà da un organigramma risalente al 1985 a firma dell'ingegnere Levi, si tratta in realtà di una divisione tecnica che è collocata nell'ambito della direzione generale operativa del gruppo Olivetti. È una struttura societaria che lavora nel comprensorio di San Bernardo come lavoravano tante altre aziende e seppur intrappolata nella struttura di una legal entity autonoma, in realtà, la Ope ha dei grossi limiti e i limiti sono quelli di un budget che viene sempre concordato con la direzione generale e di un insieme di disposizioni organizzative che partono da un ente centrale di controllo e che (inc.) poi tutte le società controllate. Allora, questo dato organizzativo è rilevante perché poi è un po' l'oggetto del quesito che è stato fatto nei confronti del consulente, l'Avvocato Guarini. Ora, io non mi sento di dire che la consulenza dell'Avvocato Guarini è sbagliata, mi sento di dire che forse è incompleta, ma incompleta perché? Perché... non

perché è incompleta la consulenza, ma perché forse il quesito, come è stato posto nei confronti del consulente non è stato così completo perché la ricostruzione del sistema di governance all'interno della Ope e la ricostruzione del sistema di governance della sicurezza, secondo me è stato ricostruito in modo parziale, tenendo conto di quelle che erano un po' le risultanze documentali, da visure camerali, ricostruendo un po' di quelle procure che devo dire, non per salvare il consulente, ma mi rendo conto che a distanza di 25, 30, 35 anni diventa difficile capire come funzionava una società, noi ci abbiamo provato consultando per lunghi e interminabili pomeriggi l'archivio storico della Olivetti e devo dire che è un'impresa epica, quindi assolutamente sono convinto che è stato fatto il possibile e quello che forse si doveva fare nel corso delle indagini preliminari, ma forse poi l'ha fatto il dibattimento, è cercare di capire se dal primo dato formale la ricostruzione della gestione rischio sicurezza e rischio amianto avesse una sua filiale di comando che non fosse quella classica, datore di lavoro dirigente preposto che conosciamo dal D.P.R. 547 del 1975, forse è un passo in più in una organizzazione complessa, come ha detto giustamente l'Avvocato Zaccone, ramificata e costruita per gestire ogni tipo di rischio, forse meritava un approfondimento migliore e un pochino più attento. Al di là di questo lei sa benissimo perché c'è stato ampiamente raccontato come era gestito il problema sicurezza all'interno della compagine aziendale, c'era un servizio che prima

si chiama Sosl, poi si chiamerà Sesl che era un ente centrale che aveva poi delle ramificazioni periferiche sulle varie realtà operative che aveva un compito che noi abbiamo sempre definito e lo ribadiamo, sostanzialmente non di linee, ma di staff, era un organo consultivo che aveva l'obbligo di monitorare i rischi, aveva una informazione normativa, di aggiornamento, di aggiornamento delle procedure, di aggiornamento delle istruzioni operative, i primi campionamenti sull'amianto partono proprio da un'attività del Sosl che dimostra una sensibilità molto avanzata perché ragionando con il pensiero di oggi è molto più facile, nel... a metà degli anni '80 il problema amianto era un problema molto lontano, il primo riferimento che abbiamo di cui abbiamo ampiamente discusso, è la circolare 45 del 1986, Frattini, ricordiamo, lavora nel 1985, al di là del Sesl e del Sosl bisogna capire poi chi poteva gestire e intervenire nell'ambito dell'organizzazione di sicurezza, quindi eravamo un organo consultivo, possiamo dire che fossimo agli albori dell'RSPP, ma a fianco abbiamo sicuramente qualcuno che gestiva la sicurezza. E pare dall'istruttoria dibattimentale che la sicurezza fosse affidata per quanto riguarda il comprensorio di San Bernardo, ai servizi tecnici di comprensorio e questo emerge perché ce lo dice...

GIUDICE - Chiudiamo, scusi, chiudiamo, proprio, non entra più nessuno, per motivi di sicurezza non entra più nessuno, ci sono le altre udienze, andremo di là, basta perché altrimenti poi veramente abbiamo dei problemi. Prego

Avvocato, scusi.

AVV. DIFESA BORTOLOTTO - E questo ce lo dice chi? Ce lo dice l'ingegnere Mosca che arriva a dibattimento e ci racconta che era lui che si occupava della sicurezza, si occupava perché così era strutturata la sicurezza, i servizi tecnici di comprensorio avevano il compito di gestire le problematiche inerenti la sicurezza e l'ambiente, avevano un potere di intervento, si confrontavano con il Sesi, quando c'era un problema, una riunione venivano convocati, non sempre, venivano convocati quando c'era necessità di intervenire su una problematica che investisse quel comprensorio. Ora, questo riconoscimento che potrebbe essere un riconoscimento in difetto ha poi in realtà un suo risvolto operativo, tant'è che l'ingegnere Pistelli nel 1983 da una delega all'ingegnere Mosca, quindi c'è un passaggio da una realtà di fatto a una realtà giuridica, poi bisogna dire la Procura l'ha contestata questa delega ritenendola non facente riferimento a tutti i requisiti standard della delega, forse confrontandosi con il testo dell'articolo 16, ma mi sembra un'affermazione apodittica perché è fuori dal tempo e soprattutto perché lo stesso Mosca che viene qui e ci dice che "ero io che me ne occupavo, ero io che avevo le competenze" lo dice così convintamente che se lei rilegge le trascrizioni, non gliel'ho riportato perché la annoierei terribilmente, ma c'è un momento in cui dice "andava tutto bene, c'era una cosa che però non mi piaceva che era quella degli scarichi idrici perché dovevo rispondere di cose che non erano

direttamente riconducibili a me, quindi un discorso di piena consapevolezza di quale rischio dovessi monitorare, a parte che in quell'epoca quel rischio non era ancora emerso, ma comunque c'era una struttura della gestione della sicurezza". E allora mi viene da riprendere in parte le parole che ha avuto prima l'Avvocato Zaccone sul principio dell'affidamento e mi chiedo che cosa potesse fare all'epoca dei fatti l'ingegnere Frattini che interviene per un periodo molto limitato di tempo e interviene in una realtà che è organizzata. Il problema di questa indagine è che secondo me questa realtà organizzata non è emersa e si vede benissimo, tra il quesito che è stato fatto dal consulente e le domande che sono state fatte in dibattimento dal Pubblico Ministero, sembra che siano due processi, voglio dire che ci sono due Pubblici Ministeri ed è vero, però il problema è che la gestione della consapevolezza di questo rischio, cambia, nella prima parte viene chiesta come era organizzata sostanzialmente la struttura operativa decisionale dell'Olivetti, nella parte dibattimentale invece si va ad approfondire quella che è invece la gestione specifica di quel rischio e in quel caso lì la domanda che dobbiamo porci è se l'ingegnere Frattini all'epoca dei fatti fosse effettivamente il garante del rischio amianto. Non lo era perché si è trovata una struttura organizzata e gestita ramificata in una struttura complessa, ma che era operativa. Alle domande che io stesso ho rivolto all'ingegnere Frattini a distanza di 30 anni dai fatti e con la difficoltà di ricostruire

tutto questo, la domanda sempre "ma c'era Mosca, c'erano i servizi di comprensorio, erano loro che gestivano questa parte" e soprattutto la cosa che ci è sempre stata detta, valenza o no, lo deciderà il Giudice, è che questi servizi si rapportavano direttamente con l'ente centrale, le decisioni venivano poi in quella sede prese.

Seguire la domanda che ha fatto il Pubblico Ministero in modo un po' provocatorio "se si doveva chiudere lo stabilimento lei con chi avrebbe dovuto parlare?" Beh, ovvio, in qualunque azienda se si chiude lo stabilimento si parla con l'amministratore delegato, ma la risposta che è stata data da Mosca è "ma comunque ne avremo parlato con gli enti centrali" pensare che non c'era un potere di spesa illimitato, è un'affermazione che non trova riscontro in nessun sistema di governance oggi esistente perché nessuna multinazionale che lavora oggi in Italia ha un amministratore delegato che ha poteri illimitati di spesa. Questo non è credibile, non è credibile dagli Statuti, non è credibile dalle visure camerali. Io avrei concluso, lascio all'Avvocato Borgia la parte nesso breve e la ringrazio.

GIUDICE - A lei Avvocato. Prego Avvocato.

### **AVV.DIFESA BORGIA**

AVV. DIFESA BORGIA - Grazie Giudice. Dunque, sarò molto breve, vorrei iniziare il mio brevissimo intervento con una considerazione di tipo personale, io sono in una situazione di evidente imbarazzo a dover riferire

rispetto a un tema così delicato e così complesso come il nesso di causa in materia di malattie professionali, quando prima e dopo di me si sono intervenute una serie di figure che potranno farlo in maniera anche più completa e sicuramente più interessante di quanto potrò farlo io. Dopodiché devo anche dire che sono abbastanza fortunata perché il caso che ci concerne, ossia l'imputazione formulata nei confronti dell'ingegnere Frattini è una imputazione che... un caso che non pare offrire il fianco a particolari criticità per una serie di, appunto, ragioni che adesso mi appresto ad illustrare e sono poi illustrate più diffusamente nella memoria che andiamo a depositare. Nell'ambito, appunto, delle mie considerazioni non farò riferimento, il Giudice non me ne voglia, a tutto quello che può riguardare le leggi epidemiologiche applicabili al caso di specie come emerse come illustrate dagli esperti intervenuti, un po' per le ragioni che ho già detto, un po' perché in realtà nel caso che ci riguarda, abbiamo ritenuto più importante partire da un altro punto, un punto che in realtà si pone come presupposto logico a qualsivoglia processo di accertamento del nesso causale in relazione alle malattie professionali, ossia prima di chiederci qual è la dose effettivamente rilevante, che efficacia possono avere avuto le dosi successive, dobbiamo chiederci "ma l'esposizione di cui si parla c'è stata, si è verificata, e nel caso in che modo, in che entità si è verificata?" Questo punto francamente è stato, a nostro parere, affrontato dalla Procura in una... con delle modalità che ci hanno destato alcune

perplessità, soprattutto con riferimento al caso di Frattini perché la Procura ci dice "l'esposizione per noi è certa". Ora, questo assunto nel caso di Frattini non ci pare condivisibile, adesso vediamo il perché, stiamo ovviamente, parlando di amianto nelle strutture, quindi una esposizione ambientale, una pretesa esposizione ambientale e noi abbiamo dei consulenti di parte anche del Pubblico Ministero che ci dicono l'esposizione deve essere comunque provata, visto che l'amianto strutturale di per sé non è un pericolo per la salute umana, deve essere comunque corredata da un'altra serie di evidenze empiriche, evidenze empiriche che nel caso che ci riguarda, cioè 1984 - 1985 evidenze empiriche tecniche non ne abbiamo, come non abbiamo d'altronde una normativa che impone di fare campionamenti ovvero di indagini ambientali in relazione alle strutture contenenti amianto.

Poi abbiamo però, qualche cosa abbiamo, abbiamo quelle di tre anni dopo per quanto riguarda il capannone di San Bernardo, maggio 1988, campionamenti che, come ha anticipato il collega Bortolotto, sono stati condotti, coordinati dal Sesl ente centrale con, ovviamente, la collaborazione delle, tra virgolette, periferie, le chiamo periferie, quali sono però gli esiti di questi campionamenti? Non dico una novità, cioè, nel senso, non voglio ripetermi, sono esiti che sono tutti, con riferimento quanto meno al capannone di San Bernardo, tutti sotto la soglia, sotto il limite indicato sia da una normativa all'epoca vigente, sia da una normativa evidentemente più consapevole che entra in vigore

successivamente. A questo dato... e questo è il dato che noi abbiamo, questo è. A questo dato si accompagna il dato testimoniale come emerso in sede di istruttoria, un dato testimoniale che tendenzialmente conferma il dato tecnico, rappresentando un ambiente, quanto quello del capannone sud e in particolare dell'officina Ope dove si assume abbia lavorato Ganiomego, un ambiente pulito, ben tenuto, in ottimo stato di manutenzione, c'è addirittura un contributo testimoniale che ci dice che l'officina Ope era il fiore all'occhiello della società, visitatori a clienti, rispetto al quale... rispetto a una formazione di questo genere diventa difficile immaginare che il capannone non fosse in buono stato di manutenzione. Dopodiché, a tutto questo si aggiunge un dato che per noi è assolutamente rilevante perché idoneo a nostro parere a recidere definitivamente qualsiasi presunto legame eziologico tra quanto viene contestato oggi al Frattini e il drammatico evento accorso al lavoratore Ganiomego, ossia che non risulta provato che il lavoratore Ganiomego, nell'epoca che ci riguarda, quindi 1984 - 1985, fosse effettivamente impiegato nel capannone sud e nell'officina Ope, nell'officina meccanica. Questo dato ce lo riferiscono due soggetti, due testimoni che non sono soggetti a caso, sono due colleghi di Ganiomego che ad espressa domanda rispondono, data in cui lui ha lasciato il capannone 1983 - 1984. Ora, è evidente che la memoria di un testimone possa essere un pochino scalfita dal tempo, dal trascorrere del tempo, però d'altronde questa è una

circostanza con cui ci si deve confrontare nel momento in cui si vanno ad accertare, si vogliono accertare dei fatti così risalenti nel tempo e peraltro noi non abbiamo altrimenti dati di segno opposto che ci dicono che invece lui era lì, abbiamo soltanto questi dati. Quindi riassumendo, non abbiamo un dato tecnico empirico riferibile a quella data, abbiamo delle testimonianze che ci dicono che in realtà la situazione era una situazione di base sotto controllo, i campionamenti successivi di poco al nostro periodo sono campionamenti che erano gli esiti che sappiamo interpretati come sappiamo dai consulenti e poi abbiamo il dato testimoniale che ci dice tendenzialmente non da sicurezza sul fatto che Ganiomego fosse effettivamente nel capannone sud in quel periodo. Allora, a fronte di questi dati che la Procura ha, come abbiamo noi, io mi chiedo, cioè, diciamo, l'assunto della Procura rispetto alla certezza dell'esposizione mi pare un pochino, come dire, azzardato, nel senso che non vi è un idoneo riscontro probatorio rispetto a nulla, rispetto all'impianto accusatorio della Procura e proprio per questo noi abbiamo ritenuto di, appunto, sorvolare su quanto diranno altri dopo di noi rispetto alle leggi epidemiologiche eccetera, tenendo comunque conto che noi stiamo parlando di una pretesa non provata, non dimostrata, esposizione, di, nel caso un anno, nel finire, appunto, dell'attività lavorativa del lavoratore. Ho concluso e quindi chiediamo a fronte di tutto questo che... questi brevi note che adesso depositiamo, che il Giudice voglia assolvere l'imputato

Roberto Frattini perché il fatto non sussiste, quanto meno ai sensi dell'articolo 530 secondo comma.

GIUDICE - Grazie Avvocato. Prego, proseguiamo con?

### AVV.DIFESA ZACCONE

AVV. DIFESA ZACCONE - Signor Presidente noi concludiamo per l'ingegnere Paolo Smirne e con l'Avvocato Malerba abbiamo ritenuto di dividerci i temi che dobbiamo affrontare che secondo noi sono sostanzialmente tre, il primo, credo che l'intelligenza dei colleghi che lei ha sentito prima di noi, ha già posto il problema, il primo problema che è il vero problema della causa, vi è stata esposizione a fibre di amianto di questi signori che si chiamano Ganiomego, Mariscotti, Viniuta e ci aggiungerei per il momento ancora Merlo sul quale dovremo fare un discorso separato, c'è la prova che vi sia stata esposizione a fibre d'amianto nei luoghi in cui costoro hanno operato e che sono precisamente individuati nella contestazione, questa è la prima domanda, il primo argomento che tratterò io. Un secondo argomento che a me parrebbe già inutile perché nel momento in cui abbiamo dimostrato che non c'è stata esposizione, la causa è finita, però ci pare necessario fare qualcosa in più e quindi segnalare quella che è stata l'attività dell'ingegnere Smirne nel breve periodo di sua responsabilità come direttore dei servizi generali e quindi in realtà quali erano i suoi compiti e qual è stata la sua attività e questo tema lo tratterà la collega Malerba. Un ultimo tema dovremo poi

affrontare, anche questo secondo me, inutile perché nel momento in cui abbiamo dato la dimostrazione dei primi due, il terzo servirà a poco, ma il tema della relazione causale tra quella che può essere stata la condotta dell'ingegnere Smirne e quelle che sono state le malattie di cui costoro sono stati portatori. Io mi permetterò di aggiungere, perché bisogna sempre ipotizzare che le cause possono avere un esito diverso da quello che si spera, qualche osservazione sulla costituzione di parte civile, enunciando poi quella che è una mia opinione, ma che è una opinione soltanto personale, come le dirò e come le spiegherò successivamente che hanno molto apprezzato le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, dicendo che le mie osservazioni erano puntuali e corrette, rispondevano perfettamente al dettato normativo, ma che tuttavia la giurisprudenza dice un'altra cosa e quindi... Comincio con la prima parte che è il vero problema, come facciamo a verificare se vi è stata esposizione in quei luoghi in cui hanno operato le parti offese e quale quindi la prova della condizione di questi luoghi perché noi stiamo parlando di una esposizione soltanto ambientale perché all'epoca dell'arrivo dell'ingegnere Smirne non c'era più utilizzo di alcun materiale di amianto, mi riferisco al talco, mi riferisco al ferobestos, ma è tutta roba che è finita prima del 1987, anno nel quale l'ingegnere Smirne ha assunto la posizione e noi abbiamo, insieme a questa indicazione temporale che è 05 maggio 1986, ottobre 1988, dico ottobre perché come abbiamo forse

già accennato, l'ingegnere Smirne viene comandato in trasferta in America a ottobre del 1988 e quindi lascia la posizione di direttore dei servizi generali. Allora, quali sono i luoghi? I luoghi sono bene identificati, sono i cunicoli di San Bernardo per Viniuta e il soffitto e l'intonaco del capannone sud di San Bernardo che riguarda Ganiomego e che sarebbe, secondo l'Accusa, costituito da amianto friabile, sarebbe la mensa per Mariscotti che ha solo questa indicazione, anche la mensa sarebbe, secondo che dice la contestazione, con soffitto e pareti costituite da amianto friabile e infine vi sarebbe l'officina H di Nuova Ico per Merlo, anche questa è una indicazione precisa, quindi lo ripeto, è dunque, sempre e solo una indicazione di una esposizione indiretta e ambientale perché è finito da tempo l'impiego di materiali contenenti amianto.

I cunicoli di San Bernardo, signor Giudice, che riguardano il signor Viniuta, si trovano in un fabbricato, quello di San Bernardo che è di proprietà Ope e sulla proprietà Ope abbiamo già detto, lei ha già sentito delle osservazioni, noi ne abbiamo scritte delle altre, il fabbricato è passato di proprietà della Ope che ha una sua struttura molto ben precisa, che ha un capo che è l'ingegnere Mosca che noi abbiamo ascoltato e che ha dato alcune informazioni molto precise. Volevo dire signor Giudice, mi spiace non averlo detto prima perché tutte queste cose che noi le andiamo dicendo cercando un po' di riassumere, le abbiamo scritte in una memoria, ma abbiamo anche allegato alla memoria una diligente opera ricostruttiva del nostro cliente che da

bravo ingegnere ha ricostruito tutta la posizione di questi signori e quindi lei troverà tutti gli elementi possibili e tutti i riferimenti possibili in quelle note che noi facciamo nostre, sottoscrivendole e producendole insieme alla nostra memoria. Mi sono interrotto perché proprio in queste osservazioni c'è una lunga trattazione del passaggio di proprietà di San Bernardo da Olivetti a Ope e della struttura che Ope aveva conservato, una struttura autonoma che aveva un suo capo, un suo bravo capo perché l'ingegnere Mosca ha detto che lui personalmente andava ogni tanto a controllare i cunicoli e vi passava quindi con una certa frequenza. Ecco, perché si dice che ci può essere stata per Viniuta un'esposizione a fibre di amianto quando come sorvegliante in un passaggio notturno che non poteva durare più di qualche minuto, dopo avere aperto con chiave la porta che chiudeva i cunicoli che quindi, come Ella può facilmente comprendere, non erano accessibili e soprattutto non erano un luogo di lavoro, perché i luoghi di lavoro non possono essere sotterranei come dice la legge, ebbene, come è possibile che si possa immaginare la dispersione di fibre d'amianto mentre il povero Viniuta che ci andava sì e no una volta alla settimana, ma non sempre perché evidentemente c'erano dei turni di lavoro anche in questo, come si può immaginare che potesse esservi una dispersione di fibre da queste condotte. Tutto questo nasce dalle fotografie che ha fatto il Dottor Silvestri, che le ha fatte 25 anni dopo, noi stiamo parlando di una situazione dei luoghi che i consulenti

dei Pubblici Ministeri hanno visto nel 2013, non ricordo esattamente il giorno, ma io ricordo perfettamente l'anno, 2013, quando il capannone era dismesso da più di 25 anni.

Come si fa a dire che, come hanno sostenuto i Pubblici Ministeri, l'ingegnere Smirne avrebbe fatto una scelta dissennata per questi cunicoli non provvedendo a una loro accurata manutenzione. All'epoca la manutenzione certamente c'era perché lo stabilimento funzionava, non era ancora stato dismesso, perché Mosca ci andava molto frequentemente e vedeva la situazione dei luoghi e perché, come abbiamo accertato nel dibattimento, questi cunicoli hanno un rivestimento duro che il Dottor Silvestri ha definito una crosta, aggiungendo che chi transita sotto le condotte non può assumere fibre del coibente che poi è costituito da amianto se le condotte sono mantenute in buono stato, quindi anche il Dottor Silvestri è d'accordo che se c'è manutenzione non ci può essere dispersione di fibre. E a una mia domanda ha risposto "se mantenuto in buono stato, di manutenzione non rilasciano" e quindi non c'è dubbio che è difficile immaginare che il signor Viniuta che aveva una pregressa esposizione lavorativa che Ella conosce e che non fa parte direttamente delle mie competenze, possa avere avuto un aggravamento della sua posizione, ne parleremo dopo, del problema dell'aggravamento di accorciamento della latenza, a seguito di una aerodispersione di fibre.

Allora, noi abbiamo anche qualche testimonianza di qualche utilità sullo stato di queste condotte, abbiamo un

teste che è Giacchino che ha detto "quando l'Olivetti era in buone condizioni c'erano le ditte che passavano a pulire anche i cunicoli" buone condizioni che non c'erano più nel 1996, come le ho spiegato prima, signor Presidente, e Boni che ha detto "mi ricordo che i tufi che passavano nei cunicoli erano ben fasciati con delle cose bianche, mi aveva colpito il fatto che questi tubi erano molto ben curati nel senso che le fasciature erano fatte molto bene, ecco, mi ricordo solo questo, poi se rilasciassero qualcosa a me, non risulta". Allora, nel momento in cui noi dovremmo valutare e questo è il discorso della relazione causale, se il povero signor Viniuta ha avuto una esposizione quando passava nei cunicoli per pochi minuti al giorno e per qualche giorno all'anno, dobbiamo domandarci se c'è la prova di una esposizione o se questa prova è una ipotesi perché non c'è dubbio che le condotte che sono coibentate normalmente sono coibentate con materiale contenente amianto perché serviva proprio a mantenere il calore e non c'è nessun materiale, lo chiamavano materiale magico, l'amianto, migliore dell'amianto per mantenere il calore, ma anche per proteggere dal calore esterno. Allora, tutte le condotte di questo mondo sono fatte così, credo che se noi andiamo nelle nostre cantine le vediamo così ed è anche chiaro che se andiamo a grattarle disperdono, ma se non grattiamo non disperdono e Viniuta che era sicuramente una persona intelligente, mi ha colpito la circostanza che avesse fatto il granatiere, il che mi fa pensare a qualcuno che ha fatto certamente un servizio militare

particolare, voglio dire, quindi disciplinato sicuramente, per bene, non peraltro l'avevano nominato sorvegliante, credo, il suo passato era indicativo in questo senso.

Allora, il problema non c'è la prova di una esposizione per Viniuta, non c'è la prova perché è una ipotesi che formulano i consulenti del Pubblico Ministero 25 anni dopo, ma quando vedono il disastro di questo capannone che adesso affronteremo quando vedremo la situazione di Ganiomego perché Ganiomego ha lavorato nel capannone e abbiamo visto le fotografie (inc.) lei, Presidente, e l'abbiamo visto anche noi il disastro di questo capannone, ma pensare che quel disastro risalisse al 1986 quando era funzionante il capannone e c'era Mosca, questo eccellente dirigente che se ne occupava personalmente, addirittura andando a percorrere i cunicoli notte tempo, mi pare che dire che ci sia la prova di una esposizione per Viniuta nel periodo, mi pare che si debba escludere. Questo è il mio percorso, signor Giudice, io voglio per ciascuno di costoro spiegarle come non c'è la prova e come in qualche caso noi abbiamo degli elementi di prova a nostro favore e come quelli portati dal Pubblico Ministero siano sostanzialmente fragili se non addirittura, vorrei dire, fantasiosi. Ganiomego, visto che stiamo parlando del capannone sud di San Bernardo, Ganiomego sarebbe stato esposto al soffitto e all'intonaco del capannone sud che sarebbe costituito da matrice friabile e qui consenta signor Giudice, una riflessione che mi sembra importante. Noi abbiamo spesso dei consulenti che

portano la loro passione nella loro attività di consulente, a noi non servono quelli lì, a noi servono delle persone che ci diano degli elementi obiettivi, tranquilli, Silvestri è sicuramente un grande esperto della materia, ma Silvestri non può venire a raccontare a noi che questo soffitto era costituito da materiale friabile inducendo in errore i Pubblici Ministeri che lo hanno scritto nel capo di imputazione, quando tutti i documenti dicono che non era così e questo è un rilievo, vorrei dire deontologico che bisogna fare nei confronti dei consulenti perché non si può inventare delle situazioni di fatto che sono ampiamente smentite dalla documentazione. Nessuno dei materiali utilizzati per i rivestimenti dei soffitti è risultato costituito da matrice friabile, in nessun documento degli atti del biennio che a noi interessano, ma anche successivi, si parla di amianto floccato nella mensa Ico e nelle officine H.

Ricorderà signor Presidente che anche i Pubblici Ministeri hanno un po' abbandonato questa storia del friabile perché non si può costruire un friabile dove non c'è e allora hanno ripiegato sulla possibilità, ma è una possibilità assolutamente ipotetica, che il soffitto potesse rilasciare perché non aveva, a differenza di altri locali, una ulteriore mano di fissativo, lascio a lei la valutazione dell'argomento, signor Presidente, ma voglio dire che noi abbiamo la dimostrazione che anche per il soffitto e le pareti del capannone sud era stato, e lo troverà in Messineo, era stato steso un ulteriore strato di materiale ricoprente privo di

amianto. Questa è la situazione del capannone sud. Non senza aggiungere, signor Giudice, che per l'ingegnere Smirne il problema è ancora un problema ancora diverso, ma non voglio sovrapporre gli argomenti perché non c'è dubbio che anche lì c'è una struttura, c'è una struttura di cui ci sono tre dipendenti, dirà l'Avvocato Malerba chi sono questi dipendenti e che cosa hanno fatto, la qualità di questi dipendenti, ma il capo riceve delle informazioni, le informazioni sono queste, le informazioni è che va tutto bene e che non c'è necessità di fare nessun intervento al capannone sud. Non dimentichiamoci che noi abbiamo un rilievo nel capannone sud, signor Presidente, perché il capannone sud ha avuto un rilievo nel maggio del 1988 che hanno dei risultati che io li ho espressi nella memoria, non voglio dirle dei numeri, li troverà scritti, è molto meglio così.

Ma vorrei aggiungere che il capannone... perché anche questa è una enfaticizzazione della posizione, si dice che il capannone sud era una cattedrale di amianto, questa è l'espressione che è stata usata. Certamente è una cattedrale d'amianto se noi guardiamo le fotografie, signor Presidente, ma chi può negare che le fotografie del 2013 mostrano uno stato del capannone assolutamente disastroso con il soffitto che è crollato, con le pareti incrostate che sono venute giù, ma cosa vuol dire questo, cosa vuol dire un accertamento 25 anni dopo, dopo l'abbandono, non è che hanno continuato a lavorare, l'hanno proprio abbandonato e non hanno fatto più manutenzione, allora non c'è dubbio che il soffitto

è venuto giù perché l'acqua si è infiltrata, abbiamo visto il pavimento pieno d'acqua, abbiamo visto le pareti tutte scrostate, non c'è dubbio, ma come si fa a sostenere che tutto questo avveniva negli anni 1986, 1988, gli anni di responsabilità dell'ingegnere Smirne perché in quell'epoca il capannone era abitato, vi si lavorava e c'era sicuramente quella manutenzione della quale Olivetti è stata sempre una buona interprete. Allora, vorrei ancora aggiungere che quelle condizioni lì, proviamo a immaginare che quelle condizioni lì potessero essere presenti nel 1986, ma cosa avrebbe fatto l'ingegnere Mosca? L'ingegnere Mosca avrebbe preso tutti per il colletto e avrebbe detto "ma cosa stiamo facendo" perché ci si lavorava, vorrei vederle quelle fotografie, signor Presidente, non si poteva quasi entrare dalle porcherie che c'erano per terra, quindi io sono convinto che la prova che l'esistenza di amianto e soprattutto che il capannone sud fosse una cattedrale d'amianto non c'è, ma noi abbiamo in più una prova positiva, i rilievi del 1989.

Vorrei dire che questi rilievi sono stati fatti in tre diversi posizioni, mi sembra anche questo importante per dire che non si può dire che siamo stati un po' sul (inc.) superficiali nei rilievi. L'altra cosa che ho appena accennato prima ed è la seconda riflessione che faccio sui compiti dei consulenti tecnici, lei sa che nella contestazione e anche poi nella discussione orale, i Pubblici Ministeri hanno sempre cercato di confrontare questi numeri che noi abbiamo nei documenti con il doppio dell'esterno, il doppio dell'esterno

perché Silvestri dice che questo doppio dell'esterno sarebbe la misura del limite, sarebbe il limite, il limite non sarebbero i TLV, quelli dell'ACGH, no, il limite sarebbe il doppio dell'esterno e questo, se mi consente, una colossale imprecisione, ecco, perché il limite del doppio dell'esterno, lo vedrà scritto a tutte lettere nella circolare ministeriale, il doppio dell'esterno è una misura che si fa dopo... per le scuole e per gli ospedali, dopo le operazioni di bonifica perché le operazioni di bonifica per le scuole e per gli ospedali devono portare a questo risultato, noi non siamo né una scuola, né un ospedale, quindi già l'idea di potere applicare un limite per scuole e ospedali, c'è anche la norma sulle imprese estrattive, ma questo mi pare ancora meno importante. Io ricordo perfettamente, signor Presidente, io ho cominciato a occuparmi di amianto negli anni '70 nella miniera di Balangero perché è la più grande miniera europea di amianto perché c'è stato un primo processo e ricordo perfettamente, è una cosa che ancora oggi mi turba e mi commuove come il capo di questa miniera che si chiamava Emidio Angelotti, io ricordo anche perfettamente il nome, sostenesse che tutto fosse perfettamente normale, lui è morto per mesotelioma. Le dicevo però signor Presidente, questa idea di Silvetri, fare questo paragone non è così e non è così perché questo non è un numero che può essere applicato alle attività industriali e che è limitato soltanto a quelle particolari condizioni, dopo le bonifiche, per le scuole e gli ospedali.

Direi che anche su questo non avrei altro da aggiungere, parlerei un momento di Mariscotti per il quale l'esposizione è solo alla mensa e sono particolarmente grato all'amico Mussa che ha fatto a lei l'exkursus di tutti gli accertamenti che sono stati fatti sulla mensa dal 1987, dice molto questa data, signor Presidente, perché dice che è l'arrivo di Smirne che cambia il mondo lì dentro, questo lo dirà meglio l'Avvocato Malerba, ma i rilievi cominciano nel 1987 e c'è questa, chiamiamola per adesso coincidenza. Allora, per la mensa io ho poco da dire perché noi abbiamo delle tabelle, lei le troverà riportate anche nella nostra memoria, danno dei numeri assolutamente rassicuranti, anche i Pubblici Ministeri dicono che sono sempre molto confortanti e vorrei anche aggiungere che nella memoria finale di Perelli e Pizzoni che sono i consulenti dell'Accusa, quando si occupano di Mariscotti, non parlano di questo problema della mensa, parlano di Mariscotti per i suoi precedenti che sono, possiamo dirlo tutti, drammatici, ma non per l'Olivetti sicuramente, ma certamente per altre esposizioni, ma è importante perché anche i consulenti del Pubblico Ministero abbandonano la possibilità di ipotizzare una esposizione a fibre di Mariscotti nella mensa. Dicevo, Mussa ha già detto tutti quelli che sono i valori, le troverà nelle tabelle. La domanda è che cosa si deve fare di fronte a dei valori che sono dei valori consentiti perché questa era il risultato della valutazione nel confronto non con quell'idea del Dottor Silvestri, ma con quelle che erano gli usuali

riferimenti all'epoca e quindi vorrei dire mi pare che si possa dire che non c'era possibilità di valutare in modo negativo questi risultati che ella vedrà rifiniti e indicati nella nostra tabella. Resta il caso di Merlo di cui credo parlerai tu probabilmente, io posso solo dire che parlo di Merlo perché ho una mia convinzione che poi l'Avvocato Malerba riespliciterà molto meglio, secondo me muta soltanto un dato finale che è quello della diagnosi, non c'è diversità in quelle che sono le strutture della fattispecie, io credo che devo occuparmi anche di Merlo perché Merlo sarebbe stato esposto, anche però questa volta in un luogo diverso, ma anche in questo luogo diverso noi abbiamo tutti gli elementi per potere smentire questa affermazione perché Merlo lavora nelle officine H di Nuova Ico e inoltre nelle officine H della Nuova Ico abbiamo dei rilievi ambientale del 1977 - 1978 che danno tutti e due dei risultati assolutamente rassicuranti, quindi non ci può essere stata esposizione per Merlo.

Veda, per la posizione di Merlo ci sono abbondanti incertezze, anche per quanto riguarda tutte le indicazioni che l'Accusa ha dato, ma non si va al di là delle solite osservazioni che non sono legate a dati obiettivi, ma sono legati a opinioni e a ipotesi e le ipotesi sono, le ha sentite, sostanzialmente due, dice "anche nei vostri documenti si dice che lo stato di conservazione dei soffitti e delle pareti è mediocre" siamo stati sinceri, ma a dire che è mediocre non vuol dire che era ammalorato e possibile fonte di possibile dispersione di fibre, ma mi sembra che ipotizzare

questo è ancora una volta fare delle ipotesi e non muoversi con i piedi per terra, vorrei dire che se si può usare una divertente frase di Flaiano che io ho avuto come amico caro, dice "mi pare che in certi momenti i Pubblici Ministeri abbiano i piedi saldamente appoggiati sulle nuvole". Detto questo, le risposte dell'Accusa quali sono, oltre questa, dice "non basta, i limiti non bastano perché voi dovevate andare al di là di quelli che sono i limiti perché la protezione deve essere una protezione integrata, quindi non importano i limiti" dicono anche di più per altre... il concetto, voglio dire, che si può facilmente mettere da parte "avete fatto le indagini a bocce ferme" ma certo che le operazioni di rilievo non si fanno mentre la gente mangia, questo mi sembra ovvio o non si fanno durante i turni di lavoro perché si disturba, ma torno all'altra affermazione che è un'affermazione secondo me che ha, come dico, una sua dignità nel senso che se si vuol dire che l'attività dell'impresa è un'attività pericolosa per il 2050, allora noi prendiamo tutta la giurisprudenza che c'è sul 2050 e ci accorgeremo che il 2050 non è più un caso di culpa anche se levissima, trattandosi di una responsabilità aquiliana, ma diventa un caso di responsabilità oggettiva e questo lo dice in maniera assolutamente palese la giurisprudenza civile, io non glielo ho citato perché è un'idea che mi è venuta adesso, ma voglio dire, è una responsabilità obiettiva. Voglio dire, anche questo modo di interpretare il 2087 che noi ci sentiamo sempre rimproverare in tutti questi processi di malattie

professionali, anche questo 2087, ma non è una norma... è una norma programmatica, non è una norma di imperio perché la norma si limita a dire che la valutazione dei doverosi comportamenti dell'imprenditore deve tenere conto dell'esperienza, dello stato dei lavori e della tecnica, quindi non si può dire che sia una norma precettizia, è una norma di programma che va integrata evidentemente con quegli elementi che come la stessa norma dice, si devono ricavare dalle particolarità di lavoro, dall'esperienza e dalla tecnica. Allora non c'è dubbio che è giusta questa affermazione e si può dire che sia o no condivisibile quella opinione che oramai la Suprema Corte ha adottato in tema di interpretazione del 2050, ma noi proprio la responsabilità obiettiva non ci piace, non siamo noi penalisti che possiamo accogliere queste novità che possono avere una loro spiegazione e io ritengo che possono avere una loro spiegazione in materia civile, non a caso gran parte degli Stati del mondo giudica questi episodi alla stregua delle leggi civili e soltanto di queste.

Allora, non si può pretendere l'impossibile perché l'eliminazione dell'amianto, lei signor Presidente l'ha sentito, non possiamo impedirlo perché ce l'abbiamo per la strada, ce l'abbiamo dovunque, lei ricorderà che tutto il materiale che riempie le traversine delle ferrovie sono pieni... è tutto materiale di serpentino che è pieno di amianto e il vento lì funziona, ecco, voglio dire, ce l'abbiamo dappertutto. Pensi signor Presidente, che esiste un procedimento a Torino per cui una società che si occupa di piste sciabili, avendo

fatto una modifica, ha toccato un terreno, sull'alta Val di Susa, esattamente al colletto verde dove io non potrò più andare, data la mia età e ha trovato che nella terra c'è dell'amianto, quindi l'amianto è ubiquitario, c'è dappertutto, ma, voglio dire, è difficile sostenere di dovere... che l'imprenditore abbia un dovere che va al di là di quello che la legge consente, non è possibile dal punto di vista giuridico, non ho bisogno di spiegarglielo, la colpa è la violazione di una regola, la regola noi ce l'abbiamo e la regola noi non l'abbiamo violata e non possiamo pretendere di più della regola, anche perché quello che noi abbiamo ottenuto nei rilievi del 1987 è poi scandito nella legge del 1991 e poi quella del (fuori microfono) (inc.). Allora signor Giudice, questo è quanto le volevo dire e mi scuserà se ho fatto qualche digressione perché il tema della responsabilità da impresa è un tema importante, esiste un bellissimo studio del Professore Trimarchi che risale agli anni '50 proprio su questo tema. Io sono convinto che quella giurisprudenza civile che può essere anche accolta, non può essere applicata al caso nostro, noi dobbiamo vedere se c'è stata violazione di una regola, la regola ce l'abbiamo, ce l'abbiamo anche a posteriori, ma ce l'avevamo anche allora con i riferimenti... quei limiti che non sono dei limiti cervellotici signor Presidente, sono dei limiti che fa un'associazione di igienisti industriali americani che si riunisce... che è il meglio del mondo, voglio dire, per queste valutazioni, nei limiti in cui queste valutazioni possono farsi

perché proprio di questo parlerò nella seconda parte della mia discussione, lasciando adesso la parola all'Avvocato, se lei consente, all'Avvocato Malerba solo per un ordine logico di discussione.

GIUDICE - Certamente.

### AVV.DIFESA MALERBA

AVV. DIFESA MALERBA - Allora Giudice, buongiorno, io prima di parlare della parte che abbiamo deciso che fosse la parte di mia competenza, devo fare con lei uno sfogo perché da ultima arrivata in questo processo, veramente da ultima, sono partita leggendo, come mi ha insegnato il mio maestro e come sono... ho l'abitudine di fare, dal capo di imputazione e devo dire che il capo di imputazione è stato ciò che più... di meno tranquillizzante io ho trovato perché se uno deve capire da che cosa si deve difendere, normalmente lo capisce leggendo il capo di imputazione e questo capo di imputazione dove viene contestato l'articolo 40 e 589, ovviamente, adesso non faccio avanti a lei in questa fase il problema del capo di imputazione perché è uno sfogo che mi permetto di fare perché credo che la (inc.) difesa sia capire cosa mi viene contestato, normalmente cosa mi viene contestato? Dovrebbe essere contenuto nel capo di imputazione e poi la requisitoria del Pubblico Ministero dovrebbe essere "ti ho dimostrato quello che ti ho contestato all'inizio" cosa che mi sia consentito, in questo processo non è assolutamente avvenuto e sin dall'inizio io ho

tormentato l'Avvocato Zaccone e altri colleghi che difendono altre posizioni, dicendo "ma mi spiegate" per mio limite, ovviamente, sono io che non avevo la capacità di leggere tra le righe perché in quei processi su strutture complesse come questo che io ho dovuto affrontare, normalmente, quando si andava a verificare se c'era una posizione di garanzia, allora su quella posizione di garanzia che non era soggettivamente posizione di garanzia, mi si veniva contestata l'omissione e soprattutto mi veniva contestato che cosa era stata la mia omissione. In questo capo di incolpazione, dico questo perché mi serve per passare ad affrontare in modo specifico l'argomento che è di mia competenza. Mi si contesta di aver cagionato, ovvero di non avere impedito che fosse cagionato, poi risolviamo, mi fanno... mi contestano la colpa generica, mi fanno l'elenco delle norme violate come colpa specifica, alcune sono norme per il datore di lavoro e il dirigente, altre non sono norme specifiche per il datore di lavoro e dirigente, argomento questo che non è di poco momento e poi mi si contesta genericamente alla fine, dopo proprio come ultima frasetta "ciascuno imputato con riferimento ai periodi di competenza e alla qualifica contestata". Allora, io che cerco di capire, ovviamente, dando per scontato che sono io che non sto capendo qualcosa, ho cercato di andare a vedere qual è la giurisprudenza su situazioni di questo genere e devo dire, c'è... ho trovato una serie di sentenze in cui si diceva che in situazioni così complesse molte volte c'è una

contestazione commissiva e c'è una contestazione omissiva e cito una sentenza del 2010 che mi è stata molto d'aiuto in questo processo, una sentenza di merito del Tribunale di Milano che veramente dimostra come certe persone... certi Magistrati, posso dire certe persone svolgono la propria professione con passione perché io credo che leggere questa sentenza nella precisione dei passaggi, dimostra proprio la passione che a volte guida il fare quotidiano e che fa sì che anche la banalità del quotidiano non sia mai una banalità del quotidiano, ma sia cercare di fare ogni giorno la propria parte. Dice questa sentenza che la recente giurisprudenza di legittimità in casi analoghi a questi, ritiene che l'impropria esposizione del lavoratore all'agente lesivo sia frutto di una determinazione di tipo organizzativo che ha rilievo condizionante, già che se il lavoratore non fosse stato addetto a quelle mansioni o comunque fosse stato posto in un ambiente salubre, l'evento non si sarebbe verificato. Certamente quindi, come ho detto prima, in ambito colposo ci possono essere profili commissivi e omissivi, però poi mi si deve specificare qual è il profilo omissivo che viene contestato a noi, certamente non c'è profilo commissivo perché io non potevo scegliere di fare la bonifica, questo è pacifico, non potevo scegliere di intervenire, allora mi si deve dire che cosa non avrei fatto, che cosa non ho fatto, mi si deve spiegare se potevo farlo quello che mi si richiede e soprattutto se nel caso io avessi fatto quello che mi si richiede, quella mia condotta avrebbe evitato

l'evento che mi viene contestato.

Allora, fatta questa premessa che è una condivisione di un problema e che mi serve come premessa al mio discorso, cosa dice poi il Pubblico Ministero quando arriviamo in discussione? Dice una cosa totalmente diversa e cerca di risolvere l'ampiezza di questa contestazione, però un po' in ritardo proprio, un po' in ritardo perché noi, Guarini e i... anche l'Avvocato Vaiman, partiva da una ricostruzione totalmente diversa, cioè parlavamo di altre cose, cioè Guarini, il collega ha già evidenziato alcuni passaggi di criticità, sì, ma parlavamo di un'altra roba perché partivamo da un capo di imputazione che diceva una cosa totalmente diversa da quella che il Pubblico Ministero è invece poi venuto qua a sostenere e per quanto riguarda la posizione invece dell'ingegnere Smirne cosa dice, con una richiesta di 2 anni e 8 mesi di pena per amianto strutturale e lo dico solo una volta perché lei conosce bene tutto questo processo, per avere omesso di proporre oppure di disporre, qualora avessero l'autonomia per farlo, se nei confinamenti che potessero impedire la diffusione delle fibre, omesso di rilevare la continua e persistente violazione della circolare 45/86, omesso di proporre e richiedere che le lavorazioni in attesa di bonifica venissero spostate in altri locali privi di rischio, richiesto tardivamente la bonifica solo nel 1991 - 1992, non c'eravamo più, ma non importa, per non aver fatto rilevare le presenze di amianto nei cunicoli di San Bernardo, cioè quel signore che fa il dirigente di un certo servizio deve andare a

dire a quelli dell'Ope di andare a rilevare i cunicoli di San Bernardo, per non avere segnalato la situazione che ha rilevato nel 1987. Allora, primo, questo mi contesti in requisitoria, la tua requisitoria sulla mia posizione è questa, peccato che quando c'è stata la contestazione e da quello parlo, di tutto questo non c'è traccia perché di questo non c'è traccia, ma qui si è tanto citata la sentenza Thyssen, ma è proprio la sentenza Thyssen che dice la Pubblica Accusa, fiore all'occhiello della Procura torinese che dice alla Pubblica Accusa, non lo leggo perché lei, signor Giudice, questa... sa meglio, conosce meglio di me la materia e io veramente per non avere la conoscenza che sicuramente voi avete in questo processo, sono da ultima, non è che posso dare un grande contributo, dico solo che l'abc dei processi, proprio la sentenza Thyssen dice che "occorre configurare già sul piano dell'imputazione oggettiva distinte sfere di responsabilità gestionale separandole una dalle altre, esse conformano e limitano l'imputazione penale dell'evento al soggetto che viene ritenuto" e l'ha detto prima bene l'Avvocato Bartolotto "gestore del rischio". Allora, si può dire in breve garante e il soggetto che gestisce il rischio e questo è un punto per me fondamentale, ovviamente, di questo ce ne siamo totalmente dimenticati.

Questo mi serviva per andare a vedere se è possibile ritenere che l'ingegnere Smirne a cui viene contestato anche il fatto che la rilevazione è fatta solo nel 1987, Smirne arriva a maggio 1986, nessuno si vuole prendere i

meriti di niente, Marini, marzo 1986 aveva già iniziato questa attività e questo è un dato, è un dato oggettivo con cui dobbiamo fare i conti. Su questo dato oggettivo un dirigente arriva e fa i conti e cerca di fare coi limiti del momento perché obiettivamente siamo in un periodo in cui la normativa è quella che è, cerca di fare quello che ritiene necessario fare in quel preciso momento. Non elenco perché sono noiosa e sarei noiosa, sono noiosa e sarei ancora più noiosa, quello che doveva fare la sicurezza... il Sosl, il Sosl, la Commissione sicurezza, il Comitato sicurezza, chiederei solo alla Procura di accorgersi che quando arriva l'ingegnere Smirne, il Sosl non c'è più, c'è solo il Sosl e il Comitato... la Commissione sicurezza non c'è più, si chiama Comitato sicurezza, anche il capo di imputazione su questo sbaglia. Smirne arriva, arriva da un contesto totalmente diverso dal contesto dell'Olivetti e questo è un dato e fa delle cose che poi andrò a dire. Si puntualizza molto sulle competenze che sarebbero dovute essere del Comitato sicurezza. Allora, il Comitato di sicurezza, che era vero, sicuramente l'elemento di tramite tra gli ambiti più operativi è la dirigenza, doveva promuovere l'applicazione della normativa e quindi poi questo mi serve perché dobbiamo andare a discutere qual è la normativa in quel momento con tutti i limiti dell'interpretazione di quella normativa perché nessuno può dirsi avere la certezza se bisognava fare una cosa o bisognava fare un'altra nel 1986 perché oggi, come ha ben detto l'Avvocato Zaccone, abbiamo certe conoscenze,

dobbiamo... e come ha anche ben detto una collega nella scorsa udienza "dobbiamo mettere gli occhiali che avevamo allora" però un dato è, questa... le competenze di queste aree erano con riferimento alla normativa che c'era in quel momento, è una precisazione che non mi sembra di poco conto. Allora, che cosa... non ripercorro quelli che sono i compiti della direzione generale, non ripercorro perché è noto, è assolutamente noto. Io però qua dico certamente io non ho cagionato la morte di nessuno perché non avevo poteri organizzativi, allora devo vedere se non ho fatto qualcosa. Io non posso fare adottare, come mi si contesta, io non posso fare adottare, io posso tutto al più segnalare, che è cosa diversa, non è una questione solo terminologica, è una cosa diversa, adottare vuol dire un comportamento commissivo, segnalare mi consente di dire "non hai segnalato" e poi qua c'è l'altro punto su cui la Pubblica Accusa ha fatto un grande discorso e secondo me, Giudice, non ha poi portato le conseguenze che avrebbe dovuto portare alla sua attenzione. Ha detto "sicuramente erano interventi macro" nel momento in cui tu dici erano interventi macro, dovresti sulle singole posizioni fare le dovute deduzioni, non le fai.

Riprendo perché credo che questo sia il punto, il passaggio che trova, la pagina 117 e 118 delle trascrizioni della discussione della Procura, dove dopo avere distinto il ruolo del datore di lavoro da quello del dirigente, distingue due categorie di dirigenti, il dirigente dei servizi generali dai dirigenti del Sesl, sono dirigenti di livello diverso, quelli dei servizi generali di

livello più alto, perché il Sosl dipende da loro. I dirigenti della direzione servizi generali sono titolari di posizione di garanzia *iure proprio*, posizione concorrente con quella del datore di lavoro, in quanto titolari di funzioni dirigenziali che si esplicano nel settore specifico della sicurezza, dico io che è solo uno dei tanti settori perché lei sa bene che il dirigente dei servizi generali aveva diversi settori da controllare, sono superiori i gerarchici del Sosl e con riferimento alla gestione... specifico alla gestione del rischio connesso alle fibre d'amianto, dice il Pubblico Ministero "almeno in parte è demandata al corretto e puntuale espletamento delle funzioni di verifica e di controllo da parte del Sosl e del servizio ecologia poi fusi nel Sosl" allora dice "quel rischio se lo gestiscono loro, ma tu comunque poiché sei superiore dei dirigenti di quelli che gestiscono quel rischio, a te sono richiesti certi comportamenti" dice il Pubblico Ministero. Arriva a dire "analoga posizione di garanzia è ravvisabile nel dirigente responsabile della divisione servizi generali, in quanto è in grado..." cioè questa è la contraddizione di quello che ha detto prima "in grado di gestire il rischio" perché gestiva il rischio? Perché operava trasversalmente su tutti gli stabilimenti di Olivetti, aveva le informazioni di tutti gli stabilimenti, certamente non è che neghiamo quello che è un dato di fatto, però avere l'informazione è di nuovo una cosa diversa da operare perché richiede, ovviamente, questo un filtro." Era

titolare di poteri organizzativi e gerarchici secondo l'organigramma "e poi andremo a vedere come ha esplorato questi poteri organizzativi" dal punto di vista soggettivo aveva la piena e completa cognizione di tutte le attività svolte, di tutti i documenti prodotti dal Sosl e dal Sosl nell'ambito della funzione di vigilanza che gli era demandata. La direzione servizi generali aveva la vigilanza sull'operato e tutti i dirigenti responsabili del Sosl riferivano e comunicavano i documenti che redigevano in materia di sicurezza del lavoro al direttore dei servizi generali".

Certo, io sono in copia, vedo tutto la documentazione, lei potrà vedere la memoria, vedo tutto, ma non mi sottraggo, è vero, vedo tutto, poi vediamo che cosa ho fatto. Io ho un controllo dei dati che qualcuno mi fornisce, la gestione del rischio non è la valutazione di dati, la gestione del rischio, ma lo dice il Pubblico Ministero stesso, che l'effettiva gestione del rischio ce l'aveva prima il Sosl e poi il Sosl, ma perché? Perché è colui che ha l'effettivo contatto con la situazione di fatto e non si può chiedere all'ingegnere Smirne dirigente che vada a vedere i cunicoli, infatti poi a un certo punto il Pubblico Ministero perché ha sbagliato, come ho detto prima? Ha sbagliato perché non ha ordinato di andare a fare i rilevamenti sui cunicoli, ma questa è una condotta che non è ascrivibile a me, a me si può dire "caro ingegnere Smirne, poiché tu avevi dei dati e li avevi tutti, dovevi svegliarti e dovevi comunicare a chi

stava sopra di te che bisognava fare delle cose" allora, questa sarebbe stato il mio profilo di colpa, cosa che non mi è stato contestato perché non mi è stato contestato quello, ma poi andremo a vedere se c'erano i presupposti perché io facessi questo, perché questo è l'altro... ma è pacifico che la gestione del rischio vero, io non ce l'ho perché io non ho un rapporto effettivo con la situazione di fatto, non mi si può richiedere che in quel ruolo vada a vedere gli stabilimenti, devo andare a dire "i rilievi fateli là piuttosto..." è una roba che si chiede a me, allora, tu mi devi dire "tu avevi la situazione sotto mano, avevi tutti i dati e non hai fatto quello che dovevi fare" questo sì, allora andremo a vedere se è questo, così non mi è stato detto. Io non controllo una situazione di fatto che mi viene descritta, andiamo a vedere, cercando di non ripercorrere ciò che è stato fatto da altri difensori e dall'Avvocato Zaccone, che cosa abbiamo fatto noi. A livello organizzativo, primo, mi ripeto, arrivo nel 1986, sono in Olivetti dall'inizio del 1986, tant'è che Marini quando manda quella comunicazione poi (inc.) arriva anche a me, sono lì dall'inizio del 1986, fino a maggio faccio l'assistente di Garelli, poi mi danno questo incarico, la mia casellina ce l'ho, l'organizzazione è complessa, faccio quello. Nel frattempo devo fare i conti con la circolare 45 che parla, si è già detto alla noia per lei, di ospedali o scuole, e devo fare i conti con, poi la legge dell'ottobre 1986, ma vado con ordine.

La prima cosa che faccio perché sono un ingegnere al 100 per

cento, capisco che ho bisogno di un aiuto e poiché io posso incidere dal punto di vista organizzativo chiedo che mi affianchino, non perché non apprezzi, perché non potrei non apprezzare Marini, ha fatto già prima quello che non doveva neanche fare, ma ritengo che aiuto di competenze specifiche proprio sull'amianto possano essere importanti in un momento comunque in cui il problema è nell'aria perché non mi sottraggo, è vero, in quel momento il problema c'era, non c'era la strada per risolverlo, non c'era l'indicazione, ma il problema ce l'avevamo, non possiamo dire che non ci fosse, era la legislazione che non ci dava una indicazione tranquillizzante. Chiedo l'aiuto di Abelli, viene nominato Abelli, chiedo poi anche che sia nominato un altro dirigente Marini perché nel 1986 ahimè devo anche fare i conti con quel bellissimo incendio che avviene a fine 1986 e devo impegnarmi nella predisposizione di quel piano antincendio, quindi 1986 arrivo. Quello che viene fatto, lei lo leggerà, non glielo ripeto, tutte le rilevazioni ci sono, ma qual è il punto, Giudice? È che appena arriva questa... Marini addirittura parla prima della circolare della Regione Lombardia, quindi addirittura prima della legge del luglio, ma quando arriva la legge del luglio, io perché sono sempre fatta nello stesso modo, sono andata a prendere questa legge del luglio e mi sono chiesta se uno... se c'è questa legge io leggo che cosa stabilisce questa legge e che cosa questa legge mi richiede e la prima valutazione che questi signori fanno che è sugli uffici che fa la Dottoressa Ravera, è una valutazione che viene fatta

sulla base di quella normativa e di quella normativa che stabilisce un esame visivo dei locali e sulla base dell'esame visivo, una classificazione dello stato della costruzione, lei sa tutto e mi scuso se ripeto. E quindi loro partono da quella classificazione a cui ha fatto riferimento anche prima l'Avvocato Zaccone, dove a un certo punto è vero, c'è scritto che è mediocre, io che non mi sottraggo a quelle che sono le evidenze del processo, dico secondo la legge per gli ospedali e per le scuole quando c'era mediocre avresti dovuto intervenire, sottolineo però, secondo la legge per gli ospedali e per le scuole e questo dato... e il dato che io questa rilevazione la faccio subito dopo, non è un dato che vale zero e io sono lì dentro da maggio 1986, questo lo faccio alla fine del 1986 subito sulla palazzina uffici e poi mando e non lo dico perché la volta scorsa l'Avvocato Achiluzzi ha fatto l'elenco di tutte le lettere e quindi è inutile che io faccia altrettanto, e mando... si manda, si fa un monitoraggio. Allora, quale... questo monitoraggio lo fanno sicuramente i responsabili del Sesl perché già Sesl... e lo fa il... e ovviamente, è un monitoraggio che viene condiviso perché aveva quel ruolo, è ovvio che non si può dire "non abbiamo condiviso un metodo" però ciò che mi preme rappresentare alla sua attenzione, Giudice, darle come argomento di valutazione, è che comunque in quel momento già subito loro partono a fare una valutazione, mi si contesta come colpa generica che io non ho fatto niente prima del 1987, non ho fatto niente prima del 1987, a parte

che qualcosa ho fatto e perché nel marzo 1986 Marini la lettera la manda e non c'è neanche la legge e poi io, ingegnere Smirne arrivo nel maggio 1986, gestisco incendio con un investimento anche molto importante della Olivetti su quella costruzione e poi dico "incominciamo a fare il monitoraggio" faccio il monitoraggio e qual è l'elemento che do ancora alla sua valutazione, Giudice, che oltre a procedere alla... a catalogare tutti gli edici, stabilisco anche che vengano effettuate delle misurazioni, le misurazioni non le faccio sulla base di una legge perché in questo momento noi abbiamo la legge del luglio che non ha un indice di valutazione della presenza di fibre perché in quella legge lì non c'è un parametro di valutazione, c'è un metodo di esame della situazione degli stabili e da questo esame si può scegliere... si dovrebbe, nel momento in cui la situazione degli stabili è mediocre o pessima, si dovrebbe intervenire. Ripeto, io c'ho un'industria, faccio i conti con una situazione in cui, ovviamente, non è che chi lavora in una struttura debba avere meno tutela del bambino o del malato, assolutamente no, però mi sia concesso dire "mi date un attimo di tempo" cioè posso almeno capire che cosa devo fare e quando eventualmente lo devo fare? Cioè questo metodo... perché poi andiamo a vedere il metodo, oltre a questo si va avanti, cioè loro dicono "avendo fatto questo esame della situazione, stabilisco anche che si facciano prelievi massivi e prelievi successivi per vedere se nell'area ci sono polveri disperse". Se lei, come sicuramente avrà, Giudice, che avrà già fatto,

l'attenzione di andare a vedere i risultati del Politecnico perché lì, altro pasticcio di tutta questa prima fase è che non si capisce se devo utilizzare il microscopio ottico, contrasto di fase o il microscopio elettronico, non capisci se si parla sempre... almeno ci dovremmo mettere d'accordo su quale unità di misura utilizziamo per stabilire la percentuale di fibre quando andiamo a stabilire la percentuale di fibre, però quando noi andiamo a stabilire la percentuale di fibre facciamo già una cosa che è diversa da quella che richiede la circolare 45 perché a quel punto lì io dico oltre ad avere fatto questa valutazione, io dirigente con la mia struttura, dico, oltre ad aver fatto questa valutazione che la legge ospedale e scuole mi richiede, andiamo a valutare se ci sono presenze di amianto nell'aria e quindi incominciano le valutazioni.

La prima valutazione... l'esito della prima valutazione che viene dal Politecnico, Giudice, lei vedrà che è lo stesso Politecnico a dire "guardate che è difficilissimo capire se in questo pezzo di materiale ci siano o non ci siano fibre di amianto perché..." e fa una serie di valutazioni tecniche. Utilizziamo a quel punto noi questi TLV degli igienisti americani, facciamo una scelta, in quel momento facciamo una scelta. Allora, in un momento in cui la legge non c'è, siamo nel 1986 - 1988, io faccio il dirigente, se i tubi nel cunicolo sono crepati, non sono crepati, se ci sono pezzi non lo posso sapere io, me lo devono dire... almeno quello me lo devono dire, poi se mi danno una serie di dati e su questi dati io gestisco il rischio,

ma io gestisco il rischio di quei dati che mi sono stati forniti, se qualcuno mi viene a dire "da quei dati tu potevi nel 1986, 1987, 1988 percepire elementi di rischio" allora ci sarebbe una mia responsabilità, ma Giudice, quei dati si possono considerare dati che rappresentano una situazione di rischio? Non lo ripeto, l'hanno detto tutti, sono sotto soglia anche per quanto riguarda poi il TLV che poi viene inserito solo ad ottobre del 1986 per le miniere di amianto, quindi in quel momento il TLV non serve a noi, noi utilizziamo per scelta di metodo perché siamo un ingegnere e abbiamo una testa con una procedura che poi è quello che dovrebbe salvare perché almeno uno dice "ho utilizzato questo metodo, controlla tu e controllo io" parliamo la stessa lingua, cerchiamo di parlare la stessa lingua, io cosa dovevo andare a dire, scusate, lui che era la persona che veicolava il dato comunicatogli all'amministratore delegata, cosa doveva andare a dire "scusate, c'è questo dato che non è un dato sotto soglia, non è un dato... che io ho rilevato anche se non ho rilevato, che ho rilevato perché ritengo che debba esserci giustamente una sensibilità per quanto riguarda la salute dei lavoratori, l'ho rilevato, questi sono i dati" potevo andare a dire "intervenite con una bonifica in quel periodo?" Giudice, gli contestano di non avere fatto le rilevazioni nel momento in cui avveniva la manutenzione, gli viene detto "tu... il dato era sotto soglia, ma in realtà hai sempre monitorato una situazione di fatto senza manutenzione in corso" questo

gli viene contestato. Non è vero, la Cerruti con onestà ha detto "ci sono rilevamenti anche in un momento in cui avveniva la manutenzione" allora, se tu fai rilevamenti anche in un momento in cui avveniva la manutenzione vuol dire che il problema che in certi momenti l'area può contenere più fibre, te lo sei posto, tant'è che lei e non lo ripeto, se va a vedere questo schemino dove ci sono tutti i rilevamenti, lei vedrà che nel 1987 e nel 1988 c'è un elenco di rilevamenti continui anche in momenti in cui avveniva la manutenzione, quindi questo dato di fatto che porta alla sua attenzione il Pubblico Ministero, contrasta con quello che emerge da tutto... dall'istruttoria dibattimentale, un dato riferito da un teste che non è certo un teste a favore dell'ingegnere Smirne, ma le dirò di più, Giudice, che nel momento in cui si interviene con questa grossa... con grosso intervento dopo l'incendio, anche in quel momento è stato oggetto di una domanda dell'Avvocato Audisio, non si procede a una bonifica, però si cambiano dei pannelli perché nell'occasione... cioè il problema ce l'abbiamo, in quel momento il problema ce l'abbiamo sotto controllo, stiamo monitorando per vedere che cosa e quando e se dovremmo gestire questo problema in un modo o in un altro.

Anche il fatto che viene contestato a Smirne che non sia stata adottata una regola di comportamento nel momento in cui si interveniva per la manutenzione e l'ultima delle varie contestazioni sotto un profilo di colpa specifica, contrasta anche questo con la situazione che

è emerso in questo processo perché è pacifico che Marini a un certo punto viene spostato proprio per cercare di elaborare delle buone procedure nei momenti in cui si interveniva e nel 1988 e lei agli atti ha la bozza di regole da seguire nel momento in cui si procedeva alla manutenzione, quindi anche questo profilo che viene ascritto all'ingegnere Smirne contrasta con i dati che emergono da questo processo. Poi non mi sottraggo a un'altra questione che secondo me va affrontata, i TLV non interessano, il problema non è se c'è la soglia, non la soglia del TLV, c'è un rischio, io dico non è un rischio che gestisco io, io gestisco solo il dato della valutazione di quel rischio, ma andiamo oltre. Diciamo, il rischio c'era, a prescindere dal fatto che si raggiunga o non si raggiunga la soglia di TLV tu dovevi fare tutto quello che si poteva fare per evitare quel rischio perché questa è... c'è questa giurisprudenza che dice "tu non sei salvo perché non hai superato il valore previsto dal TLV" però Giudice, primo, quella giurisprudenza fa riferimento a situazioni non di amianto strutturale, è ovvio che lì qualcosa puoi fare, qua siamo nel 1986 - 1988, abbiamo una... perché io lavoro, ho questa posizione in quel periodo, devo fare i conti con l'amianto strutturale. Giudice, quella giurisprudenza dice che comunque tu devi rapportarti con quelle che erano le conoscenze del momento, la normativa del momento. Allora, è possibile richiedere a me, dopo tanti anni, dopo che abbiamo fatto i sopralluoghi nel 2013, parlo della situazione del capannone di San

Bernardo, oggi con gli occhiali di oggi mi devi dire che allora tu dovevi pensare che il tuo mancato... la tua mancata segnalazione di soglie che non erano soglie allarmanti poteva evitare che questi poveri signori, ahimè poveri signori che sono mancati, morissero perché questo è il ragionamento, cioè mi si deve dire "se tu Smirne avessi segnalato, avrebbero fatto partire una operazione di bonifica e quindi questi signori non sarebbero morti" l'Avvocato Zaccone ha già detto tutto di queste singole posizioni, credo che questo ragionamento non sia in nessun modo giuridicamente fondato. E poi, e finisco, il nostro consulente ha detto molto sul fatto che non bisogna fare riferimento al dato della bonifica perché è scorretto applicare questa valutazione perché in realtà la legge che prevede il (inc.) è solo con riferimento a scuole e ospedali e comunque ha ribadito più volte che al di là della misurazione, metodo di misurazione su cui ho già detto, comunque quei valori erano sempre inferiori, anche utilizzando, sì, il TLV del 1991 e del 1994. Io con questo mi fermo e passo la parola all'Avvocato Zaccone.

GIUDICE - Grazie. Avvocato Zaccone lei parla ancora per quanto?

AVV. DIFESA ZACCONE - Un quarto d'ora.

GIUDICE - Allora, okay, facciamo la pausa dopo, le lascio tutto il tempo che vuole, è solo per organizzare la pausa.

### AVV.DIFESA ZACCONE

AVV. DIFESA ZACCONE - Devo parlare di un tema enorme, ma faccio presto perché io ho sempre sostenuto che noi abbiamo due grandi problemi nel diritto penale, è vero Francesco? Il dolo eventuale e il 40 capoverso, sono due problemi inesistenti perché il dolo eventuale non esiste e il 40 capoverso è talmente chiaro che non ha bisogno di tante indicazioni, però lei conosce la giurisprudenza meglio di me. Parlo della causalità, ma sotto due aspetti, il primo è il tema secondo me irrisolto, se eventuali successive esposizioni possono avere un'importanza forse non già nella determinazione dell'exitus, ma nell'abbreviazione della latenza o dell'aggravamento della malattia. Secondo alcuni consulenti che lei ha sentito, tutte le esposizioni sono rilevanti per l'insorgenza del mesotelioma e persino l'affermazione che godeva di grande credito fino a poco tempo fa, tanto che l'abbiamo vista e l'abbiamo letta in molte perizie che abbiamo letto recentemente, l'affermazione che dopo il termine del periodo di iniziazione le successive esposizioni non hanno più rilevanza, anche questa affermazione che sembrava pacifica, viene oggi in qualche modo contestata sostenendo che ci potrebbe essere come effetto delle successive esposizioni un abbreviamento della vita, quindi una riduzione della latenza o comunque un aggravamento della malattia. Su questo punto vorrei dire che abbiamo forse discusso inutilmente perché il famoso terzo Consensus di cui è stato anche portatore con grande diligenza il

Professore Magnani, ha concluso che anche se l'analisi della latenza dei casi è intuitivamente attrattiva... la domanda che ho dimenticato di segnalare, la domanda è "l'esposizione influisce sulla latenza"? E lui risponde "anche se l'analisi della latenza dei casi è intuitivamente attrattiva, secondo l'ipotesi di una più breve latenza per i maggiormente esposti, essa è fallace, poiché il risultato non dipende dalla relazione tra esposizione e malattia, ma dai limiti esterni dell'osservazione". Quindi è un discorso quello dell'importanza ai fini della durata o dell'abbreviazione della latenza, quindi della riduzione del tempo di sopravvivenza, però noi abbiamo anche sentito e lei ricorderà, io purtroppo ho avuto un problema di salute durante il dibattimento, non ho potuto essere presente alla deposizione del Professore Moretto che lei forse ricorderà, io l'ho visto qualche volta, mi è sembrato una persona di una straordinaria comunicatività, dote peraltro rarissima nel mondo di oggi. Resta però insuperabile il dubbio, e questo credo che sia un dato assolutamente pacifico, quando termina il periodo di induzione del processo neoclastico perché a quel punto lì la malattia è definitivamente innescata, nel senso che quando il cancro inizia la sua crescita irreversibile e inizia quindi quella che viene chiamata la latenza vera, il tumore è ancora troppo piccolo per essere visto e per essere diagnosticato e quindi io ho citato nella memoria un lavoro del 2012 che i nostri consulenti non avevano citato, ma questo dipende dal fatto che io ho fatto tanti di questi

processi, ne ho visto di tutti i colori, questi due autori che hanno dei nomi difficilissimi, (inc.) ritengono eziologicamente irrilevante, cioè in grado di indurre la malattia soltanto il periodo di sottoposizione dall'inizio fino al momento dell'induzione della malattia e aggiungono che "sebbene sia possibile ipotizzare un ruolo dell'esposizione anche nell'influenzare la durata della fase pre clinica" traggo l'ultimo pezzo "tale ipotesi rimane su un piano speculativo, in ogni caso al termine del periodo di induzione la malattia era già indotta in modo irreversibile, semmai si dovrebbe parlare di progressione e non di eziologia".

Il nostro Professore Moretto ha spiegato perché questo avviene, perché la cancerogenesi è un fenomeno multistadio, non lineare in cui i vari eventi si intersecano in modo e in tempi variabili per ogni neoplasia, perché per questo motivo identificare una fase di induzione di progressione ben delineata nelle loro componenti biologiche temporali, è impossibile, che ogni ragionamento sull'ipotesi dell'accelerazione o abbreviazione della latenza, da parte dell'amianto con anticipazione dell'evento, basato su formule e modelli, è del tutto teorico e indimostrato, in quanto non c'è un modello biologico che lo sostiene e quindi non è possibile sostenere che la rapidità e gravità di sviluppo di una neoplasia sia condizionata dalla quantità di sostanza cancerogena, quella su cui influisce la quantità di sostanza e la probabilità che si verifichi l'evento neoplasia. Allora signor Giudice,

il massimo della... non vorrei usare parole eccessive, il massimo dell'irritazione che prende ognuno di noi è quello di vedere trinciare dei giudizi da chi, per chi ha letto magari tre o quattro studi sull'argomento, sa tutto sul problema della cancerogenesi perché questo è normalmente quello che si legge e purtroppo questo che l'avevamo letto anche spesso in alcune sentenze perché alcuni hanno detto "le esposizioni successive devono essere considerate concausa dell'evento perché abbreviano la latenza" il Consensus dice di no "e anticipano di conseguenza l'insorgenza della malattia". Il problema, signor Giudice, su questo argomento, non parlo del 40 capoverso, dirò poche parole dopo, il problema è come giudicare in una situazione di incertezza di questo tipo, è il suo compito, signor Giudice, giudicare è difficilissimo, io credo che sia la cosa più difficile del mondo e giudicare in una situazione di incertezza di questo tipo, si tratta di scegliere un parametro, una via e io le ho citato, gliela ripropongo adesso, una strada che ha suggerito la Suprema Corte in una sentenza... che ha annullato una sentenza assolutoria della Corte di Torino e che ha scritto alcune cose che sono secondo me non sempre condivisibili perché dice che la situazione di incertezza chiama in causa questa Corte non per stabilire se la legge scientifica sia affidabile o meno, questione sulla quale essa non ha alcuna competenza, ma suggerisce al Giudice come affrontare il problema, dopo aver valutato l'affidabilità metodologica e l'integrità delle intenzioni occorre

tirare le fila e valutare se esista una teoria sufficientemente affidabile e in grado di fornire significative e attendibili informazioni. Naturalmente (inc.) non dispone di queste conoscenze, dice la Cassazione e delle competenze per esperire una sì fatta indagine, le informazioni devono essere veicolate dalle diverse scuole di pensiero nel processo dagli esperti. Va bene, ma di fronte alla situazione che pone in contrasto due ipotesi, due teorie diverse, una quella multistadio del Professore Moretto, l'altro vedremo con quale limitazione perché il Professore Magnani non si azzarda ad affermazioni che sono al di là del corretto, devo dire, come operare allora, dice la Suprema Corte, dice "raccogliete... il medici di merito raccolga il Giudice tutto quello che può, trovi se c'è una teoria sulla quale esiste un preponderante e condiviso consenso e poi scelga" e scelga non avendo le competenze e le capacità, questo è l'insegnamento della Suprema Corte, ma deve scegliere, questa è la domanda signor Giudice, deve scegliere, è obbligatorio scegliere? Io credo che il problema non si pone tra la scelta e tra diverse teorie avanzate da scienziati di eguale valore e secondo me di uguale credito, ma... e lo dice Magnani con assoluta serenità e sincerità, la scelta è tra fondare il giudizio sul risultato del gruppo, cioè sulle indagini epidemiologiche e quindi trattare ciascuno individuo come un componente medio del gruppo o considerare il problema non risolvibile.

Allora signor Giudice, noi siamo abituati a occuparci di questi problemi da un po' di anni, devo dire, non c'è

bisogno di decidere, signor Giudice, nel momento in cui noi prendiamo questo... abbiamo questa indicazione possiamo seguire questa indagine trattando ciascun individuo come un componente medio del gruppo o considerare il problema non risolvibile? Io credo che il giurista non ha altra soluzione, il problema non è risolvibile perché almeno di fare un salto straordinario e dimenticandosi che il rapporto di causalità è un problema dell'individuo, del singolo e non è un rapporto del gruppo e quindi non si può applicare un rapporto di causalità generale a un caso di causalità individuale, questo mi sembra che sia la cosa più giusta. Su questo punto... trattare l'individuo come un componente del gruppo significa applicare la regola epidemiologica e dimenticarsi del rapporto di causalità che deve esistere col singolo imputato. Voglio ricordare signor Giudice, lo (inc.) lo dico perché sono quelle cose che fa piacere sentire, anche perché io sono sempre poco incline nel condividere certe opinioni della Suprema Corte come le dirò tra un minuto "pretese difficoltà di prove" dicono le Sezioni Unite "non possono mai legittimare l'attenuazione del rigore nell'accertamento del nesso di condizionamento necessario e con essa una nozione debole della causalità che collocandosi ancora sul terreno della teoria ripudiata dal vigente sistema penale e dall'aumento del rischio, finirebbe per comportare una abnorme espansione della responsabilità per omesso impedimento dell'evento in violazione dei principi di legalità e tassatività della fattispecie e

della garanzia di responsabilità per fatto proprio". Vorrei dire che anche quelle sentenze della Suprema Corte che non condivido, che affermano che anche le esposizioni successive possono avere un ruolo, si preoccupano però di stabilire un principio, dice "bisogna indagare caso per caso se si può ragionevolmente sostenere che ci sia importanza di queste dosi successive per applicare seppure in modo irregolare e incompleto, il principio delle causalità individuali". Io ricordo sempre quello che diceva Federico Stella "non bisogna avere allergia al problema della causalità individuale, il problema è un problema importante". Allora, anche queste sentenze che richiama adesso, richiamano la necessità di una indagine caso per caso e in fatto per verificare se e quanto la legge generale possa essere applicata al caso singolo. Allora noi abbiamo fatto una piccola indagine di fatto e la conclusione è questa, i periodi di lavoro di queste persone offese prima del maggio 1986 sono di 28 anni per Ganiomego, 18 anni per Mariscotti e Viniuta, le esposizioni prima del maggio 1986 non sono soltanto indirette e ambientali, come le nostre, ma assai più significative per l'uso di materiale di amianto e quindi per esposizione diretta, neppure si può ipotizzare una riduzione del periodo di latenza atteso che le latenze sono nel nostro caso di 53 anni per Ganiomego, 40 anni per Mariscotti e Viniuta e con questo vorrei dire... ho detto quello che volevo dire sul problema del giudizio. Io volevo solo soggiungere un aspetto quando parlavo del rapporto di causalità per omissione del 40 capoverso. Leggiamo delle cose secondo

me, certe volte, abbastanza, come si potrebbe dire, stupefacenti perché quella famosa sentenza multifibre che era stata citata e che lei sicuramente ricorderà, è splendida nel suo esordio, dice "bisogna che esista questo dovere di impedire l'evento, questo obbligo di impedire l'evento" così dice l'articolo 40 capoverso. Dopo avere detto e scritto questo, dice "no, ma tutto sommato può bastare molto di meno, può bastare anche una semplice segnalazione, un dovere di segnalazione, un dovere di informazione, quindi non c'è bisogno che ci sia un obbligo giuridico di impedire l'evento" perché dice "l'esistenza di poteri impeditivi può anche concretizzarsi in obblighi diversi e di minore efficacia, rispetto a quello direttamente specificatamente volto ad impedire il verificarsi dell'evento" questa è la conclusione dopo aver premesso che l'obbligo deve essere assoluto. Su questo io non le voglio certamente dire molto di più, le dico soltanto che se nel momento in cui noi sanzioniamo un comportamento omissivo, facciamo una cosa straordinaria, voglio dire, perché si risponde delle proprie azioni, se si risponde delle proprie omissioni, lo si può fare a patto che ci sia a monte un dovere giuridico solido, ben descritto, sicuro e noti signor Giudice, questo obbligo giuridico fa parte della fattispecie, quindi non può essere incerto l'obbligo giuridico di ripetere l'evento perché è l'elemento essenziale della fattispecie e allora come si fa a dire che basta un obbligo di segnalazione. L'Avvocato Malerba le ha detto "il dirigente risponde" certo che

risponde, ma nei limiti delle sue attribuzioni e competenze e non c'erano attribuzioni e competenze in materia di igiene e sanità per quanto riguarda l'ingegnere Smirne. Allora, cosa concludere signor Giudice, concludere che noi se ci mettiamo a leggere, a rileggere, a capire soprattutto e a pensare a quello che significa 40 capoverso dobbiamo dire no, l'obbligo deve essere ben determinato, giuridico, non basta un potere di segnalazione perché se facciamo così io comincerei a dubitare persino della legittimità costituzionale della costruzione perché nel momento in cui fa parte della fattispecie, l'obbligo giuridico non può essere impreciso, generico e allora mi sembra di poter dire noi questo obbligo di impedire l'evento ce l'abbiamo nel caso di specie, a carico dell'ingegnere Smirne? Non ce l'abbiamo, ecco l'ulteriore ragione per la quale la pronuncia assolutoria si impone signor Giudice, senza doverle dire di più perché rischierei... siccome il tema mi interessa e a questo punto vorrei dire nonostante gli anni, mi diverte ancora, io potrei anche dire altre cose, ma mi pare che basti e che anche questa osservazione della necessità che l'obbligo giuridico sia ben preciso e sia specificamente indicato, finalizzato a impedire l'evento, nel caso di specie non è ravvisabile in capo all'ingegnere Smirne, quindi ancora una ragione in più per dire che l'imputato non ha commesso il fatto. Grazie signor Giudice.

GIUDICE - Grazie a lei. Depositare la memoria?

AVV. DIFESA ZACCONE - Sì, signor Giudice.

AVV. DIFESA MALERBA - (Fuori microfono) (inc.) due parole  
sull'articolo 521, proprio due parole.

GIUDICE - Scusate, non abbiamo mica finito.

AVV. DIFESA ZACCONE - Adesso le do la memoria signor Giudice.

GIUDICE - Io penso che come sono io in grado di stare seduta,  
penso che lo siate anche voi. Poi le fate avere tutte  
in formato word.

AVV. DIFESA MALERBA - Sì.

GIUDICE - Prego Avvocato Malerba.

#### AVV.DIFESA MALERBA

AVV. DIFESA MALERBA - Un solo appunto. Si pone ancora da  
affrontare la richiesta che il Pubblico Ministero ha  
fatto ex 521 per quanto riguarda gli atti relativi alla  
morte del signor Merlo. Allora, dice il Pubblico  
Ministero, concludendo e quindi sul punto il Pubblico  
Ministero ha concluso, non è che il fatto che non abbia  
concluso per la condanna o l'assoluzione voglia dire  
che non ha concluso, ha concluso, io sul punto ho  
cercato giurisprudenza, ho trovato una sentenza molto  
risalente ancora col vecchio codice, però lì si diceva  
che comunque una conclusione c'è stata e quindi  
formalmente ha concluso. Qual è la questione? In questo  
caso si tratti o non si tratti di fatto diverso,  
ovviamente, non è un fatto nuovo, è un fatto diverso,  
io rappresento alla sua attenzione due dati, primo, la  
condotta ascritta all'imputato che noi assistiamo, è la  
stessa, aver consentito l'esposizione, l'evento è lo  
stesso, da questa esposizione sarebbe derivata la morte

del signor Merlo, cosa cambia? Cambia il decorso causale, la ratio del 521 però è finalizzata all'esercizio del diritto di difesa. Si dice "rimandi gli atti al Pubblico Ministero, laddove nell'istruttoria da cui è emerso questo fatto diverso, siano venuti meno i diritti di difesa delle parti". Allora, intanto segnalo che c'è un principio anche di economia processuale perché il processo l'abbiamo fatto e se questo principio vale e mi sembra che sia stato un po' la bussola di tutto questo processo e infatti è rarissimo che un processo di queste dimensioni con queste imputazioni e con questo numero di imputati si concluda in così breve tempo e di questo bisogna darne merito a chi l'ha gestito, se il principio di economia processuale vale, vale per tutti, nel senso va bene, facciamo il processo in fretta, ma allo stesso modo evitiamo che persone possano avere per gli stessi fatti per cui di fatto qua tutto sommato ci si è potuti difendere, un altro procedimento. Perché dico che ritengo che in questa sede ci siano state le possibilità di difendersi? Perché il tema mesotelioma, cancro al polmone, anche se le conclusioni non sono specifiche, adesso la consulenza conclude con riferimento... non mesotelioma, altro tumore, però si dice carcinoma scarsamente differenziato (inc.) polmonare, quindi di questo stiamo parlando.

Io ritengo che i principi che reggono il 521, cioè il diritto di difesa, siano stati garantiti anche in questa sede perché quando lei, Giudice, ha ritenuto di fare degli approfondimenti sulla causa di decesso di questo

signore, li ha fatti garantendo la presenza dei consulenti delle parti... su consenso di tutte le parti e garantendo la presenza dei consulenti delle parti e quindi io ritengo che la richiesta ex 521 non sia accoglibile e quindi anche su questo capo di imputazione si possa concludere con una richiesta di assoluzione. Abbiamo qua le conclusioni per tutti i capi che sono anche contenuti nella nostra memoria che come lei ritiene, o la lascio e poi...

GIUDICE - Sì, che così poi verbalizziamo in modo più completo, grazie.

AVV. DIFESA MALERBA - Grazie.

GIUDICE - Grazie a voi. Stamattina doveva parlare... signori, l'educazione, il Giudice non ha tolto e non ha sospeso il dibattimento. Stamattina doveva parlare qualcun altro?

AVV. DIFESA PISAPIA - No, però noi ci siamo e dobbiamo parlare alle 14:30.

GIUDICE - Certamente cominciamo prima, proprio in ragione non di fare il processo di fretta, ma di rispettare il principio di economia processuale nella garanzia del diritto di difesa, cosa che sempre è stata fatta. Allora, detto questo, io direi ci prendiamo... quanto parlate, Avvocato Pisapia?

AVV. DIFESA RUBINI - Un'ora.

GIUDICE - No, complessiva.

AVV. DIFESA PISAPIA - Complessiva, un paio d'ore, due ore e mezza.

GIUDICE - Due e mezza più o meno quello che mi avevate detto.

Bene, io non vorrei fare due pause, non voglio e non voglio neanche fare una pausa eccessivamente lunga, siamo in grado di reggere, anche perché poi il pomeriggio diventa più faticoso per tutti. Allora, siccome, se non sbaglio, sono le 11:45, ci prendiamo fino alle 12:30, chi ritiene di doversi integrare di zucchero o quant'altro, lo fa e poi ricominciamo alle 12:30, andiamo dritto fin quando abbiamo finito, salvo se lei ha bisogno di due minuti per bere l'acqua, va bene così?

Si dispone una breve sospensione dell'udienza. Il Giudice rientra in aula e si procede come di seguito.

GIUDICE - Possiamo riprendere. Avete dato le deleghe, le sostituzioni al cancelliere? Abbiamo regolarizzato la posizione?

AVV. DIFESA ANDREIS - Forse io no perché adesso mi ha chiesto di sostituire l'Avvocato Gebbia e l'Avvocato Bartolotto, grazie.

GIUDICE - Silenzio in aula. Poi non vedo l'Avvocato Zaccone, a chi l'ha lasciato la delega, né il professore Mussa.

AVV. DIFESA - (Fuori microfono) (inc.).

GIUDICE - Siamo tutti a posto quindi. Prego.

### AVV.DIFESA RUBINI

AVV. DIFESA RUBINI - Grazie signor Giudice, Avvocato Rubini per la posizione dell'ingegnere Carlo De Benedetti. Io parlerò, penso, abbastanza brevemente, in tema di sistema di deleghe e posizione di garanzia. Vorrei

premettere alcune osservazioni critiche sulla discussione del Pubblico Ministero, diciamo, di tono generale che poi cercherò di specificare man mano. Il Pubblico Ministero ha esordito il 13 di giugno con una affermazione tanto generica quanto denigratoria sul fatto che l'Olivetti degli anni '70 e '80 non era certo l'Olivetti di Adriano. Oltre ad essere totalmente generica, questa affermazione contrasta frontalmente con le risultanze dell'istruttoria dibattimentale e in particolare con... e tra l'altro con il contenuto della perizia del Professore Garegnani che è relativa alla organizzazione del gruppo Olivetti negli anni dal 1978 in avanti, nella quale è stato, con estremo dettaglio, estrema attenzione e cura, dimostrato quanto invece fossero importanti e presidiati dall'organizzazione Olivetti, i rischi connessi alla salute e sicurezza e ambiente, in particolare salute, sicurezza dei dipendenti. Un altro punto che mi ha negativamente colpito, riguarda il fatto che il Pubblico Ministero ha più volte, nella sua discussione affermato che alcune attività di... diciamo, prevenzionali, non sarebbero state svolte in quanto non risultanti da documenti agli atti, non si può che sottolineare che l'istruttoria svolta dal Pubblico Ministero è stata molto carente, considerato che il Pubblico Ministero non è andato ad esaminare e non ha conosciuto, non ha visto, non ha scandagliato l'enorme magazzino di documenti che la Telecom ha messo a disposizione della Procura nel maggio del 2015, ovvero prima che iniziasse questo procedimento in fase dibattimentale. Non solo, la

discussione del Pubblico Ministero, a nostro avviso, non tiene conto, direi in una maniera veramente sorprendente, degli esiti dell'istruttoria svolta in questo dibattimento, non tiene conto, come abbiamo... come ho accennato, della perizia sull'organizzazione del gruppo Olivetti, non tiene conto di quanto emerso dalle deposizioni testimoniali e non tiene conto dei documenti tra cui quelli versati da questa difesa e reperiti in varie sedi, sia nel famoso magazzino deposito di Telecom di Settimo Torinese e sia in altre sedi e in altre situazioni. Ciò posto, io vorrei cominciare invece a ricostruire come... che cosa era l'organizzazione del gruppo Olivetti dal momento in cui l'ingegnere entra... l'ingegnere Carlo De Benedetti entra in azienda come vertice, come massimo responsabile, infatti leggerò a tratti la mia... i capi di imputazione ascritti all'ingegnere De Benedetti si fondano sul presupposto che l'imputato abbia esercitato in modo significativo e continuativo i poteri tipici del datore di lavoro nell'ambito della prevenzione infortuni e malattie professionali. A nostro avviso, alla luce di quanto emerso in sede di istruttoria dibattimentale, il presupposto non risulta integrato, in quanto la struttura organizzativa del gruppo Olivetti, così come risulta dal compendio probatorio, evidenzia un'allocazione di compiti, poteri e responsabilità in materia di sicurezza ambientale sul lavoro, in grado di vincere la presunzione di necessaria coincidenza tra datore di lavoro ex legge e il soggetto che occupa la posizione apicale

dell'organizzazione.

Vediamo i fatti. Nell'aprile del 1978 l'ingegnere De Benedetti viene nominato amministratore delegato di Ico, cioè della holding del gruppo, a partire da questo momento egli dà inizio a un esteso processo di decentramento organizzativo funzionale a una individuazione di compiti e responsabilità che produrrà una transizione da una struttura essenzialmente funzionale ad una struttura articolata e complessa sempre più orientata alla delega e al decentramento. In realtà questa, diciamo, iniziativa organizzativa dell'ingegnere si struttura in due direzioni, da una parte vengono individuati già dal 1980, quattro diversi gruppi operativi, i quali hanno il compito di elaborare le strategie di prodotto, di gestire le attività di progetto, produzione, marketing, vendita, assistenza e attivare tutte le iniziative industriali e commerciali, atte a concretizzare gli obiettivi di sviluppo posti alle singole unità. Questi gruppi operativi vengono definiti e di fatto diventano delle vere e proprie aziende autonome. Questo concetto viene... trova conferma, viene recepito nella comunicazione del dirigente Gribaudo, tutti i documenti sono agli atti, poi noi li abbiamo indicati in calce nella memoria che depositeremo, comunicazione del dirigente Gribaudo nella quale viene enunciato una sorta di principio di sussidiarietà aziendale che ben sintetizza l'evoluzione organizzativa del gruppo Olivetti nei primi anni '80. La comunicazione recita "in presenza di una struttura organizzativa, con divisioni decentrate, funzioni a

livello Corporate, si ritiene che a livello centrale dovrebbero essere assicurate soltanto quelle funzioni che non possono essere svolte più proficuamente con responsabilità decentrate presso le unità operative". L'altra direzione del decentramento si concretizza mediante una serie di scorpori già a partire dal 1978, i quali danno origine alla creazione di entità giuridiche separate e dunque a società autonome, ad esempio, tra la fine del 1970 e l'inizio del 1980, la divisione unità periferiche fuoriesce dal perimetro di Ico ed è fatta oggetto di conferimento alla neocostituita Ope, Olivetti Peripheral Equipment, inoltre la titolarità degli immobili industriali dell'intero comprensorio di San Bernardo, nel 1979 viene trasferita da Ico a questo nuovo soggetto. La situazione proprietaria degli immobili industriali questo secondo noi è un punto importante e totalmente trascurato dall'Accusa, la situazione proprietaria degli immobili industriali del comprensorio di San Bernardo rileva in particolare ai fini delle contestazioni di cui ai capi di imputazione D), F), I) e P), la presente difesa contesta infatti che a partire dal 1979 l'ingegnere De Benedetti possa essere qualificato come destinatario degli obblighi prevenzionali relativi a detti immobili. Al contrario è evidente che il soggetto di diritto destinatario di quegli obblighi deve essere individuato nel titolare delle situazioni giuridiche da cui discende la posizione di garanzia e cioè nel caso specifico nel rappresentante legale di Ope. Vorrei richiamare il

fatto che già in fase di indagini la Pubblica Accusa aveva chiesto l'assoluzione di uno degli... diciamo, il non doversi procedere per uno degli indagati proprio sulla base di questo stesso presupposto, che la gestione degli immobili a cui si riferiva la problematica di amianto strutturale, esulava dal controllo di questo soggetto e il Giudice dell'udienza preliminare ha accolto la stessa, diciamo, lettura giuridica di questa situazione nei confronti di uno dei soggetti imputati in sede di udienza preliminare e cioè il Dottor Marco De Benedetti. Quanto accennato trova conferma nella deposizione del teste Ariaudo, il quale dice "gli stabilimenti erano strettamente integrati nella realtà di business e quindi indipendentemente dall'aspetto catastale, era la struttura di business, la società che operativamente eseguiva quel business e fruiva di quello stabilimento, a dover occuparsi della gestione del medesimo". Questa conclusione peraltro è confortata dalla posizione recentemente assunta dalla Commissione ministeriale per gli interpellati sulla sicurezza, istituita presso il Ministero del Lavoro, la quale con interpello numero 10 del 2016, ha precisato che la presenza di amianto negli immobili, sede di attività lavorative, debba essere gestita mediante l'applicazione del DM del 1994 da parte del proprietario conduttore e da parte del datore di lavoro che opera nell'immobile. A fronte della chiarezza di questo dettato normativo, l'identificazione operata dal Pubblico Ministero del datore di lavoro con il legale rappresentante della società controllante, cioè Ico,

anziché di quella che risulta sia datore di lavoro che proprietaria dell'immobile, cioè Ope, rappresenta una inaccettabile ipersemplicificazione della realtà.

Ciò detto, vorrei riassumere brevemente la complessità e articolazione del sistema di norme aziendali che vengono introdotte, diciamo, e finalizzate al programma di decentramento organizzativo inaugurato dall'ingegnere De Benedetti. La prima è la cosiddetta norma quadro 01, il 07 febbraio del 1980 l'ingegnere De Benedetti comunica ai responsabili aziendali la norma quadro relativa all'organizzazione delle norme di procedura del gruppo Olivetti, il cui scopo è quello di definire le responsabilità, di promuovere, approvare ed emettere norme e procedure, si tratta in un certo senso di un atto a valore costituzionale, tra virgolette, in quanto disciplina il processo di formazione della normativa aziendale, stabilendo quale soggetto all'interno della gerarchia del gruppo ha competenza ad emettere le varie tipologie di norme. Sulla base della norma quadro 01, a partire dal 1980 ha inizio un'intensa attività di produzione normativa interna, nell'ambito della quale vengono elaborate e diffuse norme e procedure volte a disciplinare gli aspetti più minuti della vita del gruppo Olivetti e degli enti che lo compongono. In questo quadro si colloca l'emanazione di norme finalizzate a consentire alle singole strutture e ai loro responsabili di operare con pienezza di poteri e legittimazioni nei rapporti con i terzi. La disciplina in materia di autonomia decisionale e finanziaria e l'effettività della norma

interna che la reca, consentono di riconoscere, ad avviso di questa difesa, in alcune posizioni di responsabilità decentrate, quella titolarità di poteri decisionali e di spesa, idonei a qualificare i responsabili delle unità produttive come datori di lavoro e a, diciamo, comprovare la distanza giuridica, oltre che fisica dell'ingegnere De Benedetti, dalle attività che sono oggetto di deleghe a favore della struttura.

Nel marzo 1980 viene emanata la norma quadro 05, la quale definisce le modalità da seguire per il conferimento delle procure. Le aree di attività per le quali la norma prevede il conferimento delle procure sono differenziate, vendite, operazioni finanziarie, acquisti, gestione del personale e vengono, diciamo, individuati nelle posizioni aziendali di primo livello, le responsabilità di richiedere il conferimento delle procure per sé stessi e per i propri collaboratori in funzione delle effettive necessità aziendali e indicando, segnalando limiti e vincoli. Io passerei direttamente a un dato che per noi è particolarmente significativo. Come lei sa, signor Giudice, in data 23 maggio 2016 questa difesa ha prodotto 58 procure notarili, accompagnate dai relativi moduli di richiesta di conferimento firmate dai proponenti e dalle funzioni coinvolte nella procedura e questo in esecuzione esattamente della norma quadro 05.

Contrariamente a quanto apoditticamente sostenuto dalla Pubblica Accusa, si tratta di procure che hanno assoluta rilevanza in relazione ai capi di imputazione

D), E), F), G), H), I), M), P) e Q) cioè tutti quelli relativi all'amianto presente nelle strutture edilizie, in quanto autorizzano i Procuratori, cioè i destinatari delle procure a stipulare contratti di compravendita, somministrazione, appalti di fornitura, produzione e lavorazione, aventi ad oggetto beni e servizi quali materiali, parti, ricambi, accessori, macchine, macchinari, beni di investimento e quali impianti generali, impianti specifici, nonché i servizi generali, quali mense, pulizie, manutenzione, conduzione impianti e sorveglianza. Ne emerge una capillare distribuzione di poteri a tutti i livelli dell'organizzazione aziendale, tale da coprire le necessità di spesa che potevano presentarsi ad ogni livello in materia di manutenzione delle strutture, salubrità dei luoghi di lavoro, appare infatti del tutto incomprensibile l'assunto della Pubblica Accusa, secondo il quale queste procure non avrebbero come... il Pubblico Ministero mi sembra che abbia detto che ciò che abbiamo prodotto non ha mutato il quadro, ecco, a nostro avviso lo ha mutato radicalmente per la semplice ragione che ciò che viene imputato... addebitato agli imputati in questo processo, è, a parte il discorso del talco che come vedremo è, diciamo, totalmente sfornito di prova e infondato, è essenzialmente un discorso di amianto strutturale, per lo meno per quello che riguarda l'ingegnere De Benedetti, è un tema di amianto strutturale. Allora, rispetto a un tema di amianto strutturale, è evidente che i poteri conferiti ai soggetti, all'interno del gruppo Olivetti in materia di

manutenzione degli immobili, acquisto di beni di forniture, di servizi che attengono alla manutenzione degli immobili, ha un'importanza assolutamente decisiva. A titolo esemplificativo vediamo le procure relative all'anno 1980 che sono conferite ai tre livelli, cioè sono... ce n'è una prima serie conferita ai responsabili di primo livello, nell'ambito degli acquisti e i servizi generali, i dirigenti investiti da queste procure, sono dotati di un potere di spesa di un miliardo di lire, un miliardo di lire del 1980, soglia che può tuttavia essere superata consentendo pertanto di agire senza limiti di valore laddove intervenga la firma congiunta di uno dei responsabili della direzione di gruppo amministrazione, controllo e informazione ovvero della direzione finanziaria di gruppo, ovvero della direzione centrale acquisti e servizi generali. Una seconda serie di procure è conferita ai responsabili di secondo livello, i quali vengono proposti dai dirigenti di primo livello. Sempre nell'ambito degli acquisti e servizi generali, i citati dirigenti sono dotati di un potere di spesa, ovviamente, ognuno di loro, di 500 milioni di lire, soglia che può essere superata come sopra, laddove intervenga una firma congiunta di un altro responsabile. Una terza serie conferita ai responsabili di terzo livello, ai quali viene attribuito un potere di spesa di 200 milioni di lire.

Tra l'altro, per... diciamo, a riprova della cura e dell'effettività di questo sistema di procure, sta il fatto che nel corso del tempo, la mappa delle dotazioni

finanziarie subisce variazioni, già nel 1981 il limite di spesa di un miliardo di lire viene aumentato e così quello dei responsabili di terzo livello che... ai quali viene attribuita una capacità di spesa di 500 milioni. Nel 1983 il limite di spesa di un miliardo è attribuito addirittura a un responsabile di terzo livello, quindi non c'è solo, diciamo, una modifica degli importi, c'è anche una modifica coerente con le funzioni che a questi soggetti vengono attribuite anche indipendentemente dal fatto che siano di primo o di secondo o di terzo livello, esistono infatti differenziazioni tra soggetti, diciamo, dello stesso livello che hanno però poteri di spesa specifici, differenziati. Dall'analisi della norma quadro 05 e delle procure effettivamente conferite in esecuzione di questa normativa ai dipendenti del gruppo Olivetti, emerge un sistema di delega imperniato su due profili di flessibilità, da un lato lo slittamento verso il basso dei poteri di spesa più alti come strumento di adeguamento alle mutazioni organizzative, dall'altro il meccanismo della firma congiunta in funzione di moltiplicatori della capacità di spesa. Un tale sistema che, diciamo, costituisce realizzazione del decentramento organizzativo voluto dall'amministratore delegato, risulta a nostro avviso pienamente idoneo di un effettivo decentramento dei poteri decisionali e di spesa. Esso inoltre, mette in luce uno dei profili che fondano la posizione di garanzia, cioè la titolarità di poteri impeditivi. A nostro avviso i poteri decisionali di spesa conferiti ai Procuratori nell'ambito delle

rispettive competenze si qualificano senza dubbio come impeditivi dell'evento dannoso, basti pensare alla possibilità per un dirigente di primo livello di disporre di una capacità di spesa di un miliardo, potenzialmente illimitata per la stipula di contratti aventi ad oggetto, ad esempio, l'acquisto di impianti generali o specifici ovvero lo svolgimento di attività manutentiva. A nostro avviso, dunque, le procure prodotte dalla presente difesa, lungi dal risultare irrilevanti, risultano idonee a costituire uno degli elementi di fatto che consente di negare la sussistenza in capo all'ingegnere De Benedetti della titolarità di quella posizione di garanzia su cui si fondano le contestazioni a lui ascritte. Un'altra norma quadro di particolare rilevanza nell'organizzazione del gruppo Olivetti è la norma quadro... è parimenti e totalmente ignorata dalla Pubblica Accusa, è la norma quadro 011 sempre del 1980 che in sostanza disciplina la formazione dei budget e il controllo attraverso l'introduzione di procedure autorizzative dei costi relativi a investimenti fissi, spese pluriennali, avviamenti e spese di sviluppo. Ai sensi della norma quadro, le previsioni di investimento e di spesa devono essere fatti dai singoli comparti o consociate per poi essere presentate alla direzione pianificazione operativa, la direzione programmazione e sviluppo, alla direzione di gruppo per l'amministrazione, il controllo e l'informazione in vista della discussione dei budget medesimi con l'amministratore delegato. La norma prescrive dunque, un iter di formazione dei budget di

tipo ascendente, dal basso verso l'alto che trova riscontro anche nelle risultanze testimoniali, dalle quali emerge che ogni singola unità organizzata, che fosse o meno una società, aveva al suo interno un autonomo processo di definizione dei budget. A livello decentrato vi erano infatti degli assistenti amministrativi localizzati nei vari stabilimenti, che assistevano i responsabili di stabilimento e che avevano il compito di assistere i responsabili operativi nella definizione dei budget. Sto citando le testimonianze del Dottor Ariaudo e del Dottor Ferrero.

In particolare per quanto riguarda gli interventi di manutenzione immobiliare, i responsabili che in qualche misura identificavano l'esigenza di manutenzione o di gestione degli immobili avevano il titolo per avanzare dei progetti, dei piani anche pluriennali di investimento che venivano normalmente approvati, esaminati e riscontrati. La disciplina in commento, cioè questa proceduralizzazione dal basso verso l'alto della definizione dei budget, non riguarda peraltro le spese correnti, le quali erano gestite senza alcun tipo di aggravio procedurale, il dato è confermato da alcune testimonianze, dalle quali risulta che in materia di manutenzione vi fosse un budget di manutenzione ordinaria in occasione della quale si operava con ordini aperti con i quali si accedeva direttamente alle imprese perché erano già autorizzate in precedenza, cito il teste Vittozzi, responsabile ufficio manutenzione Olivetti. Allo stesso modo in materia di prevenzione e tutela della salute dei lavoratori

esisteva un budget che riguardava la gestione corrente, qui cito il teste Costa, idoneo a fare fronte alle necessità contingenti e utilizzabile anche in caso di urgenza. Anche il teste Ferrero ci dice che "quando c'erano situazioni di urgenza che emergevano nel corso dell'anno c'era sempre la possibilità di un extra budget che si chiedeva e che qualora si valutava che vi fossero esigenze inderogabili, veniva sempre concesso". Parimenti il teste Mosca, delegato alla sicurezza ambientale sul lavoro, ci dice che... e questo a domanda della Dottoressa Longo, la Dottoressa Longo gli chiede "se invece si trattava di comprare 100 mascherine, lo faceva da solo?" Risposta del teste Mosca "ma per la carità, subito, immediatamente" "poteva farlo senza procedura?" Teste Mosca "ma è evidente". Sempre il teste Mosca "se c'era un intervento urgente la procedura non c'entrava per niente".

Dalle testimonianze emerge inoltre come la dialettica tra enti centrali e unità decentrate in sede di procedura autorizzativa sia del budget che dell'extra budget, non si sia mai risolta con il diniego all'erogazione delle maggiore risorse richieste dalle singole unità produttive, depongono in questo senso le dichiarazioni dei testi Costa, Mosca, Ariaudo e Pichi. In conclusione a noi sembra che il sistema di definizione del budget a livello di gruppo fosse adeguato a dotare i responsabili delle singole unità di poteri di spesa idonei all'esercizio delle funzioni decentrate. Di nuovo, nello stesso senso si veda quanto dichiarato dai

testi Gozzano, Costa, Vittozzi, Sblendorio e Femia, responsabile della sorveglianza, il quale interrogato dall'Avvocato Fiore, l'Avvocato Fiore gli chiede "ma se c'era la necessità di dotare, ad esempio, di maschere gli addetti al servizio di sorveglianza, chi avrebbe dovuto provvedere a comprarle?" Teste Femia "ma come dicevo prima, avrei dovuto prevedere a budget dei costi per queste cose" "lei aveva delle risorse per fare questi acquisti?" Teste "sì, come si comprava la divisa, la pistola" Avvocato Fiore "avrebbe potuto farlo lei?" Teste Femia "avrei dovuto farlo io, certo". La norma quadro 011 rappresenta una sorta di norma di chiusura dell'ordinamento interno del gruppo Olivetti, infatti vi si attesta che anche in assenza di una procedura indicante i poteri di spesa esercitabili dal delegato, essa individua le modalità di determinazione delle dotazioni finanziarie in capo ai vari soggetti, ai diversi livelli dell'organigramma aziendale. Tale norma unita alla verifica in sede di istruttoria dibattimentale della sua concreta applicazione, prova l'effettività del decentramento dei poteri decisionali e di spesa all'interno della complessa organizzazione del gruppo Olivetti, confermando in capo ai responsabili delle unità decentrate la titolarità di quei poteri impeditivi che sono uno degli indici della titolarità della posizione di garanzia e facendo venir meno in capo all'ingegnere De Benedetti il presupposto messo a fondamento degli addebiti mossigli nei capi di imputazione.

Finora ho dato qualche elemento sulla struttura organizzativa

del gruppo Olivetti, diciamo, complessivamente, adesso vorrei dire due parole perché tante cose sicuramente lei, signor Giudice, le ha già sentite, sulla struttura organizzativa in materia di ecologia e sicurezza sempre nel periodo 1978 - 1996. Nella ricostruzione del Pubblico Ministero, l'integrazione delle fattispecie colpose addebitate all'ingegnere De Benedetti, discinderebbe dall'omessa adozione delle misure della necessaria vigilanza oltre che di provvedimenti, misure tecniche, organizzative, procedurali, idonee a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori, la contestazione attiene dunque ai profili organizzativi e si fonda sulla tesi dell'inerente inadeguatezza delle strutture del gruppo Olivetti a individuare i fattori di pericolo presenti sui luoghi di lavoro e neutralizzarli al fine di preservare la salute dei lavoratori. Ancora una volta la base fattuale dell'ipotesi accusatoria risulta a nostro avviso destituita di ogni fondamento, la lettura degli atti di indagine, confermata da quanto emerso all'esito dell'istruttoria dibattimentale, dimostra infatti il contrario.

Come abbiamo sentito, la struttura preposta alla tutela dell'ambiente e della salute e sicurezza dei lavoratori, risulta articolata in un... risultava articolato in un triplice livello di presidi. Una organizzazione strutturata in funzioni e organismi chiamati a operare a seconda dei casi a livello centrale interfunzionale, ovvero decentrato. La prima tipologia di presidi che opera a livello centrale è quella composta da ecologia e Sosl fino al 1986, dal

1986 unificati nel Sosl. Sappiamo tutti quali erano i compiti attribuiti a queste strutture, le riassumo molto sinteticamente per disposizione aziendale, il Sosl cura l'organizzazione della sicurezza e igiene del lavoro con compiti normativi, statistici, di consulenza, di verifica, di formazione e propaganda. A livello interfunzionale operava il Comitato aziendale ecologia, avviato nel 1986, quale presidio permanente di alto livello che garantisca all'azienda unitarietà di indirizzi, esso aveva come obiettivo, l'esame delle procedure e delle strutture aziendali preposte alla gestione dei temi ecologia, ambiente e sicurezza, la revisione, l'aggiornamento delle normative esistenti sia per i processi che per i prodotti e la promozione di iniziative di informazione e formazione sulla materia ai diversi livelli aziendali. A livello decentrato, infine, opera il terzo livello di presidio e cioè i tecnici della sicurezza, tecnici della sicurezza che operano in loco all'interno della singola unità produttiva e si occupano a livello routinario, per così dire, della prevenzione nei suoi vari aspetti. Tutte queste, come ci ha insegnato il Professore Garegnani, sono funzioni cosiddette di staff, ma anche le responsabilità in materia di ambiente, salute e sicurezza a livello di linee vengono definite ben presto dopo l'arrivo in azienda dell'ingegnere De Benedetti. Infatti già nel 1978 viene elaborato e divulgato un elenco di responsabili per l'igiene del lavoro, la prevenzione infortuni e la tutela contro l'inquinamento, individuati a livello di singola unità

ovvero di comprensorio. Nel 1981 un documento contiene un aggiornamento del citato elenco che fra l'altro vuol dire ovviamente, che si trattava di un elenco che rifletteva una organizzazione aziendale reale e non come qualcuno ha superficialmente detto "l'organizzazione di Olivetti era sulla carta" l'organizzazione dell'Olivetti era, come abbiamo visto e sentito dai testi e come risulta dalla documentazione, assolutamente invece sostanziale.

L'attribuzione... a partire dal 1981 con l'emanazione della norma, altra norma di gruppo, la norma di gruppo 09 del gennaio del 1981 che riguarda l'organizzazione e il coordinamento dell'attività di sicurezza ambientale e sul lavoro e di prevenzione contro i danni fortuiti al patrimonio aziendale vengono individuate due categorie... due, diciamo, classi di responsabilità in questa materia. Da un lato il direttore del comparto aziendale e dall'altro il direttore di stabilimento. In materia di sicurezza ambientale sul lavoro, in realtà, la responsabilità del direttore di stabilimento era già prevista da una precedente direttiva, da una direttiva del 1976 sui compiti e le responsabilità dei direttori di stabilimento, i direttori di stabilimento e comparto in base alla norma 09, dirigono gerarchicamente e funzionalmente il tecnico o i tecnici della sicurezza e della prevenzione di settore, esercitano azioni di sorveglianza sulla corretta applicazione delle normative di legge e regolamenti oltre che delle direttive aziendali. Possono delegare in parte i loro compiti e permane in capo a loro un obbligo di

vigilanza sulle attività delegate.

Con la normativa 09 il gruppo Olivetti affronta compiutamente il tema della delega delle funzioni aziendali in materia prevenzionale, infatti la norma di gruppo 09 contiene e in ultima istanza è una delega di funzioni, essa stabilisce infatti un criterio generale di allocazione di compiti e responsabilità e crea un meccanismo di individuazione del delegato mediante rinvio a quanto contenuto di anno in anno negli organigrammi aziendali, chiunque ricopra la posizione di direttore del comparto di cui fa parte un certo comprensorio oppure di direttore dello stabilimento, è investito della responsabilità in materia di sicurezza ambientale sul lavoro, a livello di quel comprensorio ovvero di quello stabilimento, questa responsabilità viene formalmente comunicata all'interessato mediante disposizione organizzativa e ad essa si accompagnano due poteri come accennavo, il potere di delegare parzialmente i suoi compiti e la capacità di spesa. Quanto sopra è confermato ad esempio, di nuovo dal teste Costa, il quale riporta "c'era una gestione organizzativa interna che diceva quali erano le funzioni che facevano riferimento alla sua responsabilità" cioè alla responsabilità di ognuno, immagino "e come si articolavano queste funzioni nell'ambito dell'organizzazione aziendale" Dottoressa Longo "quindi la responsabilità in materia di sicurezza conseguiva automaticamente un determinato incarico?" Teste Costa "sì". Sempre il teste Costa "vi era una disposizione organizzativa che diceva che lei doveva

preoccuparsi di quelle cose, la gestione del comprensorio, la gestione della centrale termica, le pulizie del comprensorio, le manutenzioni, in ultimo anche verificare che le norme che provenivano dal centro riguardante la sicurezza sul lavoro, venissero rispettate". Questo assetto che a nostro avviso smentisce radicalmente l'assunto della Procura, secondo il quale non vi sarebbe stata un'attribuzione e un decentramento dei poteri in materia, tra l'altro, di salute, sicurezza e ambiente prima del 1993, dura dal 1980 al 1986. Sul finire del 1986, il neo costituito Comitato aziendale ecologia da l'avvio a una serie di lavori di ulteriore definizione e formalizzazione della responsabilità in materia di sicurezza ambientale e sul lavoro.

Il Presidente del Comitato, Garelli, nel dicembre del 1986 invia alle funzioni aziendali un elenco contenente i nominativi dei soggetti ai quali è attribuita la responsabilità del datore di lavoro, viene definita così, corredata dalla collocazione degli stessi negli organigrammi aziendali e dall'estensione geografica del loro ambito di responsabilità. I soggetti individuati sono, cito dalla comunicazione di Garelli, nello spirito del decentramento reale delle responsabilità, i direttori di divisione o di corporate staff per Ico, i direttori generali o funzione equiparata per le consociate. A partire da questo momento, cioè dalla diffusione di queste, che sono delle prescrizioni, quindi il Comitato aziendale ecologia individua dei soggetti ai quali queste responsabilità in materia di

ambiente, salute e sicurezza sono assegnate, ma questa assegnazione è ben lontana dall'essere un'assegnazione formale, infatti l'attività del Cai, insomma, del Comitato aziendale ecologia, per lungo tempo si concentra da un lato sulla precisazione del contenuto dei poteri esercitabili dai delegati e sulla definizione dell'ampiezza delle connesse responsabilità, dall'altro e in funzione strumentale rispetto a questo, il Comitato si dedica a predisporre una serie infinita di corsi di formazione finalizzati a rendere i delegati non solo edotti dei loro obblighi, ma anche professionalmente idonei, esiste addirittura un Comitato per la formazione che tra il 1987 e il 1988, prepara un programma coinvolgendo tutti i cosiddetti legali rappresentanti e i dirigenti e i preposti, nella... diciamo, nello svolgimento di tale attività di formazione, cosiddetti legali rappresentanti perché il primo livello delle, diciamo, figure che vengono individuate come apicali nell'attribuzione di queste responsabilità, vengono chiamate dall'azienda legali rappresentanti, al secondo livello si parla di dirigenti e di preposti.

Esiste anche un terzo livello con una, diciamo, qualificazione di introduzione olivettiana e cioè i cosiddetti esecutori, cioè gli operatori di ciascuna area aziendale, dipendenti gerarchicamente dalle figure precedentemente indicate. L'altro aspetto che, diciamo, conferma l'importanza con la quale questa tematica della individuazione dei responsabili in materia di sicurezza ambientale sul lavoro viene affrontata

dall'intera azienda Olivetti, non dimentichiamo che nel Comitato aziendale ecologia sedevano... era, appunto, un Comitato interfunzionale nel quale sedevano rappresentanti dell'ufficio legale, delle funzioni di staff, Sesl e di tutte... di una serie di altre divisioni dell'azienda. Questa attribuzione di responsabilità viene formalizzata mediante l'invio di lettere e quindi viene portata a conoscenza di tutti i soggetti delegati previo però, e questo anche lo vediamo dalla documentazione, dai verbali del Comitato aziendale ecologia, previ incontri con tutti questi soggetti finalizzati a chiarire loro esaurientemente portata ai limiti dei compiti e delle responsabilità proprie delle funzioni loro assegnate, nonché l'organizzazione dei programmi di formazione di cui parlavamo prima. Tra l'altro, nel 1987, sempre Garelli, comunicando le liste definitive dei delegati, precisa che "la nomina va intesa come formalizzazione di una responsabilità già esercitata de facto, dai singoli responsabili nell'ambito dei compiti e delle funzioni loro affidate" emerge qui evidentemente la continuità con le modalità di individuazione dei responsabili in questa materia adottate prima del 1986.

Che cosa succede negli anni '90. Negli anni... nel 1993 la norma quadro 09 viene in parte sostituita dalla norma 013 e qui si ha il passaggio, diciamo, tra un sistema che è quello che ho cercato di descrivere fino adesso, di attribuzione di deleghe di funzioni, interne al gruppo Olivetti e concretizzate mediante disposizioni organizzative e/o lettere di incarico come nel sistema

avviato dal Comitato aziendale ecologia dal 1993 si precisa che le procure in questa materia verranno formalizzate con atto notarile. In allegato alla norma è presente un modello di procura che da questo momento in avanti verrà utilizzato in Olivetti per la redazione di queste procure. Le procure in materia di sicurezza si segnalano anche per una raddoppiata capacità di spesa rispetto a quelle di cui alle lettere della fine degli anni '80 che prevedevano 150 milioni di lire come capacità di spesa per responsabile, sempre però con il meccanismo che abbiamo visto in sede di descrizione della normativa sul budget, cioè con la possibilità di sforare, se vogliamo, questo tipo di previsione, purché a determinate condizioni. Con la norma 013 questo limite viene raddoppiato e con ulteriore possibilità di superamento. Su questo vorrei fare un commento. A me che sono di impianto mio un Avvocato civilista, risulta veramente difficile comprendere il perché la Pubblica Accusa e con quale argomento che peraltro non ci ha esplicitato, ritenga che le deleghe che sono state attribuite come deleghe di funzione organizzativa e, diciamo, formalizzate mediante disposizioni all'interno del gruppo Olivetti, abbiano una rilevanza minore o addirittura non ne abbiano alcuna, a fronte delle procure notarili. Dal mio punto di vista, e peraltro come anche è indicato in un primissimo documento, mi pare proprio la norma quadro 01, le procure notarili avevano e hanno in ogni, diciamo, circostanza della vita, essenzialmente la funzione di abilitare il soggetto che viene... destinatario della Procura ad

operare con i terzi e ad impegnare il nome dell'azienda in questo suo operare con i terzi, tant'è vero che le procure di cui alla perizia dell'Avvocato Guarini, spesso hanno a che vedere con i rapporti con gli enti previdenziali, con le strutture preposte alle tematiche relative agli ambiti di salute, sicurezza e ambiente. Ma da un punto di vista sostanziale e giuridico, la delega interna all'azienda è altrettanto adeguata a distribuire poteri, responsabilità e capacità di spesa quanto lo è la procura notarile, non c'è alcuna differenza, se non che il destinatario della procura notarile è un soggetto che può impegnare il nome dell'azienda all'esterno della medesima. Dunque, a nostro avviso, la ricostruzione operata dalla Pubblica Accusa con riguardo al decentramento dei poteri e delle responsabilità all'interno del gruppo Olivetti, va integrata sia con tutto ciò che riguarda la delega di poteri in materia di manutenzione degli immobili che abbiamo visto esistere con altissimi poteri e capacità di spesa fin dall'inizio degli anni '80 e dall'altro, specificamente nel settore salute e sicurezza, con l'articolata struttura di deleghe di funzioni mediante disposizioni organizzative e lettere di incarico che esisteva ugualmente fin dall'inizio degli anni '80 in azienda e il fatto che non fossero, diciamo, non assumessero la veste di procura notarile, nulla toglie alla loro effettività e al fatto che erano, come i testi ci confermano, perfettamente adeguate a dare ai soggetti destinatari di queste disposizioni, ai soggetti che rivestivano certi ruoli in azienda il

potere di operare nelle materie considerate.

Direi due parole sui poteri impeditivi che, lei mi insegna signor Giudice, sono una funzione del livello di contiguità tra garante e garantito. Proprio per evitare che questa tipizzazione irrigidisca la posizione di garanzia in una fonte di responsabilità da posizione, cioè che risulta incompatibile con i principi costituzionali in materia penale, la giurisprudenza della Corte di Cassazione si è dimostrata negli anni particolarmente sensibile al tema dell'aderenza dell'accertamento delle responsabilità penali, all'effettivo atteggiarsi dei poteri esercitati in concreto dai soggetti, parlo, ovviamente, del principio di effettività che è superfluo che io lo dica, già nel 1992, è stato indicato dalla Corte di Cassazione con l'affermazione che l'individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme su prevenzione e igiene del lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita, bensì sulle funzioni in concreto esercitate che prevalgono rispetto alla carica attribuita al soggetto. Tale principio è finalizzato a individuare il titolare della posizione di garanzia secondo un criterio di ordine sostanziale e questo è costantemente ribadito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, da ultimo anche dalle Sezioni Unite nella vicenda Thyssenkrupp, nella quale la Corte ha ribadito che nell'ambito di organizzazioni complesse, di impronta societaria, la veste datoriale non può essere attribuita sulla base di un criterio formale, magari indiscriminatamente estensivo, ma richiede un'attenta

valutazione dell'organizzazione aziendale e l'individuazione delle figure che gestiscono in concreto i poteri che danno corpo a tale figura.

Un, diciamo, corollario di questo, cioè del principio di effettività, è il fatto che la facoltà di delega prevista dall'ordinamento, è tanto più idonea a perseguire obiettivi di efficienza locativa, quanto più è complessa la realtà produttiva all'interno della quale è necessario fare fronte ai rischi sul luogo di lavoro, poiché consente all'originario garante di individuare un soggetto diverso da lui più prossimo al bene da tutelare e anche qui le citazioni giurisprudenziali le sintetizzo, al massimo vorrei citare una sentenza che già nel 2000 diceva... osservava che è necessario escludere alla luce del principio fondamentale di cui all'articolo 27 della Costituzione, ogni forma di responsabilità oggettiva e quindi la configurazione in capo all'imprenditore di una responsabilità da posizione. Richiamerei, tra l'altro, a proposito di... ovviamente, come diceva l'Avvocato Malerba, noi parliamo di un periodo in cui tutta la normativa alla quale noi oggi facciamo riferimento in questa materia non era stata emanata, quindi dal 1978 al 1994, come tutti sappiamo, è nel 1994 che viene emanata la normativa 626 e solo nel 2008 il decreto legislativo al quale ormai, come dire, automaticamente tutti pensiamo quando ragioniamo di questa materia. Tuttavia anche alla luce dell'articolo 299 del decreto legislativo 81 del 2008, la ratio dei requisiti di efficacia della delega di funzioni è

rappresentata proprio dalla finalità di individuare i titolari della posizione di garanzia secondo un criterio di ordine sostanziale. Quello che il Giudice penale deve accertare, ci dice ancora la Cassazione, per inferire, per valutare l'esistenza di un trasferimento di responsabilità, è che non si tratti di una delega apparente, per esempio, che il delegante non abbia continuato a ingerirsi nella gestione del settore delegato ovvero abbia ostacolato la spesa deliberata dal delegato, giova ribadire che nel caso di specie è provata sia l'assenza di qualsiasi ingerenza gestoria dell'ingegnere De Benedetti, nella materia che ci occupa e sia l'inesistenza di qualsiasi ostacolo alla spesa delegata. Forse è superfluo, ma vorrei richiamare il fatto che non esiste alcuna specificazione in capo all'ingegnere De Benedetti degli addebiti di omissione che gli sono stati imputati, tanto è vero che in pratica di lui in questo processo non si è quasi parlato, ma non si è quasi parlato non per caso, ma perché non è stato a suo carico individuato alcun evento, alcuna omissione specifica, alcuna circostanza in cui, ad esempio, si sia ingerito oppure abbia ostacolato iniziative di tipo prevenzionale.

Alla luce della lettura evolutiva dell'istituto della delega, dobbiamo constatare che nella riflessione giurisprudenziale, la delega di funzioni ha perso nel tempo ogni formalità fino al punto da potere essere desunta implicitamente, a partire dal dato di realtà rappresentato dall'esistenza di strutture organizzative aziendali sufficientemente complesse e ancora, la Corte

di Cassazione che parla, e ci dice che il legale rappresentante di una società di notevoli dimensioni non è responsabile allorché l'azienda sia stata preventivamente suddivisa in distinti settori, rami o servizi a ciascuno di questi siano stati in concreto preposti soggetti qualificati e idonei, nonché dotati della necessaria autonomia e dei poteri indispensabili, dovendosi in tal caso presumere in *re ipsa*, la sussistenza di una delega di responsabilità, anche organizzativa e di vigilanza. In base alla documentazione in atti nessuno dubita che il gruppo Olivetti debba essere considerata una organizzazione di notevoli dimensioni suddivisa in distinti settori, rami e servizi ai quali sono stati in concreto preposti soggetti qualificati e dotati di idonei poteri gestori, ma nel nostro caso non vi è alcuna necessità di ricorrere ad una presunzione perché l'analisi, che ho cercato di riassumere, della concreta struttura organizzativa e della concreta distribuzione dei poteri e delle responsabilità all'interno del gruppo Olivetti, dimostrano che esisteva un sistema di deleghe di funzioni formalizzate da prima internamente e poi anche, diciamo, con evidenza esterna, che questo sistema contrariamente a quanto sostenuto dal Pubblico Ministero soddisfa la lettera e la ratio dei requisiti di efficacia delle deleghe.

A questo proposito faccio solo alcune osservazioni più puntuali. Il Pubblico Ministero ha contestato in particolare presso... in relazione a uno degli imputati, l'asserita insufficienza di competenze

specifiche, ma in realtà i delegati... come emerge dalla documentazione in atti, i delegati in materia di ecologia e sicurezza sul lavoro, oltre ad essere destinatari di tutto quel lavoro di formazione e informazione che abbiamo visto svolgersi, erano anche soggetti in grado di avvalersi dell'apporto conoscitivo di un articolato sistema di organi di staff strutturato sul triplice livello di presidi che sono quelli di cui abbiamo accennato prima, il Sesl, il Comitato aziendale ecologia e i tecnici della sicurezza in azienda, ciò garantisce a nostro avviso il requisito dell'idoneità tecnica ad un livello del tutto penetrante e strutturale. Sulla capacità di spesa mi pare che alcuni dati li abbiamo forniti e bisogna qui richiamare il fatto che l'intero impianto argomentativo della Pubblica Accusa che nega, diciamo, l'efficacia del sistema di delega adottati in Olivetti si basa solo sul contenuto delle procure notarili oggetto della relazione Guarini, quindi da questo punto di vista, diciamo, la ricostruzione dell'Accusa è assolutamente non esaustiva a causa, A, dell'incompletezza del novero delle procure esaminate e a monte anche a causa della, diciamo, insufficienza dell'indagine, in quanto non ha nemmeno esaminato il famoso archivio Olivetti, dal quale noi, con una, diciamo, veloce, perché in realtà mentre la Pubblica Accusa era a conoscenza dal maggio del 2015 dell'esistenza di questo archivio, noi ne siamo venuti a conoscenza due mesi fa e quindi la nostra possibilità di accedere e di estrarre documenti è stata evidentemente limitata anche per la fase

avanzata dell'istruttoria all'interno del dibattimento. E poi richiamerei il fatto che laddove la Pubblica Accusa contesta l'efficacia del sistema di deleghe lo fa, diciamo, ignorando tutto quel blocco di normative aziendali, attribuzione di deleghe interne che invece evidentemente non può essere ignorato. Un altro aspetto che, diciamo, a nostro avviso è criticabile nell'approccio adottato dal Pubblico Ministero in questa materia, in materia di deleghe. All'udienza del 13 giugno il Pubblico Ministero ha tratto dall'interrogatorio dell'ingegnere Pescarmona, il quale ha dichiarato di non aver firmato e accettato una Procura notarile conferitagli in data 15 giugno 1993, lo spunto per contestare l'inefficacia del sistema di procure all'interno del gruppo... di deleghe all'interno del gruppo Olivetti. Questo aspetto, questa affermazione della Pubblica Accusa mette in luce i gravi limiti dell'approccio adottato dalla Pubblica Accusa che conduce, come vedremo, a esiti invero paradossali. Infatti le dichiarazioni rese nel 2014 dall'indagato Pescarmona, hanno mirato a fornire una rappresentazione dei fatti destituita di ogni credibilità. Sorprende innanzitutto il motivo che peraltro non è molto chiaro, che avrebbe indotto Pescarmona a non accettare la delega in questione e che questo motivo sarebbe il fatto che più persone dividevano l'ubicazione di palazzi e uffici ed erano quindi tutti apparentemente delegati per la sicurezza dei medesimi laboratori. Questo è un appunto o una dichiarazione di Pescarmona. In realtà nel testo della

procura in commento, non vi è alcun riferimento alla citata condivisione dell'area geografica, ma soprattutto il tenore del dubbio è difficilmente conciliabile con l'esperienza professionale del personaggio che lo esprime. Gioverà a questo proposito ricordare che l'ingegnere Pescarmona figura nelle liste dei rappresentanti legali, cioè dei soggetti apicali, responsabili in materia di ecologia, salute e sicurezza fin dal 1986, liste dalle quali si evince chiaramente come ciascun responsabile in materia di sicurezza avesse un suo ambito eventualmente anche condiviso con altri perché noi abbiamo visto che l'organizzazione di Olivetti era particolarmente complessa, c'erano più stabilimenti in uno stesso comprensorio, c'erano più società che operavano incrociate, non solo, ma Pescarmona in qualità di dirigente di primo livello, era stato destinatario di altre due procure generali nel 1991 e nel 1993 che avevano ad oggetto guarda caso la manutenzione degli immobili, non solo, fin dal 1980 l'ingegnere Pescarmona era Presidente della Immobiliare San Giovanni, alla quale il gruppo Olivetti aveva conferito tutti i suoi immobili civili.

Le due procure del 1991 e del 1993 non erano sottoscritte per accettazione dall'ingegnere Pescarmona, ma l'accettazione di queste procure non è da lui, né da nessun altro contestata. Non per caso l'ingegnere Pescarmona nel dibattimento si è avvalso della facoltà di non rispondere. Dunque, dal fatto che l'ingegnere Pescarmona abbia scribacchiato un appunto sulla lettera con la quale gli era stata sottoposta la procura in

materia di sicurezza, salute e ambiente nel 1993, non si può affatto inferire che queste procure fossero apparenti oppure, come ha detto il Pubblico Ministero, conferite al buio e a nostro avviso si deve anche dubitare che quelle tre righe siano state scribacchiate all'epoca e non successivamente. Noi riteniamo che si possa concludere alla luce del sistema di deleghe in materia prevenzionale vigente in Olivetti che detto sistema sia stato dotato dei tratti sia dell'effettività che dell'efficacia e sia dunque, idoneo a trasferire la posizione di garanzia originariamente gravante sull'amministratore delegato, sui soggetti appositamente delegati nelle varie materie e dunque, da un lato in materia di manutenzione degli edifici e dall'altro in materia di salute, sicurezza e ambiente.

Se vogliamo anche esaminare il tema del residuo non delegabile, anche su questo il Pubblico Ministero ha svolto osservazioni che noi non riteniamo condivisibili, in particolare, essendo come noto il documento di valutazione del rischio, alla luce peraltro della normativa successiva, un dato non delegabile, il Pubblico Ministero ha contestato che fosse stato invece delegato ad Abelli. Allora, su questo, giusto per, diciamo, dovere di precisazione, bisogna considerare che le firme di Abelli risalgono al 1992 e sono pertanto anteriori all'entrata in vigore del decreto legislativo 626 del 1994 e della relativa disciplina sul residuo non delegabile, infatti le valutazioni del rischio successive al 1994 recano tutte

la sottoscrizione del datore di lavoro conformemente al dettato di legge. Peraltro, occorre osservare che la firma di Abelli non si trova in calce al documento di valutazione del rischio, bensì alla comunicazione con la quale il responsabile dell'organo tecnico rende noto tale documento ai soggetti che occupano posizioni di responsabilità. Altro residuo non delegabile, alla luce peraltro della normativa successiva, come è noto, è l'obbligo di vigilanza. Questo... il contenuto di questo obbligo di vigilanza non può che essere parametrato alla condotta concretamente esigibile dal soggetto, pertanto la giurisprudenza ha sottolineato come a livello datoriale, il rimprovero può solo impingere i profili organizzativi nei quali sono da comprendere la predisposizione di un adeguato organigramma dirigenziale ed esecutivo il cui corretto funzionamento esonera l'imprenditore da responsabilità di livello intermedio finale, ribadendo il principio secondo il quale le responsabilità del dirigente apicale in società di rilevanti dimensioni sono limitate ai profili organizzativi.

A questo proposito riteniamo che non risulti esigibile dall'ingegnere Carlo De Benedetti, condotta diversa da quella concretamente tenuta nel predisporre un adeguato organigramma dirigenziale ed esecutivo, il cui funzionamento è peraltro... e la cui efficacia e la cui effettività sono dimostrati dalla documentazione agli atti di questo processo. Mi riallaccio a quello che diceva il difensore dell'ingegnere Smirne, prima, in merito al fatto che la struttura organizzativa del

gruppo Olivetti, preposta, tra l'altro, proprio a monitorare la fonte di pericolo rappresentata dall'amianto nelle strutture edilizie, emerge chiaramente dalla documentazione acquisita in sede dibattimentale, che comprova la più che tempestiva reazione dell'organizzazione aziendale, l'attenzione alla fonte di pericolo amianto inizia infatti a diffondersi in Olivetti, ancora prima dell'entrata in vigore della circolare del Ministero della sanità, è stato... sono stati richiamati gli interventi... non so se ingegnere o Dottor Marini, il quale con quasi quattro mesi di anticipo sulla circolare del 1986 e cioè nel marzo del 1986, invia una comunicazione avente ad oggetto l'utilizzo di componenti in amianto nei trattamenti fonoassorbenti. Si tratta di un esempio della struttura organizzativa di Olivetti poiché questo dimostra l'idoneità degli enti centrali di staff a seguire e fino anche anticipare l'evoluzione della normativa nazionale, traducendo in input interni all'organizzazione aziendale, atti non vincolanti per la società, ma recanti standard precauzionali ritenuti meritevoli di adozione.

Marini non solo scrive nel 1986, ma manda una serie di comunicazioni a seguito della prima, in cui esorta i destinatari a verificare nei rispettivi ambiti se sono in opera materiali insonorizzanti, tramezze, controsoffitti o altro, contenenti amianto, dandomene comunicazione e facendomi pervenire campioni per le analisi del caso. In conclusione, il Sesl tra il marzo 1986 e il gennaio 1987 porta il tema amianto

strutturale all'attenzione degli enti che ai vari livelli compongono il gruppo Olivetti, irradiando così dal centro alle periferie un impulso a intervenire per verificare l'esistenza di un pericolo e neutralizzare il relativo rischio. Infatti a partire da questo momento le singole unità periferiche a livello di comprensorio, cominciano a scambiare informazioni con gli enti centrali al fine di censire il materiale contenente amianto e adottare le misure necessarie alla salvaguardia della salute dei lavoratori. Di questo poi parlerà più diffusamente il mio collega Tommaso Pisapia. La (inc.) delle strutture organizzative del gruppo dimostra l'adeguatezza delle scelte gestionali di fondo prese dall'amministratore delegato, delimitando così la sfera della sua responsabilità, tanto più che come si diceva, non vi è in atti alcuna prova di sollecitazione all'indirizzo dell'ingegnere De Benedetti che si siano risolte con un colposo disinteresse dello stesso ai temi della sicurezza e della salute dei lavoratori. Per comprendere quale sia il limite della condotta esigibile dall'amministratore delegato di un gruppo grande e articolato come l'Olivetti, può essere utile l'episodio descritto dal teste Mosca in questo processo, in questa fase dibattimentale. Il teste Mosca all'epoca responsabile della gestione dell'officina meccanica nel capannone sud e dell'ecologia e servizi del comprensorio di San Bernardo, ha dichiarato che pure essendo stato sollecitato da Abelli ad applicare adesivo sull'intonaco del soffitto dell'officina... di

un'officina di San Bernardo, ha dichiarato di non aver provveduto all'applicazione dell'adesivo perché ciò a suo avviso, avrebbe inevitabilmente comportato una interruzione della produzione.

Mosca inoltre ha aggiunto di aver parlato della questione con il proprio responsabile, l'amministratore delegato di Ope, Ferro Garel, non vi è dubbio che Ferro Garel fosse allora titolare di una posizione di garanzia e ciò è confermato dall'inclusione del medesimo in tutti gli elenchi di legali rappresentanti prima citati. Non è presente in atti alcuna prova che Ferro Garel abbia posto in essere, ovvero sollecitato gli interventi che il presidio aveva ritenuto necessari e tuttavia la responsabilità di una tale condotta non può certo essere ascritta al soggetto che ricopre la posizione apicale dell'intero gruppo e che nel caso specifico, come verosimilmente in molti altri, non era stato posto a conoscenza di questa tematica perché la tematica rientrava pienamente nell'ambito dei poteri e delle responsabilità dei soggetti a lui sottoposti. Il Pubblico Ministero ha, per quello che riguarda la posizione dell'ingegnere De Benedetti, ha dichiarato "il datore di lavoro come minimo doveva interessarsi del problema amianto e conseguentemente avrebbe dovuto elaborare gli indirizzi di carattere generale a cui avrebbero dovuto attenersi e adeguarsi i dirigenti del settore" di fatto condividiamo l'assunto che il datore di lavoro si debba interessare, ma non solo del problema amianto, ma più in generale e a più ampio raggio di tutto ciò che riguarda la salute e la

sicurezza dei lavoratori, ma l'unico modo serio per l'ingegnere De Benedetti di occuparsi e di interessarsi di questi problemi era, appunto, quello di mettere in piedi una struttura articolata, competente, complessa, in grado di presidiare i rischi in questa materia e una struttura che con riguardo alla tematica specifica dell'amianto è talmente attenta che arriva sul tema quattro mesi prima della circolare ministeriale del 1986 e cinque anni prima del legislatore nazionale. Grazie.

GIUDICE - Grazie a lei Avvocato. Due minuti, almeno ci alziamo un attimo in piedi.

Si dispone una breve sospensione dell'udienza. Il Giudice rientra in aula e si procede come di seguito.

GIUDICE - Il processo non è la stampa, è il processo. I processi si fanno in aula e va garantita l'attenzione del Giudice, quindi se dovete fare delle riprese, non so...

AVV. DIFESA PISAPIA - (Fuori microfono) (inc.).

GIUDICE - Quando siamo pronti Avvocato, nel senso che non sento più disturbo perché la stampa, come il resto, sono accidenti, dovuti, ma accidenti rispetto alla genuinità del processo. Rispetto del lavoro tutti, primo, dell'Avvocato che parla, il primo e poi del Giudice che ascolta. Prego Avvocato Pisapia, le do la parola.

### AVV.DIFESA PISAPIA

AVV. DIFESA PISAPIA - Grazie. Io partirei da quella che è stata la discussione della collega per soffermarmi brevemente sulla costruzione del capo di imputazione, anche perché non ripeterò quanto già l'Avvocato Malerba prima di me ha chiaramente e molto efficacemente esposto, però non posso non evidenziare come la costruzione del capo di imputazione sia una ricostruzione di un capo di imputazione per un'azienda di 50 dipendenti. I profili di responsabilità che vengono individuati in capo all'ingegnere, non sono di tipo organizzativo di un'azienda con 60 mila dipendenti di cui 25 mila nel comprensorio di Ivrea. Si sta parlando nello specifico di alcuni aspetti, di colpa generica e di colpa specifica che vengono sapientemente miscelati e riguardano evidentemente posizioni diverse da quelle dell'amministratore delegato tanto che in discussione il Pubblico Ministero fa proprio riferimento all'organizzazione e ai deficit in organizzazione. Prendo, ad esempio, il capo di imputazione Costanzo, ma questo vale per qualunque capo di imputazione e cioè in primo luogo si dice "rilevando tardivamente solo dal 1987 la presenza di amianto nella struttura dello stabilimento in cui prestava attività lavorativa Costanzo Marcello" e poi con violazione delle norme di prevenzione infortuni sul lavoro e in particolare seguono una serie di norme specifiche. Ora, io non ho che da ricordare la richiesta di archiviazione con riferimento ad Olteco fatta dallo stesso Pubblico Ministero che oggi sostiene l'Accusa in giudizio che dice "ritenuto che qualora fossero state

avanzate richieste in tal senso, i servizi tecnici della capogruppo Sosl, direzione servizi generali, non avrebbero fornito indicazioni sulla presenza di amianto dalla mensa, atteso che censimenti furono espletati solo a partire dal 1987, ritenuto pertanto che la condotta alternativa lecita non sarebbe stata comunque impeditiva dell'evento atteso che in mancanza di precise informazioni sulla presenza di amianto nella mensa, gli amministratori" in questo caso di Olteco "non avrebbero potuto assumere iniziative tese a impedire la frequentazione della mensa da parte dei propri dipendenti, per questi motivi si chiede l'archiviazione". Ora, questo profilo di responsabilità è esattamente sovrapponibile a quello che oggi viene contestato nel capo di imputazione all'ingegnere De Benedetti. Dopodiché si seguono una serie di violazioni specifiche che nulla hanno a che fare con l'amianto ambientale perché l'articolo 4 della lettera B) del 303 "non (inc.) diritto specifico, inalazione di fibre... polveri relative all'amianto" e noi sappiamo che è una normativa specifica per le lavorazioni polverose, la violazione dell'articolo 4 lettera C) e 21 comma 1 sempre del 303, in quanto non avrebbero fornito i lavoratori dei mezzi di protezione "ometteva di adottare provvedimenti necessari o atti a impedire o a ridurre la formazione di polveri" e qui si sta parlando di aspiratori e mascherine, ma stiamo parlando di un capo di imputazione che non c'entra, per esempio, con il talco, in cui questa contestazione avrebbe un senso. E dopodiché, il 374 e qui veramente siamo nell'azienda da 50

dipendenti, c'è l'ispezione visiva, cioè le cose che doveva fare l'amministratore delegato dell'Olivetti. Io vado veloce su questo punto perché ci sono altri capi di imputazione, per esempio, Mariscotti in cui il capo di imputazione già contrasta con la consulenza che il Dottor Silvestri aveva depositato in fase di indagini preliminari, che concludeva "riguardo alla possibile esposizione passiva e ambientale non vi sono informazioni sufficienti per potere stabilire se sia avvenuta durante il lavoro svolto dal 1980 al 2000 per la frequentazione eventuale di alcuni locali della Ico, della mensa di Ivrea e di alcuni locali di Palazzo uffici" questa è la conclusione prima della chiusura delle indagini preliminari del Dottor Silvestri, per Rabbione, si parla di muri nella contestazione, Ivrea San Bernardo e non ci sono muri contaminati a Ivrea San Bernardo. Per il capo M) Stratta "come addetto alla manutenzione degli edifici veniva esposto ad inalazione delle fibre d'amianto per effetto della rimozione di lastre di eternit usurate presenti negli edifici degli stabilimenti Olivetti". Se non è generico questo capo di imputazione io non so cosa possa essere generico, con un comprensorio che comprendeva Agliè, Ico, Nuova Ico, c'è la mensa, c'è San Bernardo, c'è San Lorenzo, c'è Scarmagno, come è possibile difendersi da un addebito così indeterminato, dove ha lavorato questo signor Stratta? In dibattimento nulla ci ha detto. Stiamo facendo comunque un processo a una persona che in questo momento ha 82 anni, che ha guidato... ha speso 20 anni della sua vita in questa città, prendendo

un'azienda che era sostanzialmente decotta, l'ha riportata ad avere da 10... ce l'ha detto il consulente Garegnani, da mille miliardi di fatturato a 10 mila miliardi di fatturato e poi comunque la crisi della meccanica, dei computer ha investito anche questa azienda che però è continuata, diciamo, con una costola che è Omnitel che è stata una delle più grosse imprese di telecomunicazione italiana, ha dato lavoro a 60 mila persone di cui 20 mila in questo comprensorio. Allora, io mi chiedo, risulta pacificamente dagli atti che abbiamo nel fascicolo sia quello depositato, diciamo così, dal Pubblico Ministero, sia quanto è emerso in dibattimento, che non è cambiata quella che era la filosofia di fondo della centralità del lavoratore in questa azienda, della protezione del lavoratore, basta guardare, appunto, il fatto che i censimenti relativi all'amianto siano avvenuti prima addirittura che entrassero in vigore delle norme che prevedevano questo tipo di attività. Ci sono sempre stati costanti consultazioni con i sindacati, questo bisogna dirlo, i sindacati sono sempre stati informati di tutti i monitoraggi ambientali e negli atti ci sono tutti i verbali di trasmissione di conferenza con i sindacati, di trasmissione dei risultati, di discussione di questi monitoraggi con i sindacati, ha implementato il Comitato aziendale ecologia, sono stati fatti dall'azienda costanti sempre misurazioni ed analisi, quelle sono le verifiche ambientali che sono state fatte in Olivetti, sono state date procure con riferimento alle manutenzioni e i servizi generali per

cifre che erano illimitate. Allora, io credo che appuntarsi sulla... io parto da questo presupposto, hanno chiesto i Pubblici Ministeri che non vengano concesse le generiche a una persona così. Allora io mi chiedo quale sia la finalità perché è un po' strano, una persona incensurata, di 82 anni che ha dato tantissimo a questo territorio, la negazione delle generiche per me ha un'unica e una semplice finalità, che è quello di evitare la prescrizione su due capi di imputazione, questo è evidente, antiriforma 2005 capi Merlo e Rabbione sarebbero prescritti, è evidente la finalità.

Passo al tema dell'amianto ambientale che è la contestazione più difficile perché abbiamo tutta una serie... produrremo comunque all'esito della discussione una memoria che riepiloga questi temi che vado a trattare in modo che siano anche più chiari nell'esposizione di come posso essere io a farli oralmente. Comunque ho già detto che l'Olivetti si muove immediatamente, nel momento in cui scopre che c'è dell'amianto fa una... è un documento che è contenuto negli atti del Pubblico Ministero, sono una serie di tabelle in cui il Sesl va in giro e analizza visivamente tutti gli stabilimenti, tutte le zone dove ci sono i lavoratori, perché questo è importante dirlo, in quel momento si pensava alla protezione del lavoratore, dopo nel 1992 è stata fatta la richiesta del censimento di tutte le zone in cui c'era l'amianto che è una cosa diversa, qui si pensava alla protezione dei lavoratori, quindi siamo andati a vedere i posti dove c'erano i lavoratori. Per quanto

riguarda l'ingegnere De Benedetti a noi interessano San Bernardo, il capannone sud e il capannone centrale Galtarossa perché Costanzo, la mensa del comprensorio di via Jervis, la cosiddetta mensa Ico e la Nuova Ico ex officine H.

Allora, in primo luogo credo che sia da chiarire e credo che il Giudice ormai l'abbia compreso dopo questo lungo dibattito, lungo... concentrato, ma lungo, che la normativa del 1986, la circolare del Ministero della Sanità, diceva "direttive per la bonifica, le soluzioni permanenti si basano essenzialmente su due approcci alternativi, la rimozione dell'amianto e la sostituzione con altri materiali idonei. B) il confinamento dell'amianto con opportuni materiali specificamente prodotti a tale scopo o mediante paratie o controsoffitti sigillati" quindi la bonifica, entrambi sono forme di bonifica, questo è il primo punto fondamentale ed è il senso delle domande che ho fatto anche al consulente, per cui la bonifica sembrava fosse solo la rimozione dell'amianto, in realtà la bonifica è anche l'applicazione di (inc.) di adesivo di controsoffitti, pannellature e quant'altro che è il cosiddetto confinamento. La legge del 1992 ribadisce questo principio, anzi ci dice "qualora non si possa ricorrere a tecniche di fissaggio" e quindi solo qualora non si possa ricorrere a tecniche di fissaggio "e solo nei casi in cui i risultati del processo diagnostico la rendono necessaria, si può disporre la rimozione dei materiali contenenti amianto, sia floccato che matrice friabile" ma perché? Perché il

decreto ministeriale del 1994 che è attuativo di questa norma ce lo dice espressamente, perché è più rischioso per il lavoratore e per le persone... la rimozione rispetto al fissaggio con adesivo, perché? Perché disperde un maggior numero di fibre asbestiformi, questo è evidente, nel momento in cui io vado a rimuovere una pannellatura o un controsoffitto o un muro, ecco che la bonifica intesa come rimozione, sviluppa amianto aerodisperso e quindi è più pericolosa. Ed è esattamente il metodo, quello del confinamento, mediante vernici protettive, è quello scelto da Olivetti fin dal 1986, venivano fatte delle ispezioni visive, abbiamo visto, veniva applicato questo fissativo, venivano ripetuti questi trattamenti, in atti ci sono tutta una serie di manutenzioni, chiamiamole così, di bonifiche, vogliamo chiamarle bonifiche, messe in atto su tutti gli stabilimenti del gruppo, tranne quelli, ovviamente, in cui non si era rilevato il problema dell'amianto, come forse Scarmagno, per esempio, e però prima di tutto deve essere contestata quella che è l'impostazione della Procura della Repubblica che non so se facesse riferimento al consulente, il Dottor Silvestri o meno, io nelle trascrizioni del Dottor Silvestri non l'ho trovato, nella sua consulenza non l'ho trovato, ma è l'affermazione per cui il mettere queste colle viniliche piuttosto che un'altra mano di intonaco per proteggere la parte dell'intonaco in cui era presente la fibra di amianto, fosse pericoloso, fosse pericoloso perché si rischiava il distacco dell'intonaco, a parte

il fatto che questo non è mai avvenuto, questo è un dato di fatto, ma in ogni caso la stessa legge prevede questo tipo di attività e la sconsiglia solamente in alcuni casi, per esempio, infiltrazioni d'acqua, cioè quando ci sono delle infiltrazioni d'acqua non dai la mano di colla perché evidentemente poi è l'acqua che rende più pesante l'intonaco e rischia di farlo cadere oppure, per esempio, soffitti, tipo palestre, fa l'esempio della legge, per cui devono essere attaccati, non so, i pesi, quello che è, per cui comunque si rischia il distacco del materiale, ma queste sono le uniche condizioni e, ripeto, io non ho trovato questa affermazione da parte del consulente della Procura e mi sembra strano. Ci sono tutta una serie di documenti, per esempio, un documento riepilogativo che poi è stato inserito anche nella memoria, del 25 febbraio 1991 in cui vengono riepilogati tutti gli interventi di manutenzione conservativa che sono stati fatti nel corso degli anni con riferimento agli stabilimenti in cui era stato rinvenuto dell'amianto.

A quel punto già dal maggio del 1987, loro cominciano... l'Olivetti comincia, attraverso la sua organizzazione aziendale, a fare una serie di analisi, di rilevamenti e di analisi, io mi riporto alle tabelle che sono dentro la consulenza del Professore Cottica, ma solo per comodità perché sono messe una di seguito all'altra e sono in modo molto chiaro esposti i valori e i risultati che si sono ottenuti. In alcuni casi, per esempio, prendo il comprensorio di via Jervis, in cui ci sono risultati 0,0039 inferiori al livello di

inquinamento ambientale che è 0,002 col metodo Mocf. Credo che sia anche un po' da restituire al Pubblico Ministero quella nota sul Professore Cottica che avrebbe fatto una trattazione troppo accademica in quello che è stato il suo intervento perché in realtà lui ha messo in quella che è a parte la trattazione accademica, le fasi della differenza fra rischio e pericolo che credo che sia una cosa importantissima da valutare in questo processo, cioè la presenza di materiali contenenti amianto, non significa automaticamente aerodispersione di fibre respirabili nella zona respiratoria del lavoratore, bisogna calcolare anche il tempo di esposizione, l'entità del rischio, si valuta anche in funzione del tempo di esposizione, per esempio, questo discorso vale benissimo per la mensa in cui i lavoratori stavano 30 minuti. In tutte le misurazioni rivelate nel 1987, ma anche in tutte quelle successive tranne una eccezione, nel 1996, ma il Giudice ne è già a conoscenza, sono tutti valori inferiori a quelli... ai limiti previsti dal TLV del Ministero... del decreto ministeriale del 1994 quindi successivi, neanche i TLV, diciamo, dell'epoca, quelle cifre fibre previste dall'associazione degli igienisti industriali americana, ma siamo proprio ai livelli... sotto i livelli della normativa successiva. Le officine H. Le officine H, non tediò il Giudice, ma vengono contestati soffitti e pareti con riferimento alla persona offesa, specificamente la signora Perello.

Allora, le officine H, lo vedrà, è molto più chiaramente

spiegato nella memoria, è stata riconvertita a un certo punto e sono state costruite degli uffici là dove prima c'erano delle lavorazioni industriali. Ora, non abbiamo testimonianze dirette di come sono stati fatti questi uffici, ma lo possiamo desumere, uno, dalla testimonianza della signora Perello che diceva di ricordare che in cima ci fossero dei vetri, sia la testimonianza del signor Marozin che ci ricorda di come fossero costruiti all'interno degli stabilimenti, quando venivano riconvertiti, gli uffici e che sono delle tramezze di legno e vetro oppure di lamiera e vetro e quindi sicuramente non stiamo parlando di materiali che contengono amianto. Il soffitto. Il soffitto, ce lo dice Fornero perché nell'indagine visiva iniziale del 1987 dice che c'è uno strato contenente amianto che è protetto da un ulteriore strato invece fatto di lana di roccia. Teniamo presente che l'altezza di questi uffici era di circa 6 metri e 41, quindi molto alti, tanto che la signora Perello si è ricordata che comunque non arrivavano fino in cima le... e c'era un impianto di riscaldamento, raffreddamento molto potente, secondo la tesi dell'Accusa sarebbe la precipitazione dal soffitto sui lavoratori, cioè su postazioni lavorative che c'erano questi uffici, a causare l'esposizione. In realtà questo non è possibile per due motivi, il primo perché abbiamo visto che c'era questo controsoffitto, il secondo proprio per l'impianto di ventilazione. Si dice "c'è un intonaco costituito da un agglomerato di consistenza gommosa con inglobate fibre di amianto sul

quale, nel caso di Nuova Ico, piano terra zona uffici" che è il nostro caso "e Nuova Ico primo piano è estesa una successiva piano di intonaco spessore un centimetro contenente fibre di lana di roccia" questo ce lo dice un documento del 1987 che è stato allegato.

Questo vale anche per la posizione, se non ricordo male, di Merlo che dice di aver lavorato in parte nelle officine H dal 1980 al 2000, forse, sei anni come lamierista presso il reparto tranciatura piano terra officine H. San Bernardo. San Bernardo abbiamo soffitti e tubazioni, allora, delle tubazioni francamente non è stato detto niente in dibattimento, non si trova alcun riferimento alle tubazioni che non fossero poi quelle presenti poi nei cunicoli. I dati sono nella norma, si dice che... lo stesso Silvestri dice "è verosimile che durante il lungo periodo di tempo in cui il signor Ganiomego ha lavorato nel capannone sud di San Bernardo, tale condizione di inquinamento elevato si sia realizzata anche se non esistono monitoraggi che lo possono dimostrare. Le indagini effettuate dall'azienda in anni piuttosto recenti evidenziano un livello di inquinamento che non differisce da quello di altri capannoni" e che, ripeto, sono tutti sotto il livello del decreto ministeriale del 1994 che è la soglia, diciamo così, di allarme. Per... sempre con riferimento a San Bernardo, il capannone centrale, il capannone centrale è riferibile alla posizione Costanzo e rilevo che comunque il capannone centrale era diviso in due capannoni centrali, cioè c'è un capannone centrale, fabbricato Galtarossa e il capannone centrale zona

nord, nel primo c'è l'amianto, nel secondo invece c'è lana di roccia, quindi bisognerebbe capire un po' meglio dove il lavoratore Costanzo era impiegato e comunque, ripeto, io sto tralasciando tutti i dati dei rilevamenti ambientali che sono riportati nella memoria, ma comunque erano tutti tranquillizzanti da un punto di vista dell'imprenditore. In più c'è un ulteriore elemento, San Bernardo, il capannone sud in questo caso, la camera bianca. La camera bianca è un elemento che completamente è stato sottovalutato dal Pubblico Ministero nella sua discussione e che è quella clean room che ci ha descritto l'ingegnere De Marco e che non sto a ripetere le caratteristiche, ma sostanzialmente era una camera con una pressione diversa per impedire l'ingresso delle polveri. Allora, di questo, che non rimanga semplicemente una testimonianza, c'è un documento rispetto alla camera bianca che è il documento di valutazione dei rischi del 09 marzo del 1992 e con riferimento al rumore in questo caso, perché, ovviamente, lì non c'era il problema dell'amianto, ma c'era il problema del rumore si fa riferimento a due camere bianche, una camera bianca di classe 100 e una camera bianca di classe 10 mila, non so la differenza fra le due classi, ma evidentemente questo prova dell'esistenza della camera bianca proprio nel capannone di San Bernardo sud.

Non sto a ribadire il fatto che i dati del 1996 fossero inattendibili per il discorso delle membrane, l'ha già fatto l'Avvocato Mussa è stato molto chiaro e in ogni caso il riscontro al fatto che non ci fosse un

inquinamento in atto, deriva da un'analisi dati dell'anno successivo. Se andiamo a vedere l'analisi dei dati dell'anno successivo probabilmente questo tipo di problema non c'è più ed è facilmente spiegabile con quello che la Dottoressa Arras ha detto in modo molto chiaro qui in dibattimento e cioè che gli atti... i campionamenti devono essere fatti scrupolosamente e contestualizzati, tenendo conto di specifiche circostanze sia temporali che sostanziali attinenti al tipo di manufatto esaminato". Da ultimo i cunicoli, abbiamo il teste Cerbone che ha fatto... che si occupava del servizio ecologia e sicurezza, faceva i campionamenti dal 1985 al 2001 e ci ha detto che lui faceva fotografie di tutti questi punti di campionamenti che non sono stati trovati, non sono state trovate queste fotografie e la sua attività di indagine si svolgeva nei cunicoli, negli ambienti di lavoro eccetera, eccetera e quindi dal 1985 i cunicoli venivano monitorati quanto meno da un punto di vista di ispezione visiva, evidentemente non ha mai dato problemi. Quando si è deciso di intervenire? Nel momento in cui nel 1992 entra in vigore la legge che obbliga il censimento di tutti i luoghi in cui è presente l'amianto e in questo caso anche i cunicoli vengono inseriti nelle valutazioni. Il tecnico ci dice che non ha mai avuto superamenti, anzi il campionamento esterno era sempre più alto di quello interno, vale lo stesso discorso per l'alterazione di dati relativi al 1996 perché fa riferimento proprio al comprensorio di San Bernardo, probabilmente avevano utilizzato delle

membrane già inquinate in quel tipo di rilevamenti e poi su come erano fatti queste tubazioni perché è importante. Qui abbiamo varie contestazioni di cui quella che, diciamo così, è più attuale in questo momento è quella di Viniuta che è quello a cui viene contestato specificamente di avere inalato fibre all'interno dei cunicoli. Allora, si dice che "erano costituiti da una matrice cementizia o gessosa compatta, che poteva costituire una potenziale fonte di pericolo solo per chi eseguiva gli interventi con strumenti in grado non solo di frantumarla, ma anche di aerodisperdere fibre di amianto libere e respirabili" cosiddetta esposizione diretta "mentre tali interventi non avrebbero costituito fonte di esposizione indiretta per chi fosse transitato nei cunicoli dopo tali interventi". Il Pubblico Ministero ci porta come esempio i livelli di esposizione di un lavoratore esposto alla coibentazione con amianto spruzzatura, alla stuccatura, rasatura di pareti a distanza di 1,5 metri che credo che non abbiano niente a che fare con quello che faceva il povero signor Viniuta, cioè il sorvegliante, in cui i livelli di esposizione sono oggettivamente alti, da 30 - 600 fibre centimetro cubo, ma stiamo parlando di un'altra cosa.

Silvestri ci dice che "le condotte dei cunicoli erano coibentate, rivestite da un involucro esterno in lamiera" questo è il primo punto e questa cosa si vede anche dalla documentazione fotografica che è stata portata in cui c'è... si vedono tre strati, un primo strato in lamiera, un secondo che è una specie di vello

che probabilmente è la materia di amianto bianco e poi c'è all'interno la tubatura interessata. Quindi non richiamo i tempi di esposizione del povero signor Viniuta perché comunque anche questo tipo di esposizione con quei dati va contestualizzata rispetto alle ore lavorative perché si sta parlando di limiti su otto ore, i limiti dati sono su otto ore, qui stiamo parlando di un transito di pochi... come per la mensa, stiamo parlando di 30 minuti al giorno per i lavoratori che vi sostavano, poi vedremo anche la mensa perché l'Avvocato Mussa si è... l'ha spiegata molto bene, anche nel controesame già l'Avvocato Zaccone l'ha evidenziato al Tribunale, il fatto che il consulente abbia detto che c'era questa crosta fuori dalle tubature che si trovavano nei cunicoli di San Bernardo e si stava parlando di una cosa che è avvenuta 25 anni dopo. Per quanto alla mensa Ico, allora, l'unica cosa che vorrei dire sulla mensa Ico, visto che comunque l'Avvocato Mussa che mi ha preceduto, l'ha esposta molto chiaramente, è contestare questa affermazione della Procura che gli interventi, le misurazioni avvenivano a cosiddette bocce ferme, allora, la mensa esattamente è l'esempio di come questi interventi non... queste misurazioni non avvenivano a bocce ferme, anzi è la stessa Procura che contesta i valori elevati dopo un intervento, dice "questi valori dopo l'intervento di ricostruzione di un passa (inc.)" se non mi ricordo male "sono cinque volte superiori a quelli rilevanti all'esterno" certo, se andiamo a vedere tutti gli atti che corredano queste misurazioni

si vede che avevano fatto un intervento tra il venerdì notte quando la mensa era chiusa e il sabato mattina e dopodiché hanno cominciato le misurazioni in modo tale che quando la mattina i lavoratori fossero tornati in mensa, avrebbero trovato un ambiente privo di fibre di amianto, ma perché? Perché comunque anche la legge prescrive anche oggi, di fare le misurazioni dopo l'attività di intervento. Dopodiché c'è questa famosa lettera di Abelli che dice "passate con le aspirapolveri perché ho visto della polvere" sempre dopo questo intervento, ma è normale e mi dico ma che violazione... che cosa avrebbe dovuto (inc.) le scope? Che il Pubblico Ministero contesta... cioè ci sono altri processi che vengono fatti adesso in Italia per amianto perché i lavoratori usavano scope e sollevano polvere, sono utilizzati degli aspiratori industriali, aspiratori industriali che vengono utilizzati anche in altri interventi, perché se si va a vedere l'intervento fatto in riprografia nel 1987, si dice chiaramente che vengono utilizzati gli aspiratori industriali alla fine dell'intervento, quindi non vedo che cosa questo possa, diciamo così, configurare una violazione del 303. Il punto è che dopo tutti questi interventi tra cui questo dell'08 di aprile del 1988, le misurazioni che vengono fatte successivamente e vengono fatti anche altri interventi, non sto a ribadire al Giudice tutta la sistemazione della parte nord della mensa, poi tutta la sistemazione della parte sud della mensa, il punto è che i limiti come ha ricordato il collega Mussa, sono all'interno della mensa inferiori ai livelli che si

misurano in quel momento all'esterno e quindi da questo punto di vista io conosco benissimo che... so benissimo che c'è giurisprudenza... la giurisprudenza è chiara nel dire che la sentenza Ariolf famosissima "l'obbligo del datore di lavoro di prevenzione contro gli agenti chimici scatta pur quando le concentrazioni atmosferiche non superino predeterminati parametri quantitativi ma risultino comunque tecnologicamente possibili di ulteriori abbattimenti" allora, questo è il faro, credo, che dobbiamo seguire. Allora, i punti sono due, primo che questa sentenza è evidentemente finalizzata a qualcos'altro, cioè alle lavorazioni polverose, se si legge la motivazione della sentenza è questo e qui stiamo parlando di amianto ambientale, ma in ogni caso, anche andando a vedere quei dati che cosa si può chiedere di più all'imprenditore che non abbattere quei dati, addirittura al di sotto di quello che è l'ambiente esterno, per esempio, per la mensa. Abbiamo misurazioni da 29 e all'interno 25, che cosa poteva fare di più? E in più bisogna sempre tenere presente in questa materia, credo, che si tratta comunque di calarci nella realtà dell'epoca con le conoscenze tecniche e tecnologiche dell'epoca, con la strumentazione dell'epoca e con le misurazioni fatte all'epoca. Che cosa si poteva chiedere di più a Olivetti? Io adesso non sto parlando dell'ingegnere De Benedetti, a Olivetti per abbattere ulteriormente questi dati che sono di per sé in alcuni casi, simili, se non in alcuni casi inferiori, all'inquinamento ambientale e in alcuni casi molto basso, si sta

parlando di livelli minimi di inquinamento. Non solo, ma che cosa si può chiedere di più, si può chiedere che vengano fatti degli interventi, gli interventi sono stati fatti, sono stati fatti un po' dappertutto, pensiamo all'intervento nella mensa, alla sostituzione dell'ufficio riprografia, all'installazione del controsoffitto negli uffici della Nuova Ico, cioè comunque l'imprenditore Olivetti si dava sicuramente da fare rispetto alle conoscenze tecniche e tecnologiche dell'epoca e rispetto alle misurazioni (inc.) che faceva e che aveva a disposizione per intervenire con un livello di mensa che è pari a zero.

In teoria dovrei parlare del nesso di causa, ne ha già parlato molto bene l'Avvocato Zaccone, c'è chi mi seguirà, cioè il responsabile civile che incentrerà la sua discussione esclusivamente su questo tema, quindi credo di poterlo evitare al Giudice. Da ultimo il talco, il talco lo tengo per ultimo perché non c'entra col nesso di causa, dal mio punto di vista il talco non ha dato luogo a una esposizione, non è una fonte di esposizione ad amianto. Qui abbiamo dei documenti in un certo senso trovati per caso, noi, lo dico sinceramente, inseguivamo le procure, queste procure che all'archivio... nel fascicolo del Pubblico Ministero non c'erano, quelle di Guarini erano assolutamente incomplete e ce ne si è reso conto subito, l'ufficio legale di Telecom non le aveva più e quindi eravamo alla ricerca disperata di queste procure, fin quando con... io ho fatto due richieste di indagini difensive a febbraio di quest'anno, una a

Telecom e una all'agenzia delle Entrate qua di Ivrea, l'Agenzia delle Entrate molto gentili, mi hanno risposto "guardi che sono passati molti anni, noi non abbiamo più niente della documentazione contabile". Telecom molto gentilmente mi ha risposto con la lettera in cui metteva a disposizione a maggio dell'anno prima, al Pubblico Ministero, un magazzino con 14 mila scatoloni, in parte, buona parte, direi, riferibili alla società Olivetti. Chiesta l'autorizzazione del Pubblico Ministero, siamo andati a vederla e lì francamente, lo dico, la documentazione è molto frammentaria, alcuni documenti sono catalogati, altri non sono catalogati e c'è un mare di scatoloni, ci sono tutti i registri Iva acquisti, ci sono alcuni documenti, i registri Iva vendite, ci sono questi famosi libri codici, ovviamente, a spizzichi e bocconi perché è difficile trovarli regolare per un anno o per due anni o per una serie di anni consecutivi e quindi abbiamo fatto quello che riuscivamo a fare e questo serve anche a giustificare il fatto che del registro Iva noi abbiamo una sola pagina, ma quella pagina è importante per dimostrare due cose. Abbiamo trovato nel libro codici che è il libro codice anagrafico e fornitori clienti, una prima registrazione del 1978 della Talco Grafite Val Chisone, cioè la Talco Grafite Val Chisone col codice 46 che è il codice fornitori, adesso fra poco spiegherò perché è il codice fornitori e non il codice cliente e non ha comprato una macchina da scrivere, ma ha venduto qualcosa all'Olivetti, c'è un contatto commerciale, questo è evidente, acquisto

vendite, questo libro codici ci dice che questo fornitore era fra i fornitori dell'Olivetti. Nel 1981 c'è un'altra registrazione in questo libro codici, sempre col codice 046 fornitori della Materiali, di maggio, se non ricordo male, del 1981, dopodiché, e questo per contestare quello che ha detto il Pubblico Ministero, ma da questo momento in poi non abbiamo più niente, c'è un'altra registrazione contabile del settembre del 1981 sempre con la Materiali, quindi non è che hanno comprato i 50 chili di cui parla il Pubblico Ministero che non è proprio un campione e dopodiché hanno smesso di comprarlo dalla Materiali, e hanno comprato qualcos'altro dalla Materiali a settembre, c'è una registrazione contabile di settembre, come si fa a capire che è un registro Iva che i codici sono relativi ai codici fornitori? Perché abbiamo prodotto la copia della pagina 83, se non ricordo male, del registro Iva acquisti dell'Olivetti in cui il codice assegnato alla Materiali e relativo a una fattura dell'aprile del 1981, è esattamente identico al codice riportato nel libro codice, cioè con l'iniziale 46 e cioè il codice fornitori, quindi era un fornitore, questo è il primo elemento e il fatto che si sottovaluti l'importanza di queste scritture, diciamo così, contabili che abbiamo trovato, mi sembra francamente un po' eccessivo, ma in secondo luogo c'è un secondo elemento per dire che quel talco non è mai stato... non è mai entrato in produzione, quel talco che ha analizzato il Professore Ocella di cui abbiamo ampiamente parlato in questo dibattito, quella

lettera di trasmissione della Dottoressa Ravera al Professore Occella, le campioni di talco (inc.) il professore Occella risponde "ecco, qua, questo talco com'è?" È verdognolo, è un secondo elemento di cui la Pubblica Accusa non ha assolutamente parlato. Tutti i testimoni, Bovio Ferrassa, Viniuta, Favaro, Lagnafietta, Tarena hanno parlato di un talco bianco, bianco biancastro, quindi secondo elemento che ci porta a dire ma forse il talco che ha analizzato il Professore Occella non era il talco che era utilizzato in produzione. Stiamo parlando di due tipi di produzione, cavi e cavetti come ci hanno spiegato, e i rulli di gomma. Terzo elemento da analizzare per questa vicenda è il cosiddetto fascicoletto talco Olivetti, diciamo così, che è prodotto in atti in due versioni peraltro, è prodotto in atti, cioè i documenti non corrispondono e cioè questa prima nota manoscritta del gennaio 1981 con la scheda di composizione, una nota, una conversazione telefonica della Ravera col Professore Occella, il talco italiano non dovrebbe avere amianto, se c'è... è della tremolite non fibrosa, il talco piemontese è più fibroso del talco meridionale, sono disposti a farsi (inc.) 50 mila campioni con annotazione in fondo del codice 3013900N. Dopodiché c'è una corrispondente interna tra la Fornero e questo Giovannetto in cui si chiede di mandargli l'elenco dei centri che hanno prelevato questo codice, anzi un altro codice 3013900, poi vedremo che è lo stesso, però questo è un altro numero, negli ultimi 12 mesi e non c'è risposta di questo ragioniere

Giovannetto. C'è pinzato, come dice la Dottoressa Gullo, ma il fatto che fosse pinzato all'epoca, il fatto che fosse pinzato durante il sequestro non lo sappiamo, un appunto che elenca una serie di nominativi e uffici di cui evidentemente alcuni non corrispondono perché a Palazzo uffici c'è l'ufficio fotocopie quindi forse non è riferibile ai centri che utilizzano il talco, però in ogni caso c'è anche questo. Dopodiché c'è una scheda di composizione materiali e una nota del 27 febbraio 1981 che dava atto del colloquio telefonico avvenuto fra Fornero e questo signore Arbegea della Talco Grafite Val Chisone e poi una seconda telefonata con la Materiali, non sto a ripetere, il Giudice, penso che... come abbiamo contestato ai testimoni in tutte le salse, quindi credo che siano abbastanza noti i contenuti, però una cosa mi interessa e cioè nel momento in cui viene creata questa scheda di pericolosità materiale, il 27 febbraio 1981, sembrerebbe essere la data, si dice "magazzino Scarmagno" questa non è una cosa indifferente, il fatto che si dica che provenga quel talco della Talco Grafite Val Chisone perché poi viene riportato il nome commerciale, talco SM, cioè quel talco bianco, diciamo così, la Talco Grafite Val Chisone, arriva dal magazzino di Scarmagno, viene riportato nella scheda di pericolosità materiale. Questo lo dico perché, perché se si va a vedere in quel famoso armadio dello Spresal che poi è confluito in questo fascicolo, ci sono tutte le altre schede di pericolosità del materiale, se uno ha la pazienza di andarle a vedere, si vede come, per

esempio, se arrivava da un altro, per esempio, il butyl carbitolo arrivava dal magazzino 81 di Torino, il nichel cloruro era a Scarmagno in magazzini di reparto, quindi ci sono anche dei magazzini di reparto, in questo caso non viene indicato il magazzino di reparto e soprattutto un liquido che non so cosa sia, non riesco neanche a leggerlo, c'è scritto "non ancora magazzino" quindi quando un prodotto non era magazzino, veniva chiaramente indicato che non fosse magazzino, quindi un altro elemento che ci porta a ritenere che il talco utilizzato in Olivetti fosse quello della Talco Grafite Val Chisone, esente da fibre asbestiformi è il fatto che si dica "magazzino Scarmagno" cioè proveniva dal magazzino di Scarmagno, veniva consegnato nel magazzino di Scarmagno e quindi era già in produzione.

Il fatto che ci sia questa comunicazione telefonica fra Fornero e il signor Arbegea della Talco Grafite Val Chisone, va da sé che è nel momento in cui si compila la scheda di pericolosità materiale, cioè si cerca di capire che cosa c'è nel materiale che si sta utilizzando nell'azienda e il signore della Talco Grafite dice "guardate, è esente da asbestiforme, è lo stesso talco che viene utilizzato per fare il talco borato" questo è il contenuto della conversazione telefonica e nella scheda di pericolosità del materiale viene riportata esattamente la stessa formula "è esente da fibre asbestiforme ed è lo stesso talco che si utilizza per il talco borato, per la produzione del talco borato" quindi questo è un altro elemento. Dopodiché il fatto che fosse usato in piccole quantità,

ce lo dice Fornero nella descrizione del materiale e il fatto che fosse utilizzato in piccole quantità risulta dagli atti, risulta dagli atti perché in atti c'è la relazione Inail del gennaio... febbraio 1980 su attività lavorativa di Olivetti SpA, in cui si dà atto di tutto quello che viene fatto in Olivetti e sul fatto che comunque fosse ormai finita la produzione di macchine da scrivere, nel 1980 abbiamo il 90 per cento di produzione di elettronica e il 10 per cento di produzione da macchine da scrivere, l'unica macchina da scrivere veniva (inc.) in Sud Africa, però l'unica macchina da scrivere che rimaneva in Italia, se non ricordo male, o era a Pozzuoli o a Marcianise, quindi di fatto si comprende perché ci si deve rivolgere a un fornitore che vende meno di 50 quintali come la Talco Grafite Val Chisone da cui probabilmente l'Olivetti si era rifornita fino a quel momento e infatti cosa abbiamo nelle schede contabili? Il riscontro di questo, perché ad aprile del 1981 abbiamo la registrazione contabile nel registro Iva acquisti, a pagina 83, di un acquisto di 50 mila e rotti più Iva e cioè 50 chili di talco, dopodiché abbiamo una registrazione del contatto commerciale di settembre, quindi sono andati avanti a comprare il talco da Talco Grafite Val Chisone e dalla Materiali che era il rivenditore della Talco Grafite Val Chisone. La teste Mariotti ci ha detto che comunque le schede di pericolosità venivano compilate con riferimento a materiali che erano già in uso negli stabilimenti, questo è un altro elemento da tenere presente. Normalmente se vediamo la corrispondenza

della Dottoressa Ravera con le varie ditte che producevano tutti materiali chimici possibili e immaginabili di cui ci sono le schede di composizione e di pericolosità in questo fascicolo, vediamo che vengono sempre mandate avanti e indietro queste schede di pericolosità da parte del fornitore, in questo caso non abbiamo la scheda di pericolosità da parte del fornitore, arriva solamente in un momento successivo perché probabilmente si accorgono che non c'era la scheda di pericolosità inviata dalla Talco Grafite Val Chisone che verrà mandata nel 1986 a seguito di un'ulteriore verifica evidentemente di questa scheda di pericolosità provvisoria perché è scritta a mano, manca la scheda di pericolosità e viene richiesta la scheda... viene mandata una scheda del 1984 se si ricorda, è datata aprile, se non ricordo male, 1984. Un'ultima considerazione. Il fatto che ci sia questa N finale, secondo me è un elemento che è inutile approfondire, però se noi andiamo a guardare la... queste schede in cui vengono raccolti tutti i materiali presenti a magazzino, c'è il codice 3013900 senza la N, questa N è un codice che non significa nulla, probabilmente è un codice di controllo perché se andiamo a vedere tutte le altre schede di pericolosità, ognuno di questi codici che in questa scheda viene riportato senza la lettera, nella lettera di pericolosità originale, cioè quella che si ritrova nel faldone, ha un numero finale, può essere la E, la C, la X, la N, ci sono altri prodotti con la N.

Da ultimo, c'è anche un argomento, diciamo così, logico,

siccome il Pubblico Ministero ha utilizzato degli argomenti logici, io ho utilizzato dei documenti, siccome ci sono degli argomenti logici, io la prima cosa che dico è che il Professore Occella non dice "questo talco non va più utilizzato come talco industriale" ma dice "non va utilizzato come talco industriale". In secondo luogo, c'è un documento, sempre nella documentazione famosa di quell'armadio portato in questo dibattimento che è la norma che assicura l'assenza di silice cristallina (inc.) quindi la prima cosa per loro era sapere che non ci fosse del quarzo. Secondo elemento, se lo trovo, è questo, è la documentazione... sempre dalla documentazione... nell'armadio di fronte al fascicolo processuale, scatola 1F1, documentazione su materiali parti e macchine aventi rilevanza ecologica e si dice "per materiali, parti e fornitori codificati, gli uffici normalizzazioni devono, come già avviene, trasmettere al servizio ecologia, copia dei fogli supplementari per redazione ordini, per materiali, parti o fornitori non codificati, comprese le campionature è invece necessario che gli enti informino i servizi ecologia di ogni richiesta relativa agli acquisti rientranti nell'elenco allegato" tra cui, ovviamente, c'è il talco, quindi che cosa... quello che dico io, abbiamo un talco di un colore diverso, la Dottoressa Ravera nel suo interrogatorio ci dice "ma probabilmente proveniva da uno stabilimento" probabilmente era in esecuzione di quella (inc.) cioè prima di fare l'acquisto, siccome comunque a magazzino c'era un altro talco, fanno

analizzare il talco, questi campioni di talco che arrivano in azienda, al Professore Occella, il quale gli dice "non utilizzatelo in produzione" infatti loro non lo utilizzano in produzione e di questo abbiamo evidenza, ma questa è una cosa, non so come dire, logica, che posso contrapporre alla tesi altrettanto logica e non basata sui fatti, del Pubblico Ministero, però ci sono altri due documenti che sono del 1986 che è un altro degli elementi su cui si basa la tesi del Pubblico Ministero e cioè il fatto che... si tratta di una nota manoscritta da Fornero nel quale si legge "comunicato telefonicamente al signor Conini gli estremi del talco in polvere SM Talco Grafite Val Chisone per provvedere subito all'ordine, la giacenza attuale viene smaltita come rifiuto" dalla stessa c'è una nota del 30 marzo 1987 descritta dalla Dottoressa Mariotti perché ha riconosciuto la sua calligrafia in dibattimento, dice "ho fornito indirizzo del fornitore di cui sopra cioè la Punto Elle Torino strada San Mauro, 126 al Dottor Varesio". Ora, questo documento, come avevo anticipato prima, di questo fascicolo talco, ci sono due fascicoli talco negli atti, questo documento è stato, diciamo così, incautamente, inserito nel faldone 2 Pubblico Ministero che adesso credo che sia il faldone 3 del Pubblico Ministero, nel faldone cosiddetto 3 bis sempre all'interno del faldone 3, c'è la documentazione originale sequestrata all'Olivetti in cui questo documento non c'è. Nell'altro faldone che è quello del... sono gli allegati alla relazione dello Spresal, c'è all'allegato 9 che non c'è nell'altro, una

nota scritta a mano 1984 - 1986 che corrisponde a questa e questo documento è stato mostrato a tutti, a tutti i testimoni e a tutti gli imputati come proveniente da Olivetti, in realtà come il Giudice sa già, l'originale di questo documento è contenuto nella scatola 5 del faldone 3, anzi nel faldone 3 della scatola 5, cosiddetto faldone MVUO, c'è scritto MVUO fuori, perché erano i prodotti... ci sono dentro anche tutta una serie di schede di pericolosità materiale, di prodotti utilizzati dalla MVUO in cui compare di nuovo anche lì Talco Grafite Val Chisone, per stare tranquilli, ma comunque proviene da un altro fascicolo. Ora, però io penso che sia abbastanza grave che il signor Fornero è stato interrogato in fase di indagini e noi l'evidenza delle sue dichiarazioni non le abbiamo in questo dibattimento perché non gli sono state contestate, ma ce le abbiamo perché è stato acquisito l'interrogatorio della Dottoressa Ravera, anche alla Dottoressa Ravera è stato sottoposto l'allegato 9 come proveniente da Olivetti che è esattamente quello che viene sottoposto a Fornero e Fornero a quel punto dice "porca miseria, ci ha messo cinque anni a cambiarlo" questo dice Fornero perché penso che provenga da Olivetti, la stessa cosa viene mostrata alla Dottoressa Ravera, uguale, però la Dottoressa Ravera dice "non può essere, non è concepibile" però io credo che, insomma, lo stesso Spresal ancora in dibattimento ha sostenuto la stessa cosa, cioè che quell'allegato prima che si sapesse che faceva parte di un altro faldone, faceva parte del fascicolo talco perché si dice a pagina 82

delle trascrizioni "sì, è una nota sotto lo stesso documento, nello stesso documento, cioè il 30 aprile in cui viene detto di smaltirlo come rifiuto sotto (inc.) fornitore" anche in dibattimento è stata ripetuta la stessa cosa. Io non so come valutare questo tipo di comportamento, contando che anche la scheda numero 74 che è allegata nella documentazione originale sequestrata Olivetti, quella... la seconda scheda Punto Elle relativa al Talco Grafite Val Chisone, non proviene dal talco in Olivetti, se noi andiamo a vedere i faldoni MVUO manca la scheda 74 che è esattamente quella.

Poi non possiamo non stupirci se buona parte della documentazione in sequestro non fosse presente nel fascicolo del dibattimento. In più, per restare tranquilli anche sul MVUO perché questo talco che esce dalla porta e rientrerà dalla finestra, come ha detto il Pubblico Ministero, non è così, primo perché non c'è nessuna evidenza del fatto che quel talco verdognolo fosse utilizzato in MVUO, secondo perché abbiamo evidenza del contrario anche in questo caso, a parte della scheda di sicurezza della Punto Elle che però si può dire è successiva, quindi magari in quel momento la stavano utilizzando, però c'è anche un elemento forte, cioè il fatto che i pezzi arrivavano in Olivetti dal MVUO, comunque dalle fabbriche esterne, dai fornitori esterni già talcati in alcuni casi, ecco, la stessa cosa vale per i cavi, ma soprattutto per i gommoni, ne parlano i testi, i gommini e i rulli o delle macchine da scrivere o forse delle fotocopiatrici, questo non lo

so, però tutti anche in questo caso, anche nel caso di prodotti che arrivano dall'esterno, ci parla di un talco di colore bianco, inequivocabilmente bianco. Io con questo chiudo, non parlo dell'ispezione di Vigliani e (inc.) negli anni '70 che non rilevano nulla e né del documento Inail che è già stato esaminato dall'Avvocato Achiluzzi molto bene. Quindi io chiudo semplicemente con una considerazione. Il sol fatto che in questo procedimento, soprattutto su questo tipo di vicende, quelle, diciamo, più fattuali per capirci, io credo che ci sia non un principio di ragionevole dubbio, ma un dubbio enorme sulle responsabilità e su come sono andati i fatti. La tesi della Procura, ad esempio, sul talco, è del tutto smentita dai documenti, non da ricostruzioni logiche, dai documenti e dall'esame di quello che dichiarato i testi in dibattimento. Noi non, non so come dire, non possiamo fare affidamento su teorie che prescindono da quello che è contenuto nel fascicolo del dibattimento, io credo che siano risolti i dubbi sia cosiddetti interni, sia i dubbi esterni rispetto a quello che è la formulazione del 533, cioè il ragionevole dubbio. Con questo noi chiediamo l'assoluzione dell'ingegnere Carlo De Benedetti da tutti i capi di imputazione perché il fatto non sussiste.

GIUDICE - La memoria l'avete anche cartacea?

AVV. DIFESA PISAPIA - L'abbiamo cartacea e gliela faremo avere anche via...

GIUDICE - Quante memorie sono?

AVV. DIFESA PISAPIA - Sono una sulla parte ambientale talco e l'altra sulla parte (fuori microfono) (inc.).

GIUDICE - Va bene Avvocato. Abbiamo finito oggi o c'è qualche altro intervento? Non ci sono interventi. Allora, ci vediamo l'01 luglio che è venerdì, di là. Arrivederci.

*(Esito: Rinvio all'01/07/2016)*

Il presente verbale, prima dell'upload a Portale Giustizia per la documentazione e certificazione finale del computo dei caratteri, risulta composto da un numero parziale di caratteri incluso gli spazi pari a: 252656

Il presente verbale è stato redatto a cura di:

Operatori Fonici e Trascrittori Società Cooperativa a r.l.

L'ausiliario tecnico: SIG.NA V. LUCARIELLO

Il redattore: OPERATORE OFT

OPERATORE OFT

---